Italia - Svizzera

Guida alle attività transfrontaliere

di Gian Luca Giussani



unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

LombardiaPoint
Rete per l'internazionalizzazione delle imprese

Premessa

Nel contesto di un'auspicata crescita dell'integrazione "transfrontaliera" la presente Guida è stata concepita con il preciso intento di offrire agli operatori economici un utile strumento di orientamento verso scelte operative che tengano conto delle opportunità offerte dalla collaborazione Italo – Svizzera, specialmente all'interno delle aree di confine.

Nasce dall'esperienza acquisita attraverso l'assistenza prestata agli operatori economici e dalla constatazione delle loro esigenze rispetto ad un mercato in fase evolutiva in un'ottica di medio termine. Infatti, se si guardasse soltanto al breve periodo, si rischierebbe di rimanere in balia degli eventi, subendo la vicinanza piuttosto che cogliendone le opportunità. Soltanto con un reale impegno e una collaborazione aperta a più livelli e settori che guardi al medio e lungo periodo, si può arrivare a una cooperazione intensa e strutturata.

La Guida, che fornisce dati informativi di base destinati ad ogni operatore interessato al Paese e al mercato Svizzero, è articolata in sei capitoli:

1) Il territorio e i rapporti commerciali: si è voluto fare una sintesi delle informazioni geografiche e commerciali utili a chiarire le caratteristiche e opportunità offerte dal mercato svizzero ed in particolare da quello di lingua italiana.
2) Le regole per operare in Svizzera: si sono richiamate tutte quelle norme e quegli adempimenti, introdotti da parte delle autorità cantonali, che tutte le aziende devono rispettare sobbarcandosi costi ed oneri connessi.
3) Aspetti fiscali e contributivi: si sono volute riportare le principali caratteristiche del sistema fiscale svizzero, soffermandosi in particolare sulla normativa IVA.
4) Le regole per il frontaliere: sono state riportate le principali "tipicità" associate alla figura del frontaliere.
5) Campione d'Italia: ci si è limitati ad una sintesi delle caratteristiche del sistema fiscale ad esso associato.
6) La collaborazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera: sono stati riportati solo spunti di analisi e riflessioni utili, si spera, per favorire e potenziare la collaborazione transfrontaliera tra imprese ed istituzioni svizzere e italiane.

La Guida vuole essere una raccolta ragionata di informazioni utili agli imprenditori che di fatto sono già state trattate e sviluppate negli anni da numerosissimi altri autori e siti istituzionali, ai quali si è attinto per la redazione della presente guida.

L’obiettivo è quello di offrire un agile strumento di lavoro che permetta agli operatori economici di fare scelte strategiche ed operative al fine di favorire la crescita del proprio business in un’ottica internazionale e transfrontaliera.

Buona Lettura,

Gian Luca Giussani

www.gianlucagiussani.com

YOUR BUSINESS PARTNER

La Guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, dal Dottor Gian Luca Giussani.

Predisposta a Marzo 2016. Ultimo aggiornamento: Novembre 2018.

Pubblicazione fuori commercio.

Indice

1. **Territorio e rapporti commerciali**
   - 1.1. Rapporti commerciali Italia Svizzera
   - 1.2. Svizzera
   - 1.3. Svizzera di lingua italiana
   - 1.4. Canton Ticino
   - 1.5. Cantone dei Grigioni
   - 1.6. Insubria
   - 1.7. Campione d'Italia

2. **Regole per operare in Svizzera**
   - 2.1. Presenza indiretta con fornitura di beni e servizi dall'Italia
     - 2.1.1. Prestatori di servizi indipendenti
       - 2.1.1.1. Notifica degli indipendenti
     - 2.1.2. Lavoratori distaccati
       - 2.1.2.1. Obblighi nei confronti dei lavoratori
       - 2.1.2.2. Retribuzione minima
       - 2.1.2.3. Durata del lavoro
       - 2.1.2.4. Ore supplementari
       - 2.1.2.5. Lavoro straordinario
       - 2.1.2.6. Pausa e registrazione delle ore di presenza
       - 2.1.2.7. Giorni lavorativi e domeniche
       - 2.1.2.8. Lavoro diurno e serale
       - 2.1.2.9. Permessi
       - 2.1.2.10. Durata minima delle vacanze
       - 2.1.2.11. Assicurazione sociali e modello A1 Inps
       - 2.1.2.12. Notifica dei lavoratori distaccati
   - 2.2. Presenza diretta mediante strutture societarie in Svizzera
     - 2.2.1. Forme giuridiche per fare impresa
     - 2.2.2. Ditta individuale
     - 2.2.3. Società in nome collettivo e in accomandata semplice
     - 2.2.4. Società di capitali
       - 2.2.4.1. Società Anonima – SA
       - 2.2.4.2. Società a garanzia limitata – SAGL
     - 2.2.5. Succursale svizzera di società estera
   - 2.3. Albi, autorizzazioni e cauzioni

2.3.1. Albo delle imprese artigianali – campione
2.3.2.
2.3.3. Albo cantonale – LEPICOSC
2.3.4. Cauzioni
2.3.5. Autorizzazioni particolari (cenni)

3. Aspetti fiscali e contributivi

3.1. Considerazioni generali
3.2. Fiscalità diretta d'impresa
3.3. Fiscalità indiretta: il sistema IVA svizzero
3.3.1. Campo di applicazione e definizione di territorio svizzero
3.3.2. Assoggettamento
3.3.3. Operazioni imponibili
3.3.4. Base imponibile
3.3.5. Aliquote
3.3.6. Regimi semplificati
3.3.7. Esenzioni
3.3.8. Deduzione dell'imposta precedente
3.3.9. Esportazioni
3.3.10. Attività internazionale
3.4. Imprese con sede all'estero
3.4.1. Rappresentante fiscale
3.4.2. Rimborso IVA
3.5. Partita IVA svizzera
3.6. Imposta sull'importazione per la fornitura e consegna di beni in Svizzera: contratto di appalto
3.7. Oneri sociali
3.8. Permessi di soggiorno
3.9. Incentivi cantonali alle imprese

4. Regole per il frontaliere

4.1. Definizione di frontaliere
4.2. Convenzione e accordo tra Italia e Svizzera
4.3. Permessi per frontalieri
4.4. Contratto di lavoro e normativa lavorativa
4.5. Imposte Svizzere
4.6. Imposte italiane

4.7. Tipicità varie
4.8. Nuovo accordo sul trattamento fiscale dei frontalieri

5. Campione d'Italia
5.1. Regime fiscale e doganale
5.2. Imposta sul valore aggiunto: norme italiane e svizzere
5.3. Imposte dirette italiane

6. La collaborazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera
6.1. Organismi transfrontalieri ed euroregioni

CAPITOLO 1 - Territorio e rapporti commerciali

1.1. Rapporti commerciali Italia - Svizzera

La Svizzera e l'Italia intrattengono eccellenti relazioni, contraddistinte da intensi rapporti economici, politici, umani e culturali, da una lingua comune e da frequenti visite a tutti i livelli. Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Italia si basano su un complesso corpus di trattati. Tra i rappresentanti del Governo e dell'Amministrazione dei due Stati hanno luogo incontri regolari. Inoltre esistono contatti istituzionalizzati tra i due Parlamenti.

Nel 2015 i due paesi hanno sottoscritto a Milano il Protocollo di modifica della Convenzione bilaterale contro le doppie Imposizioni, concernente lo scambio d'informazioni bancarie e fiscali, la "*Road-map on the way forward in fiscal and financial issues*", con l'entrata in vigore dal 2018 dello scambio automatico delle informazioni . I negoziati stanno proseguendo su temi importanti, in primis la tassazione dei lavoratori frontalieri. Per quanto riguarda la politica energetica e dei trasporti nonché lo sviluppo delle infrastrutture è in corso una cooperazione strutturata. Le iniziative quali «Regio Insubrica», «Regio Sempione» e il dialogo italo-svizzero tra le regioni di frontiera conferiscono un quadro istituzionale alla cooperazione transfrontaliera. In Svizzera vivono circa 600.000 cittadini italiani, elemento chiave delle relazioni tra i due Stati.

L'Italia è il secondo partner commerciale della Svizzera in ordine di importanza dopo la Germania, con un interscambio che supera i 30 miliardi di Euro. La nostra bilancia commerciale presenta un attivo superiore a 3 miliardi. L'Italia è inoltre il settimo mercato d'esportazione e il quarto Paese di provenienza delle importazioni della Svizzera.

Particolarmente intenso è lo scambio lungo il confine comune, dove circa 70.000 transfrontalieri dall'Italia vanno a lavorare quotidianamente in Svizzera. In Italia vivono circa 50.000 cittadini svizzeri.

Alcuni dati:

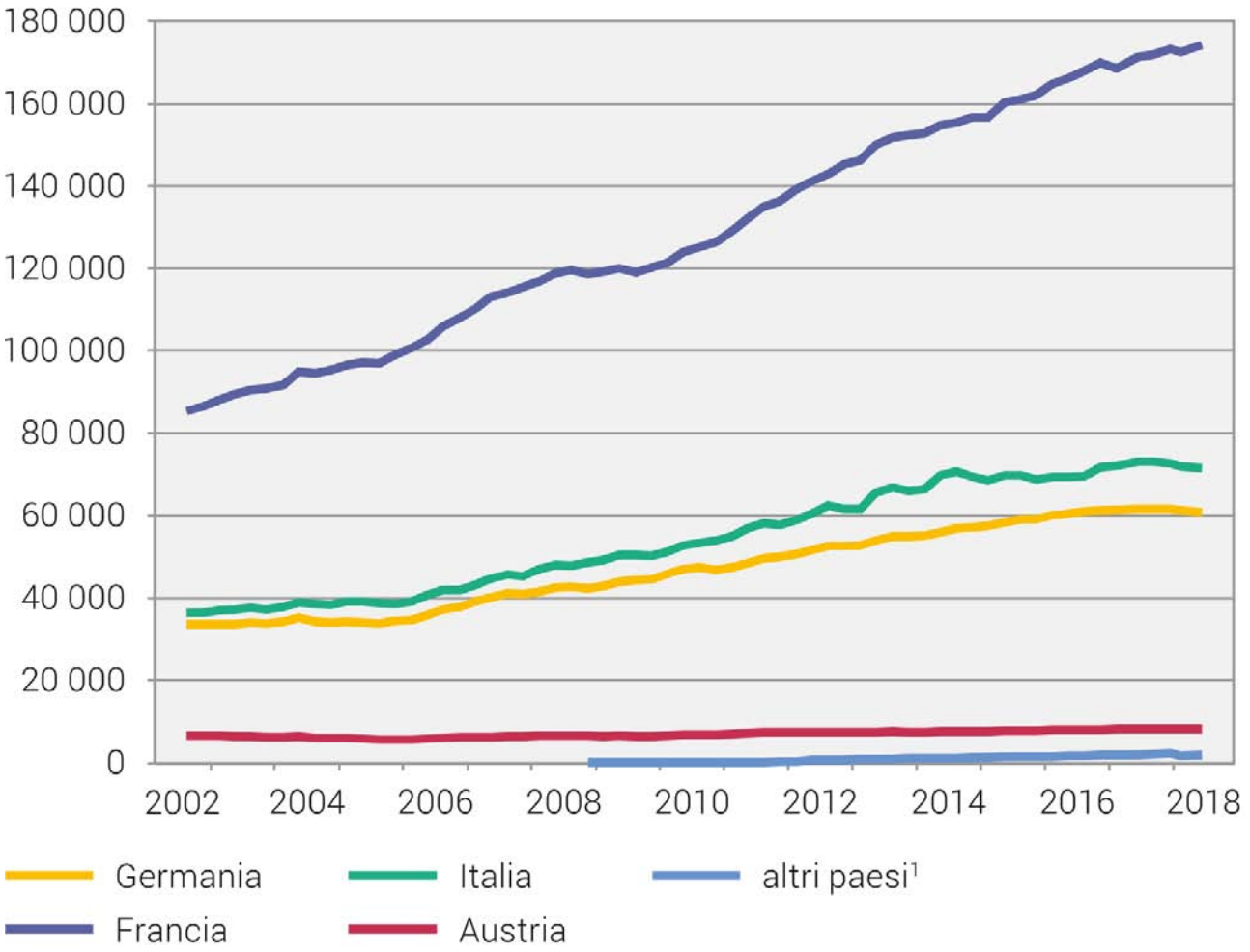
Esportazioni della Svizzera per partner commerciali

In milioni di franchi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale [1 2 4]	203.484	208.203	292.958	332.137	285.179	279.155	298.408	294.894
Europa	126.096	125.830	157.534	142.371	137.948	127.559	149.853	143.329
UE	119.556	118.630	148.074	128.594	128.449	121.032	144.034	133.626
Belgio [3]	3.874	4.224	4.991	5.397	5.852	5.608	6.094	4.393
Germania	39.278	41.956	43.893	42.047	43.440	39.661	42.734	45.166
Francia	15.578	14.865	21.876	19.186	17.317	16.804	17.287	17.230
Italia	15.981	16.290	16.784	16.831	16.160	14.936	14.390	15.849
Paesi Bassi	5.781	5.151	5.177	5.364	5.240	4.820	5.164	5.346
Austria	6.469	6.626	8.040	8.320	7.840	7.527	7.237	8.134
Polonia	2.069	1.976	1.894	2.082	2.209	2.104	2.174	2.249
Russia	2.690	3.011	2.964	3.143	2.908	2.305	2.018	2.261
Spagna	6.372	5.797	5.510	5.346	5.846	5.385	5.572	5.794
Turchia	2.112	2.147	4.126	8.250	4.490	2.489	2.307	6.040
Regno Unito	12.033	9.953	28.281	12.307	12.636	13.089	31.976	16.734
Asia	41.956	46.072	94.407	145.519	101.131	105.801	96.346	98.812
Cina	7.467	8.841	9.307	19.453	16.859	19.264	26.769	23.965
Emirati Arabi Uniti	2.251	2.786	5.099	8.601	5.903	5.093	4.292	4.046
Hongkong	6.535	7.927	15.178	47.765	22.157	24.237	18.291	15.743
India	2.564	2.983	28.713	23.980	19.342	20.613	14.325	19.511
Giappone	6.735	6.658	7.171	6.425	6.394	6.592	7.511	7.467
Corea del Sud	2.272	2.323	2.770	2.885	2.970	2.874	2.901	3.258
Arabia Saudita	1.632	1.637	3.661	4.893	4.587	4.762	2.767	1.835
Singapore	2.900	3.153	6.575	11.426	8.319	7.661	6.436	7.290
Taiwan	1.536	1.808	2.028	1.940	1.874	1.903	1.869	1.875
Tailandia	1.111	1.134	5.851	7.469	2.887	2.714	2.036	3.564
America del Nord	23.450	24.100	27.423	28.824	32.262	33.025	39.838	39.856
Canada	2.891	2.772	3.515	3.522	3.428	3.509	3.470	3.582
Stati Uniti d'America	20.558	21.327	23.909	25.301	28.834	29.516	36.368	36.274
America Latina	5.712	5.749	6.367	6.777	6.602	6.271	5.985	6.279
Brasile	2.317	2.228	2.352	2.227	2.089	2.049	1.911	2.223
Africa	3.432	3.264	3.422	5.048	3.967	3.350	3.393	3.488
Oceania	2.438	2.722	3.360	3.157	2.784	2.620	2.567	2.668
Australia	2.179	2.499	3.069	2.909	2.545	2.417	2.338	2.434

Importazioni della Svizzera per partner commerciali

In milioni di franchi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale [1 2 3 5]	183.436	184.540	277.544	298.394	252.505	243.772	266.137	265.572
Europa	144.544	146.230	175.589	214.981	174.077	164.849	154.002	160.387
UE	142.176	143.986	169.453	208.329	166.786	156.651	148.412	156.404
Belgio [4]	5.127	5.695	7.955	5.616	4.612	4.631	4.801	4.961
Germania	58.570	59.517	60.380	55.624	54.556	49.872	51.075	54.542
Francia	15.600	15.897	22.747	19.719	16.654	16.360	16.378	17.914
Irlanda	5.858	5.883	6.763	7.060	7.199	7.011	7.645	7.729
Italia	18.699	19.198	25.970	23.061	20.710	18.764	19.469	19.819
Paesi Bassi	8.312	8.028	6.391	5.940	5.579	4.971	4.974	5.221
Austria	7.934	7.981	7.870	8.073	8.885	7.492	7.800	7.883
Polonia	1.289	1.373	1.615	1.663	1.754	1.723	1.975	2.254
Russia	1.041	891	2.889	4.389	3.037	1.596	1.643	1.336
Svezia	1.421	1.595	1.816	1.919	1.632	1.597	1.457	1.587
Spagna	4.915	5.202	6.247	5.953	4.910	4.572	5.102	5.350
Repubblica Ceca	2.133	2.153	2.226	2.197	2.295	2.358	2.279	2.468
Turchia	766	774	2.240	1.363	3.323	5.770	3.011	1.581
Regno Unito	7.120	6.362	13.130	64.665	30.890	31.036	18.747	19.133
Asia	23.114	22.522	51.314	35.044	36.474	38.380	64.631	61.965
Cina	6.086	6.310	10.378	11.431	12.172	12.392	12.315	13.110
Emirati Arabi Uniti	756	496	16.274	2.971	3.037	3.701	16.085	9.883
Hongkong	1.636	1.750	2.811	2.009	2.836	2.610	8.180	9.229
Giappone	3.681	4.144	4.731	3.753	3.660	3.483	3.954	5.995
Singapore	865	666	2.102	1.343	1.567	1.939	3.444	2.428
Tailandia	881	923	4.601	1.558	1.865	2.478	4.947	4.294
Uzbekistan	34	8	509	1.426	1.224	1.801	2.802	3.619
America del Nord	10.774	9.705	25.229	25.400	21.074	21.123	25.206	23.181
USA	9.828	9.163	23.926	22.661	19.597	20.095	24.111	21.280
America Latina	2.078	2.206	12.659	10.508	9.501	10.169	11.177	9.188
Perù	44	47	5.101	3.137	2.642	2.963	2.938	2.689
Messico	493	550	1.378	1.831	1.783	1.690	968	1.441
Africa	2.213	2.852	11.233	10.667	9.746	7.918	9.015	8.593
Sudafrica	762	1.354	1.936	1.728	2.175	2.183	1.117	1.234
Oceania	413	584	874	836	653	624	1.013	1.533

Frontalieri/e stranieri/e secondo lo stato di domicilio



[1] incl. il Principato del Liechtenstein: 441 persone al 2° trimestre 2018

Fonte: UST – Statistica dei frontalieri (STAF)

© UST 2018

INDICATORI MACROECONOMICI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PIL Nominale (mln €)	665,1	685,3	703,5	670,4	662,6	661,3
Variazione del PIL reale (%)	1,1	1,8	2	0,8	1,4	1,7
Popolazione (mln)	8	8	8,1	8,2	8,2	8,2
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ($)	57,61	60,11	61,85	63,46	65,23	67,42
Disoccupazione (%)	2,9	3,2	3	3,2	3,3	3,2
Debito pubblico (% PIL)	34,6	33,7	34,8	34,4	34,1	33,2
Inflazione (%)	-0,7	-0,2	0	-1,1	-0,4	0,8
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%)	-2,4	13,54	-8,14	2,46	5,94	4,33

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

1.2. Svizzera

La Svizzera è uno Stato federale, composto da 26 cantoni autonomi, il cui territorio è geograficamente suddiviso tra il massiccio del Giura, l'Altipiano e le Alpi svizzere, e occupa una superficie di 41.285 km². Confina a nord con la Germania, a est con l'Austria e il Liechtenstein, a sud con l'Italia e a ovest con la Francia. Due terzi degli 8 milioni di abitanti si concentrano sull'Altipiano, dove si trovano le maggiori città: Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea, Winterthur, Lucerna, San Gallo e Losanna. Le prime due sono piazze finanziarie internazionali e vengono anche spesso considerate come le città aventi la qualità di vita più elevata al mondo, mentre Berna, come capitale (più propriamente "città federale"), è il centro burocratico e politico della nazione. A Losanna e Lucerna vi è la sede della massima istanza giuridica della Confederazione: il Tribunale federale. Altri tribunali della Confederazione si trovano invece a San Gallo e Bellinzona.

La Svizzera è suddivisa in tre regioni linguistiche e culturali: tedesca, francese, italiana, a cui vanno aggiunte le valli del Canton Grigioni in cui si parla il romancio. Il tedesco, il francese, l'italiano sono lingue ufficiali e nazionali. Alla diversità linguistica si aggiunge quella religiosa con cantoni protestanti e cantoni cattolici.

Capitale: Berna

Lingue ufficiali: francese, italiano, tedesco

Moneta: franco svizzero (CHF)

Forma istituzionale: repubblica federale

Cantoni

AG	=	Argovia	NW	=	Nidvaldo
AI	=	Appenzello Interno	OW	=	Obvaldo
AR	=	Appenzello Esterno	SG	=	San Gallo
BE	=	Berna	SH	=	Sciaffusa
BL	=	Basilea Campagna	SO	=	Soletta
BS	=	Basilea Città	SZ	=	Svitto
FR	=	Friburgo	TG	=	Turgovia
GE	=	Ginevra	TI	=	Ticino
GL	=	Glarona	UR	=	Uri
GR	=	Grigioni	VD	=	Vaud
JU	=	Giura	VS	=	Vallese
LU	=	Lucerna	ZG	=	Zugo
NE	=	Neuchâtel	ZH	=	Zurigo



Le principali città della Svizzera:

Stemma	Città	Popolazione (ab.)	Superficie (km²)	Densità (ab./km²)	Distretto	Cantone
	Zurigo	400.028	91.88	4289	Zurigo	Zurigo
	Ginevra	191 964	15.93	12050	—	Ginevra
	Basilea	174 793	22.75	7546	—	Basilea Città
	Berna	140'288	51.60	2591	Berna-Altipiano	Berna
	Losanna	133 521	41.37	3042	Losanna	Vaud
	Winterthur	101 745	67.93	1498	Winterthur	Zurigo
	Lucerna	81 057	37.40	2089	Lucerna	Lucerna
	San Gallo	75 310	39.41	1844	San Gallo	San Gallo
	Lugano	68 473	75.80	903	Lugano	Ticino
	Biel/Bienne	53 667	21.21	2414	Biel/Bienne	Berna

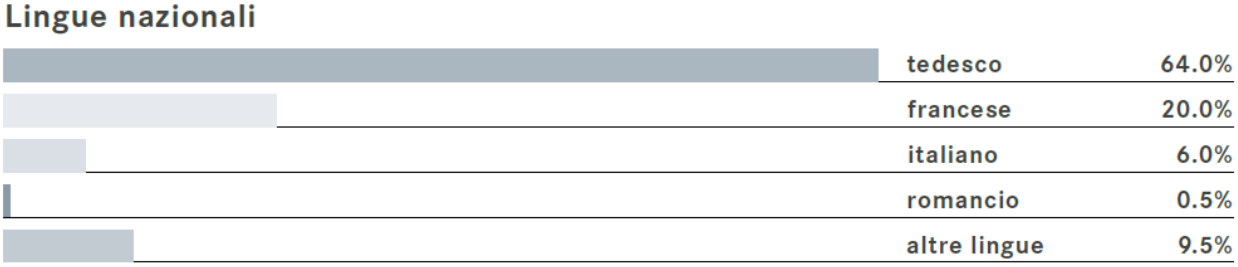
1.3. Svizzera di lingua italiana

La Svizzera di lingua italiana è l'insieme delle regioni della Svizzera in cui si usa la lingua italiana in diglossia con il dialetto ticinese e comprende:

- il **Canton Ticino**, che costituisce l'unico cantone svizzero in cui l'italiano è la lingua ufficiale (tranne il comune di Bosco Gurin che ha come lingua comunale anche il tedesco);

- parte del **Cantone dei Grigioni**, in cui l'italiano è una delle tre lingue ufficiali insieme al tedesco e al romancio. Il Grigioni italiano include le regioni di Moesa (a ovest) e Bernina (a est), il comune di Bregaglia nella regione di Maloggia e, fino al 2005, l'ex-comune di Bivio, ora parte del comune di Surses, nella regione di Albula.





1.4. Canton Ticino

Il Canton Ticino è l'unico Cantone della Confederazione elvetica situato interamente a sud delle Alpi, eccettuando l'alta valle della Reuss. Ha una superficie di 2.812,46 km², pari al 6,8% dell'intera superficie svizzera. Il territorio cantonale è in buona parte delimitato dal confine con l'Italia (provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, di Varese e Como in Lombardia), con la quale confina a est, ovest e sud. A nord-ovest confina con il Canton Vallese, a nord con il Canton Uri, e a nord-est con il Canton Grigioni.

Nel suo territorio è situata l'exclave italiana di Campione d'Italia.

La popolazione complessiva del cantone è di circa 350.000 abitanti. La popolazione straniera rappresenta il 26% della popolazione totale, un tasso leggermente superiore alla media svizzera, che si attesta al 23%. Durante i giorni lavorativi entrano nel territorio cantonale circa 70.000 "frontalieri" (lavoratori italiani, residenti nella fascia di confine, che lavorano in Ticino), i quali rappresentano oltre il 22% della forza lavoro del Cantone.

La città più popolosa è Lugano. Grazie a una serie di aggregazioni con i Comuni della cintura urbana, la sua popolazione è cresciuta fino a quasi 70.000 abitanti. Le altre città principali sono Bellinzona, che è la capitale amministrativa in cui ha pure sede il Governo cantonale, Locarno e Mendrisio. Di dimensioni inferiori (sotto i 10.000 abitanti) ma con una rilevanza regionale non trascurabile sono i borghi di Airolo, Biasca, Faido e Giubiasco nel Ticino Settentrionale, e Chiasso nel Ticino Meridionale.

I principali comuni ticinesi:

Stemma	Comune	Abitanti	Superficie in km²	Abitanti/km²	Distretto
	Lugano	68 677	75,8	906	Lugano
	Bellinzona	18 690	19,15	976	Bellinzona
	Locarno	16 334	19,27	848	Locarno
	Mendrisio	15 562	32,01	486	Mendrisio

Stemma	Comune	Abitanti	Superficie in km²	Abitanti/ km²	Distretto
	Giubiasco	8 751	6,23	1 405	Bellinzona
	Chiasso	8 363	5,33	1 569	Mendrisio
	Minusio	7 359	5,85	1 258	Locarno
	Losone	6 550	9,53	687	Locarno
	Capriasca	6 542	36,35	180	Lugano
	Massagno	6 121	0,73	8 385	Lugano

Il potere esecutivo cantonale prende il nome di Consiglio di Stato. È composto da cinque membri eletti direttamente dal popolo in un unico circondario, con sistema proporzionale, che restano in carica per una legislatura di 4 anni. All'interno del consesso vengono nominati a rotazione un presidente e un vicepresidente, con funzioni di rappresentanza, che rimangono in carica per un anno. Il Parlamento cantonale è il Gran Consiglio, composto di 90 membri anch'essi eletti in votazione popolare e in carica per quattro anni.

Al vertice del potere giudiziario c'è il Tribunale di appello che tramite le sue Corti decide in ultima istanza (di regola in secondo grado) quasi tutte le controversie civili, penali e amministrative.

Oltre a eleggere Governo e Parlamento cantonali, il popolo ticinese nomina ogni quattro anni due deputati al Consiglio degli Stati (la camera alta, in cui ogni cantone è rappresentato da due deputati) e otto deputati al Consiglio Nazionale Svizzero (la camera bassa, con deputati proporzionali al numero degli abitanti del cantone).

Territorio del Canton Ticino

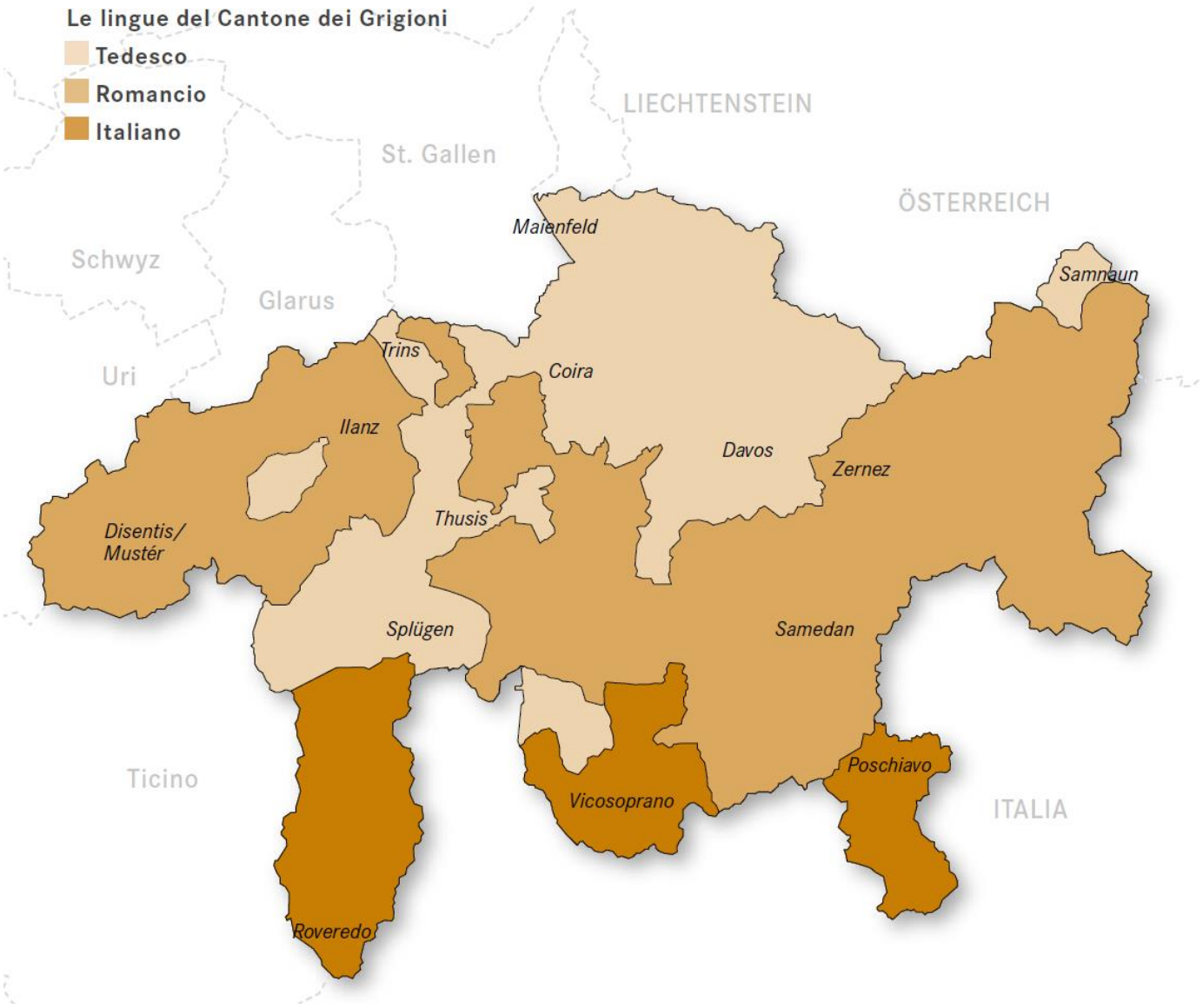


1.5. Cantone dei Grigioni

Il Cantone dei Grigioni, con una superficie di 7.106 km2, è il cantone più grande della Svizzera e comprende 1/6 del territorio svizzero. È anche l'unico cantone ufficialmente trilingue (tedesco, romancio e italiano). Nel Cantone dei Grigioni vivono più di 196.000 abitanti. Di questi, quasi 35.500 sono cittadini stranieri. Circa 35.000 persone vivono nella capitale, Coira, uno dei più antichi insediamenti della Svizzera. Il cantone è suddiviso in 11 distretti, 39 circoli e circa 146 comuni. Il 65% dei comuni hanno meno di 1000 abitanti.

I primi dieci comuni grigionesi per numero di abitanti sono:

Stemma	Comune	Abitanti	Superficie in km²	Distretto
	Coira	34.350	28,09	Plessur
	Davos	11.211	283,98	Prettigovia/Davos
	Landquart	8.498	18,86	Landquart
	Domat/Ems	7.554	24,22	Imboden
	St. Moritz	5.149	28,69	Maloggia
	Scuol	4.682	438,63	Inn
	Ilanz/Glion	4.286	133,48	Surselva
	Klosters-Serneus	3.863	193,12	Prettigovia/Davos
	Poschiavo	3.521	191,01	Bernina
	Arosa	3.301	154,79	Plessur


Le lingue del Cantone dei Grigioni
Tedesco
Romancio
Italiano
LIECHTENSTEIN
St. Gallen
ÖSTERREICH
Schwyz
Glarus
Uri
Ticino
ITALIA
Maienfeld
Samnaun
Trins
Coira
Ilanz
Davos
Zernez
Thusis
Disentis/
Mustér
Splügen
Samedan
Poschiavo
Vicosoprano
Roveredo

1.6. Insubria

L'Insubria, tralasciando le origini storiche, in epoca contemporanea può essere identificata con il territorio delle province italiane di Varese, Como, Verbano Cusio Ossola, Lecco, Novara e il Canton Ticino (Svizzera) riunite nella **Comunità di lavoro transfrontaliera Regio Insubrica** (Euroregione istituita nel 1995).

L'obiettivo comune è la promozione della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei Laghi Prealpini e favorisce la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua. La Regione Insubrica sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso.

Nel segno di un confine che unisce, la Regio Insubrica si offre, nel rispetto delle competenze istituzionali dei suoi membri, come uno strumento giovane e flessibile di management strategico del territorio. Essa invita i suoi attori a superare le logiche localistiche, senza misconoscere le differenze che sono fonte di arricchimento, e a cooperare nel nome di quanto unisce questo territorio. La Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare al territorio insubrico anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa.



1.7. Campione d’Italia

Campione d'Italia è un comune italiano di circa 2000 abitanti della provincia di Como e costituisce un'exclave italiana nel territorio del Canton Ticino (Svizzera); si trova sul lago di Lugano ed è divisa dall'Italia dalle Alpi svizzere.

Il comune è fortemente integrato dal punto di vista economico con la Svizzera: si utilizza sia l'Euro che il Franco Svizzero, fa parte della rete telefonica svizzera, appartiene ai sistemi postali elvetico (CH-6911) ed italiano (I-22060). Campione è sottoposto al regime doganale elvetico e ai fini IVA non fa parte del territorio italiano. Le targhe automobilistiche sono svizzere (TI) e non italiane. Le patenti nautiche ottenute a Campione hanno valore in Italia e in tutto il Canton Ticino.

Campione d'Italia ha la particolarità di essere un'exclave separata dal territorio italiano da un lago: non è possibile raggiungere l'Italia da Campione attraversando il lago di Lugano senza passare nelle acque territoriali svizzere, infatti l'Italia con il decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72 regola il proprio settore lacustre e lo definisce come acque italiane del lago di Lugano in regime di zona extradoganale, comportando la non applicazione della normativa doganale italiana in fatto di IVA al 22% e altre accise.

Su richiesta dell'Italia il parlamento europeo ha approvato il 2 ottobre 2018 la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

La proposta prevede che dal 2019 il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione e nel territorio dell'Unione cui si applica la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise ("la direttiva sulle accise"). L'ubicazione geografica dei due territori, exclave italiane in territorio elvetico, ne ha giustificato sotto il profilo storico l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione, l'Italia considera tuttavia che tale esclusione non sia più necessaria, in particolare per il motivo che la Svizzera desidera ora includerle nel proprio territorio doganale. L'Italia ha chiesto pertanto che i due territori siano inseriti nell'ambito d'applicazione del territorio doganale dell'Unione e nel territorio dell'Unione cui si applica la direttiva sulle accise.

È importante rilevare, tuttavia, che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell’IVA, in quanto ritiene che ciò sia essenziale

per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia, attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera. Tale proposta richiede pertanto solo una modifica formale della direttiva IVA, che consiste nel trasferire la denominazione dei due territori dall'articolo 6, paragrafo 2 (territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA) all'articolo 6, paragrafo 1 (territori che fanno parte del territorio doganale dell'Unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA).

Campione d'Italia è assoggettato ad una imposizione fiscale particolare (si veda apposito capitolo).

La sicurezza a Campione d'Italia è garantita dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale. È presente anche la Protezione Civile Italiana.



CAPITOLO 2 - Regole per operare in Svizzera

Le opportunità offerte dalla collaborazione transfrontaliera e dai rispettivi mercati di riferimento (Italia e Svizzera) impongono agli operatori economici di definire e scegliere la miglior strategia e forma per svolgere la propria attività sul territorio "comune".

Le regole e la prassi ormai consolidata di fatto portano a scegliere una delle seguenti forme:

- Presenza indiretta sul mercato gestito direttamente dall'Italia con spostamenti, anche quotidiani, per la fornitura di beni e servizi;

- Presenza diretta mediante l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali (subsidiary) o succursali (branch-stabili organizzazioni).

Gran parte delle aziende, specialmente di medie e piccole dimensioni, scelgono di operare direttamente dall'Italia fornendo beni e servizi.

2.1. Presenza indiretta con fornitura di beni e servizi dall'Italia

Con l'applicazione dell'Accordo bilaterale Svizzera/Unione Europea sulla libera circolazione delle persone si è attivata una progressiva apertura del mercato del lavoro in Svizzera.

Hanno diritto alla libera circolazione sia le persone che esercitano un'attività lavorativa (dipendenti o autonomi) sia le persone che non esercitano un'attività lucrativa ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere all'assistenza sociale.

Anche se con gli accordi bilaterali è stata introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

− alla dogana continuano ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;

− strumenti ed attrezzature per l'esercizio delle prestazioni devono essere accompagnati dal CARNET ATA, rilasciato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'impresa;

− sulle merci che vengono trasportate dall'UE in Svizzera e viceversa è applicata IVA svizzera;

Di seguito verranno trattate le problematiche relative a coloro che esercitano un'attività lucrativa, in particolare riferite a:

- prestatori di servizio indipendenti;
- lavoratori distaccati

2.1.1. Prestatori di servizio indipendenti

Sono considerati prestatori di servizio indipendenti imprese o persone singole con sede o domicilio in uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, che nel quadro di un'attività lucrativa indipendente (cioè priva di un rapporto di subordinazione) forniscono una prestazione di servizio transfrontaliera in Svizzera.

Criteri di verifica attività indipendente

Criterio	Attività lucrativa indipendente	Attività lucrativa dipendente
Accordo contrattuale	L'imprenditore/mandatario deve al committente/mandante un'opera o lo svolgimento di un'attività.	Il lavoratore mette la propria forza di lavoro a disposizione del datore di lavoro.
Criterio «organizzazione del lavoro»	**Sostanziale libertà di determinare quando, come e dove lavorare**	**Riguardo alla prestazione lavorativa, il partner contrattuale decide l'orario[13] e il luogo di lavoro del lavoratore** (obbligo di presentarsi regolarmente sul posto di lavoro, piani di lavoro, contenuto dell'attività); **obbligo di essere costantemente a disposizione.**
	Nessun inserimento nell'organizzazione aziendale del partner contrattuale	**Inserimento nell'organizzazione aziendale del partner contrattuale, malgrado una libertà organizzativa talvolta notevole** (uso di attrezzature e apparecchi dell'azienda, collaborazione stretta e continua con altri collaboratori del partner contrattuale).
	Nessun rapporto di subordinazione e di norma nessun obbligo di rendiconto al superiore	**Obbligo di rendiconto nei confronti del partner contrattuale sull'attività e sull'impiego del tempo e dei mezzi**
	Nessun divieto di concorrenza	Divieto di concorrenza

Criterio	Attività lucrativa indipendente	Attività lucrativa dipendente
Criterio «dipendenza economica»	Esecuzione regolare di mandati/contratti di appalto a proprio nome, per proprio conto e per clienti di propria scelta	Esecuzione di mandati/contratti di appalto a nome del partner contrattuale, attribuzione di clienti e partner da parte del partner contrattuale
	Mandati di più partner contrattuali	Un'attività duratura ed essenzialmente (maggior parte delle entrate da lavoro) per un unico partner contrattuale è segno di un rapporto di dipendenza; esteriormente, l'attività corrisponde all'attività che il collaboratore esercitava in precedenza per lo stesso partner contrattuale nell'ambito di un rapporto di lavoro.
	Assunzione dell'intero rischio economico	Nessun rischio imprenditoriale, nessun apporto di capitale, nessun investimento essenziale
	Responsabilità contrattuale per i danni con tutte le conseguenze giuridiche	Di norma nessuna responsabilità nei confronti dei clienti per eventuali danni durante l'attività
	Stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile per imprese, di un'assicurazione contro gli infortuni ed eventualmente di un'assicurazione auto per i veicoli commerciali	Assicurazioni obbligatorie, diritto al salario in caso di malattia, vacanze pagate, retribuzione separata delle spese
	Rappresentanza dell'azienda con il proprio nome, indirizzo professionale, relazione bancaria, logo e iscrizione nel registro di commercio	Rappresentanza del nome della ditta e indirizzo professionale del partner contrattuale
	Azioni pubblicitarie a proprio nome e a proprie spese	Azioni pubblicitarie a nome e a spese del partner contrattuale
	Affiliazione a un'associazione professionale o di categoria	Nessuna affiliazione a un'associazione professionale o di categoria

2.1.1.1. Notifica degli indipendenti

Sottostanno all'obbligo di notifica i prestatori di servizio indipendenti non soggetti ad autorizzazione, ossia i cittadini provenienti dall'UE-25/AELS (Italia ad esempio) che forniscono una prestazione per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile per azienda.

Nello specifico è considerato prestatore di servizio indipendente unicamente il titolare di una ditta individuale. Quindi tutti gli altri lavoratori (ad esempio soci di snc, srl, Società Cooperativa, spa…) sono da notificare in qualità di dipendenti distaccati.

I prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo. In particolare, in occasione di un controllo sul posto, devono presentare i seguenti documenti:

- una copia stampata della conferma della notifica o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;

- il modulo A1 rilasciato dall'INPS;

- una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

Qualora non siano forniti i documenti sopra indicati potrà essere inflitta una sanzione fino a 5.000 franchi, nonché un divieto di continuare i lavori.

Qualora fosse necessario potrebbero essere richiesti i seguenti documenti:

-iscrizione a un albo professionale;

- elenco di clienti (numero di clienti);

- disponibilità di strumenti professionali (veicolo proprio, attrezzature proprie ecc.)

- materiale di presentazione personalizzata (pubblicità, corrispondenza)

- partita IVA

- documenti vari utili a provare l'attività indipendente.

Sostanzialmente, la notifica va effettuata *on-line* per mezzo dell'apposito sito web:

http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Nei settori detti generali non è previsto un obbligo di notifica per le persone che effettuano una prestazione di servizi in Svizzera la cui durata è inferiore a otto giorni per anno civile.

Nei settori specifici (edilizia, compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, paesaggismo, settore alberghiero, della ristorazione e della pulizia industriale e domestica, della sorveglianza e della sicurezza, del commercio ambulante e del settore a luci rosse) l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno, a prescindere dalla durata dell'attività. La notifica dev'essere effettuata almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività.

Vanno osservate le disposizioni in materia di polizia del commercio. Nelle professioni regolamentate (medico, infermiere, architetto ecc.) bisogna che il diploma sia riconosciuto.

Le prestazioni di servizi che oltrepassano la durata di 90 giorni lavorativi per anno civile sottostanno all'obbligo del permesso. I permessi sono contingentati. Per il trattamento delle rispettive domande si applica il diritto nazionale. L'autorità cantonale dispone di un potere discrezionale per quanto concerne il rilascio dei permessi. Non esiste un diritto all'ottenimento di un permesso.

Sono inoltre soggetti all'obbligo d'autorizzazione i lavoratori indipendenti provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania che svolgono un'attività in uno dei seguenti quattro settori specifici: edilizia, genio civile e rami accessori dell'edilizia, servizi connessi all'orticultura, pulizia industriale, servizi di sorveglianza e di sicurezza.

Le condizioni lavorative e salariali minime non vanno applicate agli indipendenti. Questi, però, devono poter apportare, su richiesta, la prova della loro indipendenza (vedi sopra).

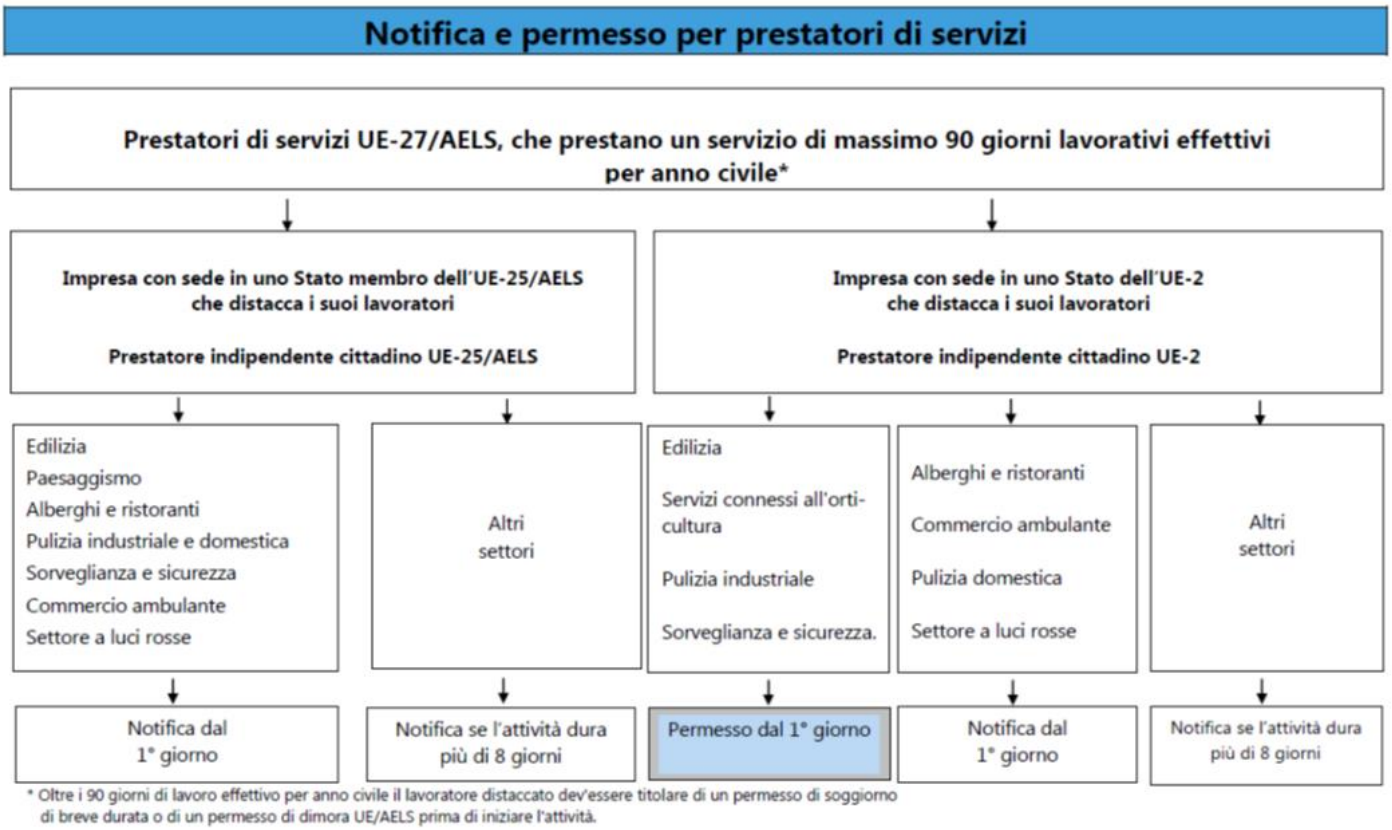
In via eccezionale, la notifica può avvenire in procedura convenzionale, per posta o telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego. Non è ammessa la notifica per posta elettronica.

Si raccomanda di effettuare la notifica per via convenzionale unicamente qualora motivi tecnici rendano impossibile la notifica on line. Il modulo che fa al caso, compilato in maniera esatta e completa, va inoltrato per posta o per telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego.

L'autorità preposta al mercato del lavoro verifica la notifica. Dietro richiesta esplicita del datore di lavoro, essa emana una conferma della notifica sottostante a tassa (25 franchi per notifica).

Solo per le prestazioni effettuate in Canton Ticino la notifica va effettuata al seguente ufficio:

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro
Bellinzona, Quartiere Piazza - Via Lugano 4 -6501 Bellinzona
Tel.: 0041 (0)91 814 73 91 Fax: 0041 (0)91 814 73 99
Mail: dfe-usml@ti.ch sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro



2.1.2 Lavoratori distaccati

I lavoratori distaccati sono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una ditta con sede nell'Unione Europea nel contesto di un rapporto di subordinazione al fine di fornire una prestazione di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d'appalto).
Si parla di distacco di lavoratori quando un datore di lavoro invia una parte dei suoi lavoratori per effettuare, a suo nome e per proprio conto, una prestazione lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede e nel quale i lavoratori forniscono

abitualmente la loro prestazione lavorativa. I lavoratori distaccati restano soggetti al contratto stipulato con il loro datore di lavoro e ai sistemi di sicurezza sociale del Paese d'origine.

La Svizzera ha introdotto apposite misure di accompagnamento allo scopo di proteggere le persone esercitanti un'attività lucrativa dal rischio di dumping sociale e salariale. Ciò permette alle autorità competenti di effettuare dei controlli in merito alle condizioni lavorative e salariali minime o usuali nonché di adottare provvedimenti utili in caso di abusi constatati.

Queste regole si applicano ai lavoratori distaccati di qualsiasi cittadinanza, il cui datore di lavoro ha sede in uno Stato membro dell'UE-25/AELS (regole speciali disciplinano la notifica dei cittadini dell'UE-2). I cittadini di Stati terzi distaccati da una ditta con sede nell'UE/AELS devono essere ammessi da almeno 12 mesi in uno Stato membro dell'UE/AELS.

La legge sui lavoratori distaccati obbliga un datore di lavoro straniero che invia in Svizzera i suoi lavoratori, ad osservare le condizioni lavorative e salariali (retribuzione minima, periodi di lavoro e di riposo, durata minima delle vacanze, sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro, tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani, non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo), previste da leggi federali, ordinanze emanate dal Consiglio federale, contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati d'obbligatorietà generale nonché da contratti normali di lavoro (CNL).

Nei rami e nelle professioni in cui non vi sono salari minimi vincolanti vanno rispettati, in linea di principio, i salari usuali per il luogo, la professione o il ramo. Le Commissioni tripartite sono incaricate di sorvegliare il mercato del lavoro in proposito.

Per contratto collettivo di lavoro (CCL) s'intende un contratto stipulato fra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. Conferendo a un CCL l'obbligatorietà generale, il suo campo d'applicazione viene esteso a tutti i lavoratori e datori di lavoro del ramo economico in questione. Nei decreti che conferiscono il carattere obbligatorio generale a un CCL sono contenute le indicazioni relative al campo d'applicazione territoriale, al ramo economico e ai lavoratori ai quali si riferiscono le disposizioni del CCL in questione.

Differenza tra distacco di lavoratori e fornitura di personale a prestito

Si parla di fornitura di personale a prestito quando un datore di lavoro mette a disposizione di terzi per una prestazione di lavoro i propri dipendenti. Rispetto a quest'ultimi, l'impresa acquisitrice esercita pieni poteri direttivi. Contrariamente ai lavoratori distaccati, il personale a prestito non agisce in nome e per conto del proprio datore di lavoro.

La fornitura di personale a prestito come pure il collocamento dall'estero sono vietati.

I seguenti attori operano su mandato delle autorità e sono autorizzati ad emanare prescrizioni vincolanti per i datori di lavoro:

- **Le Commissioni paritetiche CP** verificano il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Esse sono composte di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

- **Le Commissioni tripartite CT** hanno il compito di impedire che un eventuale dumping salariale si produca nei rami in cui non vi sono contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale. Esse sono composte da rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ci sono Commissioni tripartite cantonali e una Commissione tripartita federale. Nel quadro del distacco di lavoratori stranieri, le Commissioni tripartite verificano il rispetto dei contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori.

- **Gli Ispettorati cantonali del lavoro** verificano l'osservanza delle prescrizioni relative alla tutela della salute sul posto di lavoro nonché agli orari di lavoro e al tempo di riposo.

- **L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva** sorveglia l'applicazione delle prescrizioni relative alla tutela della salute completando le attività degli Ispettorati cantonali del lavoro.

- **La Segreteria di Stato dell'economia SECO** sorveglia l'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati. Inoltre spetta a lei il compito di vigilare sulle CP e sulle CT.

- **La Segreteria di Stato della migrazione SEM** è l'autorità competente della Confederazione in materia di diritto degli stranieri.

Alle autorità cantonali di polizia degli stranieri e preposte al mercato del lavoro compete l'esecuzione del diritto degli stranieri. A loro vanno inoltrate le domande per l'ottenimento di un permesso di soggiorno o di lavoro nel caso di distacchi di lavoratori provenienti dall'UE oppure (a partire dal primo giorno) da Stati terzi per prestazioni di durata superiore a 90 giorni.

Nell'ambito dei controlli, l'Associazione interprofessionale di controllo e l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro possono richiedere in particolare alle ditte la copia delle buste paga dei dipendenti per l'attività svolta in Svizzera e la copia della fattura emessa con l'indicazione delle ore lavorate e il costo della manodopera impiegata (soci e dipendenti salariati).

2.1.2.1. Obblighi nei confronti dei lavoratori

I datori di lavoro stranieri devono garantire ai loro lavoratori distaccati in Svizzera almeno le condizioni lavorative prescritte dalla legge sui lavoratori distaccati.
In linea di principio, i diritti e gli obblighi reciproci sono disciplinati dal diritto dello Stato di provenienza, sempreché non sia stato scelto un altro diritto. Le prescrizioni previste da questo ordinamento giuridico sono applicabili anche se, rispetto alla normativa svizzera in materia di tutela minima, le disposizioni sulla protezione dei lavoratori sono più severe.

La tutela minima garantita dalla legge sui lavoratori distaccati riguarda in particolare i seguenti ambiti:

- retribuzione minima;
- periodi di lavoro e di riposo,
- durata minima delle vacanze,
- sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro,
- tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani: (art. 1 – 5 LL, art. 29 segg. LL, art. 60 segg. OLL 1, ordinanza sulla protezione della maternità, ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, ordinanza sui lavori pericolosi per i giovani), Codice delle obbligazioni (art. 329e, 329f e art. 336c cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3 CO),
- non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo (art. 8 Cost, , LPar).

2.1.2.2. Retribuzione minima

Nel rispetto degli accordi bilaterali UE-Confederazione Elvetica, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai lavoratori dipendenti mandati in trasferta in territorio svizzero un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dalla "contrattazione svizzera" per i «lavoratori svizzeri».

A tali lavoratori distaccati si deve applicare (per le ore prestare in Svizzera) la retribuzione prevista dal CCL elvetico.

Per il calcolo della retribuzione da corrispondere, si può consultare il sito www.distacco.ch.

Gli ispettori svizzeri chiedono che venga riconosciuta la retribuzione svizzera, maggiorata anche di ferie, festività e tredicesima.

La maggiorazione retributiva comporta anche il riconoscimento delle ore di viaggio, dell'indennità di trasferta (se spettante), di vitto (se non viene pagato un pasto/cena caldo dalla ditta con possibilità di esibire scontrini/ricevute) e l'eventuale rimborso indennità chilometrica (se il lavoratore dipendente si sposta con il proprio mezzo), cosi come stabilito dal ccl svizzero di riferimento.

Tabella di calcolo secondo la direttiva "Procedura da seguire per il confronto internationale

Indicazioni su ditta, durata dell'impiego e collaboratori	
Ditta che distacca il personale	***ESEMPIO SA***
Durata dell'impiego	***07.04.2014 - 16.04.2014***
Nome, cognome collaboratore / collaboratrice	***Carlo Campionario***

Paese di provenienza (dati in euro)

I dati nei campi gialli corrispondono ad un esempio

Salario di base		15,00	euro all'ora
Durata dell'impiego in giorni		8,00	giorni
Numero di pernottamenti		8,00	pernottamenti
Durata dell'impiego in ore		64,00	ore
di cui lavoro notturno		6,00	ore
supplemento lavoro notturno		5,51	euro all'ora
tempo di viaggio in Svizzera		3,00	ore
Compenso sotto forma die capitale		26,59	euro al mese
Ore lavorative settimanali nel Paese de provenienza		40,00	ore settimanali
Vacanze		30,00	giorni
Giorni festivi		10,00	giorni
Indennità lavoro distaccato		1381,00	euro per la durata dell'impiego
Indennità supplementare		6,32	euro all'ora
13a mensilità		80,00	% di un mese di salario
14a mensilità		0,00	% di un mese di salario
Assegno per ferie		0,00	% di un mese di salario
Gratifica natalizia		2600,00	euro all'anno
Salario mensile		2600,00	euro al mese

Svizzera (dati in CHF)

Salario di base		24,25	CHF
Vacanze		20,00	giorni
Giorni festivi		9,00	giorni
13a mensilità		100,00	%
14a mensilià		0,00	%
supplemento lavoro notturno	25%		%
Tasso di cambio	ottobre 2015	1,1006	CHF/euro
Importo forfetario per l'alloggio		150,00	CHF
Importo forfetario per il vitto		40,00	CHF

Confronto salario orario

	Retribuzione effettiva nel Paese di provenienza		*Retribuzione preventivata in Svizzera*	
	CHF	euro	euro	CHF
Salario di base	16,51	15,00	22,03	24,25
Compenso sotto forma die capitale	0,17	0,15		
Indennità di vacanza	2,18	1,98	1,84	2,02
Indennità festiva	0,67	0,61	0,79	0,87
13a mensilità	1,30	1,18	2,05	2,26
14a mensilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegno per ferie	0,00	0,00		
Gratifica natalizia	1,63	1,48		
Indennità supplementare	6,96	6,32		
Indennità lavoro distaccato	0,00	0,00		
Salario orario lordo	**29,40**	**26,72**	**26,71**	**29,40**

	CHF	euro
Differenza salario orario lordo	**0,00**	0,00

Confronto salario orario - Lavoro notturno:

	Restribuzione effettiva nel Paese di provenienza		*Retribuzione preventivata in Svizzera*	
Salario di base	16,51	15,00	22,03	24,25
Supplemento lavoro notturno	6,06	5,51	5,51	6,06
Compensato sotto forma die capitale	0,17	0,15		
Indennità di vacanza	2,18	1,98	1,84	2,02
Indennità festiva	0,67	0,61	0,79	0,87
13a mensilità	1,30	1,18	2,05	2,26
14a mensilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegno per ferie	0,00	0,00		
Gratifica natalizia	1,63	1,48		
Indennità supplementare	6,96	6,32		
Indennità lavoro distaccato	0,00	0,00		
Salario orario lordo	**35,47**	**32,23**	**32,22**	**35,46**

	CHF	euro
Differenza salario orario lordo - lavoro di notturno	**0,00**	0,00

	CHF	euro
Differenza totali	**0,07**	0,07

2.1.2.3. Durata del lavoro

Per durata del lavoro si intendono le ore giornaliere, mensili o annuali in cui il lavoratore è al servizio del datore di lavoro. La durata deve essere determinata o almeno determinabile. A tal fine ci si basa sui contratti individuali, normali o collettivi o sugli orari usuali nell'azienda. La durata del lavoro deve tuttavia essere pianificata nel rispetto delle disposizioni imperative della legge sul lavoro in materia di protezione. Vanno rispettate segnatamente le disposizioni concernenti la durata massima della settimana lavorativa, il lavoro diurno, serale, notturno e domenicale nonché i giorni liberi e le pause.

2.1.2.4 Ore supplementari

Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano la durata del lavoro convenuta, usuale oppure stabilita mediante contratto normale di lavoro o contratto collettivo di lavoro.

Il datore di lavoro deve compensare le ore supplementari con un congedo di durata almeno equivalente (se entrambe le parti sono d'accordo), oppure è tenuto a versare al lavoratore un supplemento del 25 per cento in aggiunta al salario normale (anche su richiesta di una sola parte).

2.1.2.5 Lavoro straordinario

La nozione di lavoro straordinario deriva dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (diritto pubblico del lavoro). Per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, la legge sul lavoro prevede, in linea di principio, una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e per tutti gli altri lavoratori di 50 ore. Entro certi limiti e in determinati casi, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata. In virtù della legge sul lavoro, le ore che eccedono la durata massima della settimana lavorativa sono considerate lavoro straordinario. Analogamente alle ore supplementari, il lavoro straordinario può essere compensato, con il consenso del datore di lavoro ed entro un periodo adeguato, mediante congedo equivalente altrimenti il datore di lavoro deve accordare, in linea di principio, un supplemento minimo del 25 per cento in aggiunta al salario normale. A differenza della regolamentazione concernente le ore

supplementari, la presente regolamentazione dei salari è imperativa e conferisce al lavoratore un corrispondente diritto nei confronti del datore di lavoro.

2.1.2.6 Pause e registrazione delle ore di presenza

Le pause sono interruzioni del lavoro da dedicare al riposo, all'alimentazione e al tempo libero. Durante le pause è consentito lasciare il luogo di lavoro.

Durata del lavoro	Pausa (minima)
più di 5,5 ore	1/4 ora
più di 7 ore	1/2 ora
più di 9 ore	1 ora

Le pause devono essere concesse in modo da dividere a metà la giornata lavorativa. Le pause superiori a 1 ora possono essere frazionate. La pausa principale a metà giornata deve durare almeno mezz'ora.

Per la durata del lavoro e del riposo così come per le pause vige l'obbligo di registrazione oraria. Il datore di lavoro deve registrare ogni giorno per ogni collaboratore i seguenti dati: inizio del lavoro, fine del lavoro, orari e durata delle pause di mezz'ora o più lunghe. I documenti relativi a tali registrazioni devono essere conservati per 5 anni.

Registro giornaliero ore presenza sul cantiere

Nome dipendente	data	Nome cantiere
Arrivo in dogana	ore	
Arrivo in cantiere	ore	
Sospensione lavoro pausa pranzo	ore	
Ripresa lavoro dopo pranzo	ore	
Termine lavoro in cantiere	ore	
Arrivo in dogana	ore	
Firma dipendente		

2.1.2.7 Giorni lavorativi e domeniche

I giorni compresi tra il lunedì e il sabato sono considerati giorni lavorativi. La domenica è considerata, in linea di principio, giorno non lavorativo, dunque il lavoro domenicale è soggetto ad autorizzazione (ulteriori informazioni alla voce Permessi).

2.1.2.8 Lavoro diurno e serale

Il lavoro diurno e quello serale non richiedono alcuna autorizzazione. L'intervallo del lavoro diurno e serale dell'azienda può essere anticipato o posticipato fino a un massimo di 1 ora con il consenso del lavoratore. Il lavoro diurno e serale svolto dal lavoratore deve essere compreso in uno spazio di 14 ore incluse le pause (massimo 12,5 ore di lavoro effettivo).

2.1.2.9 Permessi

Il lavoro notturno e quello domenicale sono, salvo deroga prevista dall'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, soggetti ad autorizzazione. Eventuali deroghe riguardano le imprese per le quali il lavoro notturno o domenicale è indispensabile come, ad esempio, centrali elettriche, chioschi, panetterie, campeggi o società televisive. I permessi temporanei (ad es. di 3 mesi) vengono rilasciati dai Cantoni mentre i permessi di lunga durata (ad es. di diversi anni) dalla Confederazione (SECO).

2.1.2.10 Durata minima delle vacanze

La legge prevede, per ogni anno di lavoro, un periodo minimo di vacanze di 5 settimane per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti e di 4 settimane per tutti gli altri lavoratori (art. 329a e 329c CO). Almeno 2 di queste settimane devono essere consecutive. Un contratto di lavoro individuale o un CNL o CCL eventualmente applicabili possono concedere un diritto alle vacanze più esteso.

La legge sul lavoro (LL) e le ordinanze pertinenti (OLL 1 – 5) nonché la legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) contengono le regolamentazioni in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro. La legge sul lavoro disciplina la tutela generale della salute (senza la profilassi delle malattie professionali), l’approvazione dei piani, la durata del lavoro e la protezione speciale dei giovani, delle donne incinte e delle madri che allattano. La legge sull’assicurazione contro gli infortuni contiene (accanto all’assicurazione contro gli infortuni) regole sulla sicurezza nel lavoro (prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali).

L’esecuzione della legge sul lavoro è affidata essenzialmente agli Ispettorati cantonali del lavoro e in parte alla SECO. L’esecuzione della legge contro gli infortuni è ripartita tra l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), i Cantoni e la SECO. Questi organi esecutivi effettuano visite di controllo e verificano il rispetto delle disposizioni contenute in queste leggi. Per i lavori di costruzione valgono regole particolari (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

2.1.2.11 Assicurazioni sociali e modello A1 Inps

In linea di principio, una persona esercitante un’attività lucrativa è assicurata nello Stato in cui lavora. I lavoratori distaccati in un altro Stato, rimangono assoggettati alle prescrizioni legali del Paese d’invio, se la durata presumibile dell’attività esercitata non supera i 12 mesi e se questi lavoratori non devono sostituirne altri il cui distacco è giunto a termine.

All’ ingresso in territorio elvetico è fatto obbligo ai titolari, soci e dipendenti essere in possesso del modello INPS A1 (attestazione dell’esistenza di una posizione contributiva INPS, evitando quindi che le autorità svizzere richiedano la contribuzione alla loro AVS).

E’ altresì consigliabile recarsi in Svizzera essendo sempre muniti della tessera sanitaria così come di valutare la sottoscrizione di una polizza assicurativa privata contro gli infortuni.

2.1.2.12 Notifica dei distaccati

In linea di massima valgono le medesime osservazioni e adempimenti previste per gli indipendenti (vedi paragrafo precedente).

La procedura di notifica è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile.

Nell’edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende e economie domestiche, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse e nel paesaggismo (giardinaggio) la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dell’attività lucrativa.

La notifica incombe alla ditta estera mediante un apposito modulo unitario valido per tutta la Svizzera e deve essere effettuata via internet, il che permette la registrazione diretta nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

La notifica deve essere eseguita nel modo corretto, quindi devono essere indicati i giorni effettivi di lavoro. La durata massima del soggiorno è di 90 giorni lavorativi per anno civile. Ciò significa che una ditta può distaccare, per l'esecuzione di mandati, uno o più dipendenti presso clienti, purché non si superino in totale 90 giorni lavorativi per anno civile.

Alle ditte estere che distaccano dei lavoratori in Svizzera l'autorità federale raccomanda di eseguire la notifica web (gratuita). Per contro, non è possibile effettuare la notifica via e-mail, ma eventualmente per posta o per fax con il pertinente modulo scaricabile in formato PDF.
L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro evade le pratiche di notifica effettuate in rete e inoltra una e-mail al mittente. La risposta può consistere in una conferma di ricezione della notifica o in un suo rifiuto.

Se la notifica viene effettuata nel rispetto del termine degli otto giorni e completa di tutte le informazioni necessarie, l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro inoltrerà una conferma. La conferma di ricezione riporta il seguente testo standard:

> "Questo attestato conferma l'avvenuta notifica giusta le indicazioni summenzionate. Per contro, questa conferma non rappresenta un'approvazione per un'eventuale deroga ai termini di notifica. Vogliate inoltre osservare eventuali indicazioni su questa conferma. Infrazioni alla procedura possono essere sanzionate.
> Sono fatte salve le prescrizioni della polizia economica, sanitaria e del commercio, nonché altri obblighi legati all'esercizio della professione."

Le persone soggette all'obbligo di notifica ricevono una conferma di ricezione della notifica anche in caso di inoltro alle autorità cantonali competenti in violazione del termine di notifica o solo dopo l'inizio dell'impiego. Il testo redatto dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro contiene la seguente indicazione (inserita nel campo di testo libero):

> "L'annuncio è stato presentato in violazione del termine di notifica di otto giorni. Scriva subito all'indirizzo di posta elettronica dfe-usml@ti.ch,

facendo riferimento alla notifica già inoltrata, e posticipi la data di inizio dell'impiego. In caso contrario potrà essere soggetto a sanzioni relative all'infrazione all'obbligo di notifica."

Per aggiungere eventuali informazioni, occorre utilizzare il campo di testo libero.

In caso di ricorso alla comunicazione urgente, la comunicazione dell'avvenuta approvazione o rifiuto sarà inserita nel campo di testo libero.

In caso di notifica incompleta o errata da parte del datore di lavoro o di prestatori di servizio indipendenti, o in caso di attività soggette ad autorizzazione, l'accettazione della notifica viene rifiutata.

In caso di notifica parzialmente incompleta, si effettuano i dovuti accertamenti. In caso di mancata comunicazione dei dati necessari da parte del richiedente o in caso di mancata o errata indicazione dell'indirizzo di contatto, si rifiuta la notifica.

Deroghe al rispetto del termine di otto giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego (procedura nei casi urgenti)

In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della Legge sui lavoratori distaccati, ma al più presto il giorno della notifica.

Il verificarsi di un'urgenza deve essere obbligatoriamente comunicato al momento della notifica dell'impiego.

Il ricorso al caso urgente deve essere motivato nella notifica stessa.

La validità del ricorso al caso urgente viene riconosciuta in caso siano soddisfatte complessivamente le seguenti condizioni:

- la prestazione lavorativa prevede la riparazione di un imprevedibile danno occorso e ha per obiettivo quello di evitare ulteriori danni;
- la prestazione lavorativa ha inizio immediato, ma al più tardi 3 giorni civili (domeniche e festività incluse) dopo l'insorgere del danno.

In particolare, si può fare ricorso alla necessità di avviare l'attività lavorativa eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della Legge sui lavoratori distaccati, nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:

- è necessario ripristinare macchine da lavoro, apparecchi, impianti di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento di un'impresa, a seguito di gravi guasti o danni;
- è necessario riparare o sistemare guasti agli impianti dovuti a effetti immediati di forza maggiore;
- è necessario riparare o evitare guasti causati all'approvvigionamento elettrico, idrico e al riscaldamento, e guasti al trasporto pubblico o privato;
- è necessario svolgere attività improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza di persone e animali, e per scongiurare il rischio di danni all'ambiente.
- posticipo del termine di consegna di un lavoro dovuto a fattori meteorologici in determinati rami di attività (es: cambio repentino delle condizioni meteorologiche come un brusco calo della temperatura dopo un periodo di caldo prolungato). I lavori previsti dall'impiego sono eseguibili solo in condizioni meteorologiche favorevoli e, nonostante i provvedimenti presi, non sarebbe sostenibile il loro trasferimento per ragioni tecniche ed economiche (per esempio il riempimento di fughe di vario tipo in caso di freddo intenso).

Un mandato per l'esecuzione di lavori a breve scadenza, una pianificazione lacunosa o la mancata notifica tempestiva dell'impiego non sono considerati casi urgenti, anche se sussiste il rischio che si verifichino i suddetti danni o guasti.

Notifica di diversi mandati e impieghi
Ogni mandato e luogo d'impiego va notificato a parte.

È tuttavia ammessa un'unica notifica se:

- sono necessari più soggiorni nel medesimo luogo di impiego per eseguire un mandato per lo stesso mandante. Occorre indicare le date dei diversi impieghi;
- il lavoro è effettuato senza interruzioni nel medesimo luogo d'impiego.

In via eccezionale è ammessa un'unica notifica se:

- sono necessari più soggiorni in diversi luoghi di impiego per eseguire più mandati relativi a lavori di manutenzione e servizio post vendita per lo stesso mandante. Vanno indicati i giorni lavorativi per i singoli mandati e il primo luogo d'impiego. Questa clausola comprende per esempio i lavori di montaggio di linee elettriche e di condotte o i lavori di montaggio connessi alla costruzione di strade o ferrovie (ad esempio montaggio di dispositivi di sicurezza su un tratto autostradale).

Come effettuare modifiche sull'avvenuta notifica

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno emanato all'indirizzo delle autorità cantonali competenti delle nuove istruzioni in materia di procedura di notifica per prestazioni di servizio della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile, concernenti la modifica di un'avvenuta notifica.
I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno comunicati all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (per il Canton Ticino: dfe-usml@ti.ch), prima dell'inizio dell'impiego.
Se la notifica è stata effettuata on line (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato per e-mail con esplicito riferimento alla notifica già effettuata.

Non si deve eseguire una nuova notifica on-line nei seguenti casi:
- posticipo della data di inizio dell'impiego
- differente durata dell'impiego (riduzione o prolungamento dell'impiego)
- interruzione dei lavori.

È necessario effettuare una nuova notifica on-line per apportare modifiche nei seguenti casi:
- notifica di altri collaboratori (es: in caso di malattia)
- notifica di collaboratori supplementari
- ripresa dei lavori dopo un'interruzione (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica deve essere effettuata prima dell'inizio dell'impiego e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della Legge sui lavoratori distaccati; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

In caso di seguito di lavori o di lavori di manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la ripresa dei lavori deve avvenire comunque nell'arco dei tre mesi a partire dalla conclusione dei primi lavori per lo stesso progetto.

Per le interruzioni di lavori si applicano le stesse condizioni. Se il lavoro dovesse riprendere allo scadere dei tre mesi o in caso di lavori annunciati per un nuovo progetto, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del termine di otto giorni.

Una notifica che ha per oggetto una modifica ulteriore del luogo di impiego comporta un nuovo decorrere del termine di otto giorni.

Se la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri summenzionati.

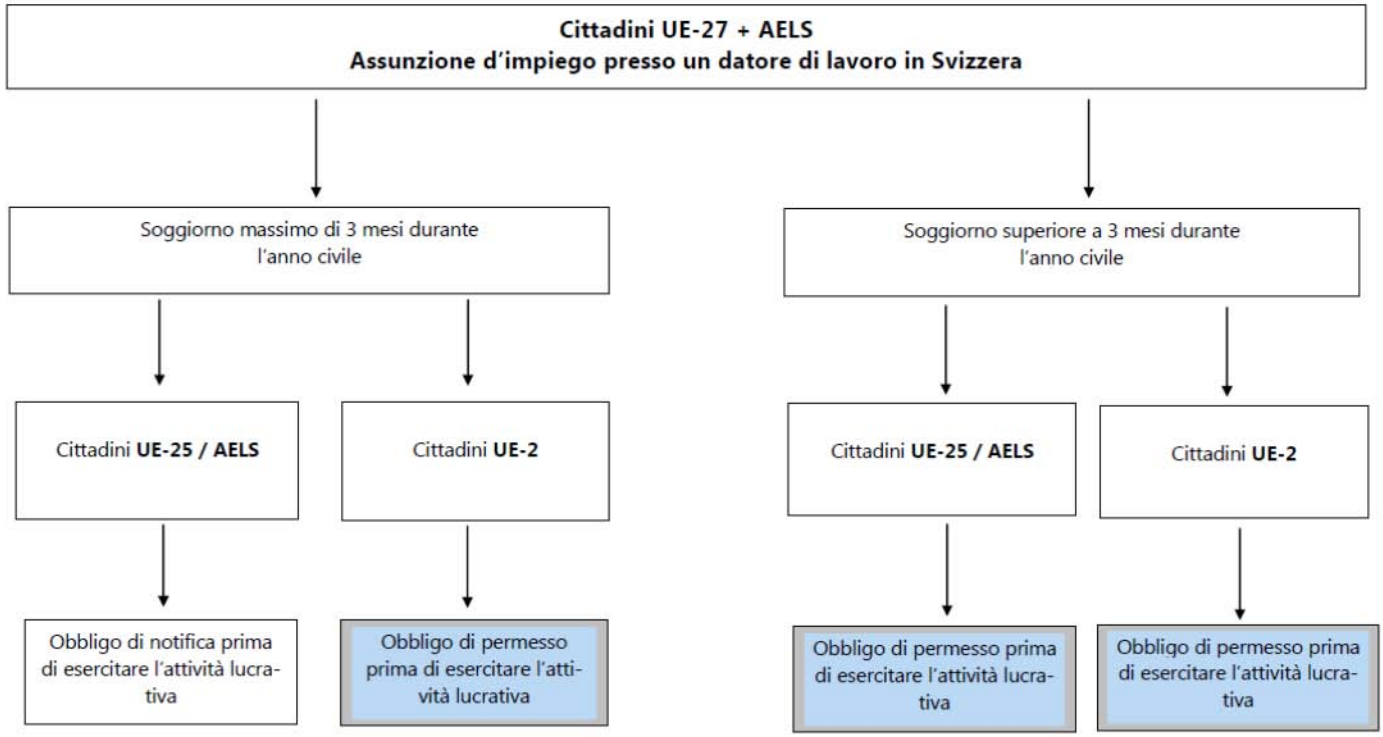
Le modifiche alle notifiche che comportano accrediti per giornate non lavorate (conteggio dei 90 giorni di attività lavorativa) devono essere comunicate al più tardi entro le ore 12.00, affinché la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta in conto per il calcolo dell'accredito. È fatta eccezione invece, a causa della difficoltà di prova, per gli accrediti retroattivi per giornate non lavorate in caso di riduzione dell'impiego.

Persone notificate e giorni di lavoro delle persone notificate secondo il tipo di notifica in Canton Ticino
anno 2015

tipo di notifica	persone notificate	%	Giornate di lavoro delle persone notificate	n. medio giorni di per persona notificata	inc. % persone notificate di imprese con sede in Italia
Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero	11.193	43,8	400.169	36	-
Prestatori di servizio indipendenti (a)	4.548	17,8	98.662	22	79,1
Lavoratori distaccati presso un committente svizzero (b)	9.835	38,5	166.353	17	85,8
Prestatori di servizio indipendenti e lavoratori distaccati (a+b)	**14.383**	**56,3**	**265.015**	**18**	**83,7**
Totale	25.576	100,0	665.184	26	-

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Ustat, ultima modifica: 12.01.2016

Notifica e permesso in caso di assunzione d'impiego in Svizzera



NOTIFICA (SINTESI)

Quali informazioni/documenti sono necessari per notificarsi?

- Per il lavoratore dipendente: ID/passaporto per l'indicazione delle generalità, dati sulle qualifiche professionali e sull'attività in Svizzera.

- Per il datore di lavoro in Svizzera: persona responsabile in grado di fornire informazioni alle autorità.

Lavoratori dipendenti distaccati

- Per i lavoratori dipendenti: ID/passaporto per l'indicazione delle generalità, dati riguardanti il luogo d'impiego e la durata dell'impiego, numero di registrazione presso le assicurazioni sociali nello Stato di domicilio, salario durante l'impiego in Svizzera, dati sulle qualifiche professionali e sull'attività in Svizzera; se il lavoratore distaccato è cittadino croato/di uno Stato terzo anche il permesso di soggiorno nello Stato dal quale è distaccato.

- Indirizzo di contatto in Svizzera: indirizzo impresa, persona di contatto, telefono e/o indirizzo e-mail compresi

- Per l'azienda che effettua il distacco: persona responsabile.

Prestatori di servizi indipendenti

- ID/passaporto per l'indicazione delle generalità del prestatore di servizi indipendente, dati riguardanti l'impresa, dati riguardanti l'attività svolta e l'impiego in Svizzera.

- Indirizzo di contatto in Svizzera: indirizzo impresa, persona di contatto, telefono e/o indirizzo e-mail compresi.

Che cosa dovete osservare?

I datori di lavoro che infrangono le disposizioni imperative della legge sui lavoratori distaccati, segnatamente le disposizioni sull'osservanza dell'obbligo di notifica e delle condizioni salariali e lavorative in Svizzera, sono soggetti a sanzioni. Particolare attenzione va dedicata ai casi seguenti:

Procedura d'urgenza - Deroghe al rispetto del termine di 8 giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego

In caso di distacco di un lavoratore ossia di una prestazione di servizi da parte di un indipendente, il termine di 8 giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego va obbligatoriamente rispettato. In casi urgenti in via eccezionale il lavoro potrà iniziare prima dello scadere del termine di 8 giorni, ma al più presto il giorno della notifica. II verificarsi di un'urgenza deve essere obbligatoriamente motivato e comunicato al momento della notifica dell'impiego (nel modulo di notifica nel campo «Osservazioni»)

La validità del ricorso al caso urgente viene riconosciuta dalle autorità cantonali in caso siano soddisfatte complessivamente le seguenti condizioni:

- la prestazione lavorativa prevede la riparazione di un danno occorso in maniera improvvisa e ha l'obiettivo di evitare ulteriori danni;

- la prestazione lavorativa ha inizio immediato, ma al più tardi tre giorni civili (domeniche e festività incluse) dopo l'insorgere del danno.

Può essere riconosciuta eccezionalmente nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:

- è necessario ripristinare macchine da lavoro, apparecchi, impianti di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento dell'impresa, a seguito di gravi guasti o danni;

- è necessario riparare o sistemare guasti agli impianti dovuti a effetti immediati di forza maggiore;

- è necessario riparare o evitare guasti causati all'approvvigionamento elettrico, idrico e al riscaldamento e malfunzionamenti del trasporto pubblico o privato;

- è necessario svolgere attività indispensabili e improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza di persone o animali e per scongiurare il rischio di danni all'ambiente;

- occorre modificare il termine di consegna di un lavoro dovuto a fattori meteorologici in determinati rami di attività (ad esempio cambio repentino delle condizioni meteorologiche come un brusco calo della temperatura dopo un periodo di caldo prolungato). I lavori previsti dall'impiego sono eseguibili solo in condizioni meteorologiche favorevoli e, nonostante i provvedimenti presi, non sarebbe sostenibile il loro trasferimento per ragioni tecniche ed economiche.

Modifiche ulteriori delle notifiche

I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno notificati senza indugio all'ufficio cantonale competente, al più tardi prima dell'inizio dell'impiego e, in caso di riduzione o prolungamento dell'impiego, la notifica deve essere effettuata prima che inizi il nuovo periodo di durata dell'impiego.

Se la notifica è stata effettuata via Internet (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato all'autorità competente per e-mail (in nessun caso si deve eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito riferimento alla notifica già effettuata, nei seguenti casi:

- posticipo della data di inizio dell'impiego;

- differente durata dell'impiego (riduzione o prolungamento dell'impiego);

- interruzione dei lavori.

È necessario effettuare una nuova notifica in linea per apportare modifiche nei seguenti casi:

- notifica di altri collaboratori (ad esempio sostituzione in caso di malattia)

- notifica di collaboratori supplementari

- ripresa dei lavori dopo un'interruzione, seguito dei lavori (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica va eseguita al più tardi prima dell'inizio dell'impiego e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di 8 giorni sui lavoratori distaccati; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

Notifica di soci di azienda

Se si esegue la notifica di più soci di un'impresa (per esempio Srl), solamente una persona potrà essere notificata come datore di lavoro (prestatore di servizi indipendente). Gli altri proprietari potranno notificarsi come "lavoratori distaccati" dalla ditta. Vogliate specificare nella casella "Commento alla notifica" che anche le persone notificate come lavoratori distaccati sono proprietari (ossia persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente) dell'impresa in questione.

Bene a sapersi:

Visualizzare le conferme. Le conferme sono messe a disposizione sulla piattaforma web non appena esaminate dall'autorità cantonale corrispondente. E' possibile visualizzare, scaricare e stampare la conferma.

2.2. Presenza diretta

La libertà del commercio e dell'industria permette a ogni persona, anche straniera, di esercitare un'attività artigianale, industriale o commerciale in Svizzera e di crearvi un'impresa o di parteciparvi senza la necessità di autorizzazioni ufficiali particolari, di iscrizioni alle camere di commercio o associazioni professionali o di dichiarazioni annuali dei dati di esercizio. Nondimeno, per esercitare personalmente e in maniera durevole un'attività, gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di lavoro e di un permesso di dimora.

Nelle forme di società il diritto civile svizzero fa una distinzione fra società di persone (ditta individuale, società in accomandita, società in nome collettivo) e società di capitali (società anonima (SA), società a garanzia limitata (Sagl).

La forma di presenza diretta di un'impresa italiana in Svizzera dipende in particolare dal tipo di attività e dall'orizzonte temporale, dalle condizioni in materia giuridica e fiscale e dagli obiettivi strategici dell'organizzazione (sede, siti di produzione, ufficio vendite, impresa finanziaria o di servizi). In alcuni casi conviene l'apertura di una succursale (branch) o l'acquisizione di un'azienda esistente in Svizzera (società di persone o di capitali) così come alleanze strategiche con partner locali mediante la costituzione di joint-venture (società di persone o di capitali).

Le tipologie tipiche di un'impresa straniera in Svizzera sono l'affiliata (come SA o Sagl) e la succursale. Un'interessante possibilità per il capitale di rischio è anche la nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

L'articolo 934 CO recita che "chiunque esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne l'iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa." L'iscrizione si fa mediante una notificazione al Registro di commercio. Essa deve essere accompagnata dei relativi documenti giustificativi. La notificazione può essere fatta in forma elettronica.

Sono obbligati ad iscriversi nel Registro di commercio:

- Le persone fisiche che gestiscono un'impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno CHF 100'000 (cifra d'affari). Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d'affari (l'obbligo di iscrizione nasce non appena sono disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d'affari annuale);

- Le società commerciali CO (società in nome collettivo, società in accomandita, società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperativa), qualsiasi attività esse svolgano;

- Le fondazioni, eccezion fatta per quelle di famiglia e quelle ecclesiastiche la cui iscrizione è facoltativa;

- Le associazioni che, per il raggiungimento del loro scopo, esercitano un'attività di tipo commerciale.

In ogni Cantone si tiene un Registro di commercio. In Ticino, per il Registro di Commercio, è competente il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della Giustizia:

Ufficio del registro di commercio - Via Tognola 7, 6710 Biasca -Telefono: 091 816 29 81; Fax: 091 816 29 89 -Email: di-rc@ti.ch

Zefix è il registro centrale delle ditte (www.zefix.admin.ch) attraverso il quale si possono trovare tutte le imprese iscritte in un registro cantonale di commercio.

2.2.1 Forme giuridiche per fare impresa

- Ditta individuale
- Società di persone
    - Società semplice
    - Società in nome collettivo
    - Società in accomandita
- Società di capitali
    - Società Anonima (SA ≈ Spa)
    - Società a garanzia limitata (Sagl ≈ Srl)
    - Società cooperativa
    - Società in accomandita per azioni

2.2.2. Ditta individuale

Una persona fisica può esercitare un'attività commerciale in qualità di unico titolare dell'azienda attraverso una ditta individuale, gestita in prima persona, assumendo ogni responsabilità patrimoniale in modo illimitato. Per la costituzione non sono richieste formalità particolari. Per una ditta individuale l'iscrizione al Registro di commercio è obbligatoria quando il volume d'affari annuo lordo supera i CHF 100.000.

2.2.3. Società di persone: Società in nome collettivo e società in accomandita

La società in nome collettivo disciplinata dagli articoli 552 e seguenti del CO e, sussidiariamente secondo l'art. 557 cpv. 2 CO, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice (art. 530 - 551 CO). La società in nome collettivo è la prima forma di società commerciale del CO ed è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale, ciò che non può fare la società semplice. La società deve essere iscritta nel Registro di Commercio, la sua iscrizione è obbligatoria (sia che abbia un'attività commerciale o meno - art. 552 cpv. 2 CO).

La società in accomandita è disciplinata dagli artt.594 e seguenti del CO e presenta le seguenti caratteristiche:

- almeno uno dei soci (deve essere una persona fisica e non può essere una società commerciale) è responsabile illimitatamente (socio accomandatario);

- gli altri soci (accomandanti), al contrario, sono limitatamente responsabili fino a concorrenza di un determinato apporto patrimoniale detto capitale accomandato;

- la società è obbligata a iscriversi al registro di commercio e quindi ad allestire la contabilità;

- in mancanza di disposizioni particolari, per i rapporti tra i soci valgono le norme previste per la società in nome collettivo.

2..2.4. Società di capitali

Il Codice delle obbligazioni prevede tre tipologie di società di capitali:

• società anonima (artt. 620 e seguenti CO);

• società a garanzia limitata (artt. 772 e seguenti CO);

• società in accomandita per azioni (artt. 764 e seguenti CO).

Società Anonima - SA

E' la tipologia di società più diffusa, paragonabile alla società per azioni (SpA) italiana.

Capitale azionario

Il capitale azionario minimo è di CHF 100.000 e deve essere versato almeno per il 20%, con un minimo di CHF 50.000, all'atto della costituzione.

Le azioni possono essere al portatore o nominative ed il loro valore nominale non può essere inferiore a un centesimo di franco.

In caso di liberazione parziale del capitale sociale, le azioni emesse devono essere nominative.

Per le azioni nominative la società deve tenere un apposito registro (libro delle azioni) con l'individuazione nominativa e le quote di ciascun azionista.

Le azioni al portatore vengono trasferite mediante la consegna del titolo.

Costituzione

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Qualora l'azionista non desideri esporsi in prima persona, ha la possibilità di farsi rappresentare in via fiduciaria da un terzo.

La società deve essere iscritta a Registro di commercio del luogo in cui ha sede, così come i membri del Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione. La costituzione avviene con atto pubblico notarile.

Alla costituzione deve essere versata una tassa di emissione (Legge federale sulle tasse di bollo) pari al 1% del capitale azionario. Le società con capitale inferiore a CHF 1.000.000 sono esentate dal pagamento di questa imposta.

Statuti

Gli statuti devono contenere informazioni sui seguenti punti:

• nome, sede e scopo dell'impresa;

• ammontare del capitale azionario e valore nominativo delle singole azioni, indicando se sono nominative o al portatore;

• diritti e doveri dell'Assemblea generale degli azionisti, del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di revisione.

Organi

La Legge prescrive tre organi sociali:

• l'Assemblea generale degli azionisti;

• il Consiglio di amministrazione;

• l'Ufficio di revisione.

Assemblea

L'Assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima e si tiene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ad essa spettano le competenze più importanti, quali:

• l’approvazione e la modifica degli statuti;

• la nomina del Consiglio di amministrazione e dell’Ufficio di revisione;

• l’approvazione della relazione sulla gestione, del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato), come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile, in particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili ed il discarico degli amministratori.

Amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione della società si compone di uno o più membri. Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del Consiglio d’amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti. Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni. È ammessa la rielezione.

Il Consiglio d’amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’Assemblea generale dalla legge o dallo statuto. Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.

Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti e i creditori del controllo degli organi esecutivi in rapporto al conseguimento degli obiettivi.

Esiste un elenco completo delle attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili del Consiglio d’amministrazione (art.716 a CO).

Il Consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. Esso può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

Almeno un amministratore o un direttore autorizzato a rappresentare la società deve essere dimorante/domiciliato in Svizzera.

Ufficio di revisione

Con l’entrata in vigore della nuova Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori e delle nuove regole di revisione vi è stata un’importante riforma del diritto in materia di revisione. La nuova normativa prevede due tipi di revisione: la revisione ordinaria e la revisione limitata.

Sono soggette alla revisione ordinaria:

• le società con azioni quotate in borsa;

• le società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei tre valori seguenti:

- somma di bilancio di 10 milioni di franchi;

- cifra d'affari di 20 milioni di franchi;

- 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;

• le società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

Qualora non siano date le condizioni per una revisione ordinaria, la società è soggetta ad una revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione che verifica unicamente il conto annuale. La legge prevede la possibilità di rinunciare alla revisione limitata, con il consenso di tutti gli azionisti e se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva.

L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Tali disposizioni sono specificate per i due tipi di revisione (cfr. art. 728 e art. 729 del CO).

L'Assemblea generale nomina l'ufficio di revisione, che può essere composto da una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

Società a garanzia limitata

La Società a garanzia limitata (Sagl), a differenza della società anonima, è concepita quale società di capitale fortemente imperniata sulla persona dei soci. In sostanza i soci di una Sagl hanno più diritti (ad esempio il diritto ad ottenere ragguagli sulla gestione è più esteso, la possibilità di recedere, il diritto di veto su determinate decisioni) rispettivamente più obblighi (ad esempio il divieto di concorrenza, l'obbligo di versamenti suppletivi e di prestazioni accessorie) rispetto agli azionisti di una SA. La Sagl e la SA non si differenziano quindi per le rispettive dimensioni, bensì per il fatto che la Sagl consente un'organizzazione in cui è dato maggior peso ai soci piuttosto che al capitale.

La Sagl, pur essendo regolata in gran parte da norme che si applicano alla società anonima, prevede di fatto una gestione semplificata.

Capitale sociale

Il capitale sociale minimo è di CHF 20.000, con un pieno obbligo di pagamento. La quota minima per socio ammonta a CHF 100 ed ogni socio può detenere più quote.

Sagl unipersonale e rappresentanza della società

Il nuovo diritto vigente ammette la costituzione di Sagl unipersonali, ossia aventi un solo socio, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o una società commerciale.

Per la direzione d'azienda di una Sagl, ogni socio ha diritto alla rappresentanza della ditta in maniera individuale.

La rappresentanza della società nella figura del gerente può essere affidata anche ad un solo socio oppure a una persona esterna mediante decisione della società.

Almeno un amministratore o direttore avente potere di firma deve essere residente in Svizzera. Sagl

A differenza della società anonima, la Sagl non garantisce l'anonimato del socio, poiché il proprio nome e la quota risultano a Registro di commercio.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo di una Sagl e determina gli statuti, nomina e revoca i gerenti e i membri dell'ufficio di revisione. Essa approva il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, delibera sull'utilizzo dell'utile e sgrava il gerente/amministratore.

Ufficio di revisione

Per l'organo di revisione si applicano le disposizioni della nuova legge in materia di revisione prevista anche per la società anonima.

2.2.5. Succursale svizzera di società estera (branch)

Per succursale va intesa un'entità economica che esercita, come parte di un'impresa principale, un'attività similare, beneficiando di una certa autonomia economica e commerciale. Essa deve disporre di un'organizzazione indipendente e separata da

quella della sede principale. Gli organi sociali sono quelli della società estera, ma il responsabile della gestione deve essere domiciliato in Svizzera. La succursale ha l'obbligo di iscrizione nel Registro di commercio come previsto dall'articolo. 935 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) e dagli articoli 69 e seguenti dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC). Ogni modifica dei fatti iscritti nel Registro di commercio deve essere obbligatoriamente notificata.

	DITTA INDIVIDUALE	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	SA	SAGL	SUCCURSALE
Capitale minimo	– Nessun vincolo	– Nessun vincolo	– Minimo CHF 100'000, versamento minimo CHF 50'000	– Minimo CHF 20'000, interamente versato	– Non è richiesto alcun capitale proprio (è sufficiente il capitale in dotazione della casa madre straniera)
Spese di consulenza, costituzione, notaio	– CHF 700 – 1'200	– CHF 2'400 – 4'400	– da CHF 1'900 (elettronico) – da CHF 7'000 (tradizionale) – (fare riferimento al paragrafo 5.4.3)	– da CHF 1'800 (elettronico) – da CHF 7'000 (tradizionale) – (fare riferimento al paragrafo 5.4.3)	– da CHF 1'000
Vantaggi	– Procedura di costituzione semplice e poco costosa – Pochi requisiti formali – I soci stessi possono assumere il ruolo degli organi – Viene evitata la doppia tassazione (tassazione del reddito per il socio, dato che la ditta non è una persona giuridica) – Si presta per imprese molto piccole		– Capitale di responsabilità e rischio limitato – Trasferibilità semplificata delle quote sociali – Diritti di rappresentanza regolamentati – Gli stranieri possono detenere tutte le azioni/tutte le quote (ma: almeno una persona con domicilio in Svizzera, che possa svolgere tutti i negozi giuridici) – Accesso più semplice al mercato dei capitali – Si presta per imprese a forte concentrazione di capitale – Carattere svizzero della società		– Non è necessario nessun capitale proprio – Fondazione più semplice ed economica di una società di capitali (nessuna tassa di bollo e imposta preventiva sul trasferimento di utili) – La società madre può esercitare direttamente la sua influenza – Bassa imposizione fiscale – Esenzione fiscale degli utili svizzeri nello Stato in cui si trova la sede principale (casa madre) grazie a numerosi accordi sulla doppia imposizione
			– Anonimato dei partecipanti – nessun obbligo di pubblicità – Capitale sociale illimitato – Limitazione dell'obbligo di contribuzione dei soci – Semplice gestione delle successioni ereditarie – Pubblicazione del bilancio annuale solo se la SA ha obbligazioni in circolazione o è quotata in Borsa	– Capitale minimo esiguo	
Svantaggi	– Responsabilità illimitata dei soci – Le quote di proprietà sono difficilmente trasferibili – Manca l'anonimato, nel registro di commercio devono figurare i nomi dei soci – Accesso più difficile al mercato dei capitali – Obbligo di assicurazione sociale		– In parte doppia imposizione fiscale (tassazione utili sociali e dividendi) – Procedura di costituzione più complessa e onerosa, si consiglia una consulenza professionale		– La casa madre straniera risponde anche per quanto riguarda la succursale – La «trasformazione» successiva in affiliata è fiscalmente difficile – Mancanza di carattere svizzero
			– Ammontare del capitale sociale	– Manca l'anonimato dei soci	

Fonte: Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Codice delle obbligazioni (CO)

	DITTA INDIVIDUALE	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	SA	SAGL	SUCCURSALE
Costituzione/ requisiti	Inizio di un'attività economica autonoma, orientata a guadagni durevoli	Stipulazione di un contratto sociale (a forma libera). Se non si svolge un'attività gestita in modo commerciale, la società è costituita soltanto all'atto dell'iscrizione nel registro di commercio	Atto autenticato di costituzione, approvazione degli statuti, nomina del consiglio di amministrazione e (salvo rinuncia secondo CO 727a II) dell'organo di revisione, iscrizione nel registro di commercio	Atto autenticato di costituzione, approvazione degli statuti, eventuale determinazione dell'amministrazione e della sua rappresentanza e (salvo rinuncia secondo CO 727a II) dell'organo di revisione, iscrizione nel registro di commercio	Iscrizione nel registro di commercio
Scopo	Piccolo imprenditore, attività individuali (ad es. artista)	Imprese di piccole dimensioni, durevoli, fortemente orientate alle persone	Adatta a quasi tutte le tipologie di imprese orientate all'utile	Imprese di piccole dimensioni, fortemente orientate alle persone	Attività aziendale, giuridicamente parte di un'impresa principale ma che dispone di scarsa autonomia economica
Nome	– Cognome del titolare (con o senza nome) – Possibilità di aggiunte: attività, nome di fantasia	– Cognome di almeno un socio con l'aggiunta che indica il rapporto sociale – Possibilità di aggiunte: attività, nome di fantasia	– Libera scelta (nomi di persone, attività, nomi di fantasia) – Nella denominazione sociale va indicata la forma giuridica	– Libera scelta (nomi di persone, attività, nomi di fantasia) – Nella denominazione sociale va indicata la forma giuridica	– Stesso nome dell'impresa principale – Sono consentite aggiunte speciali – Se l'impresa principale è straniera: luogo in cui si trova l'impresa principale, luogo in cui si trova la succursale – Indicazione della forma giuridica
Natura giuridica	Proprietà esclusiva del titolare	Società di persone	Persona giuridica	Persona giuridica	Persona giuridica
Iscrizione nel registro di commercio	Obbligo di iscrizione per un'attività gestita in modo commerciale (facoltativo negli altri casi)	Obbligo di iscrizione per un'attività gestita in modo commerciale	Costituita soltanto all'atto di iscrizione nel registro di commercio	Costituita soltanto all'atto di iscrizione nel registro di commercio	Iscrizione obbligatoria
Fondatore	Una persona fisica è titolare unico	Due o più persone fisiche	Minimo un azionista (persona fisica o giuridica)	Minimo un socio (persona fisica o giuridica)	Impresa principale
Organi	Nessuno	Soci	– Assemblea generale – Consiglio di amministrazione (min. 1 membro)	– Assemblea dei soci – Direzione (min. 1 membro)	– Organi dell'impresa principale – Direzione propria; mandatario con domicilio in Svizzera
Organo di revisione	Può essere istituito	Può essere istituito	Sì, nel caso non vi sia rinuncia secondo CO 727a II, in funzione delle dimensioni; in presenza di due delle tre condizioni seguenti per due esercizi successivi: – bilancio di 10 milioni di CHF; – fatturato di 20 milioni di CHF; – organico raggiunge 50 e più unità nella media annuale		
Responsabilità	– Garanzia illimitata del titolare con il patrimonio personale	– In primo luogo responsabilità con il capitale sociale; in secondo luogo responsabilità illimitata e solidale di ogni singolo socio con il suo patrimonio personale	– Responsabilità esclusivamente con il patrimonio sociale; soltanto dovere degli azionisti di versare il capitale azionario per intero (liberazione)	– Responsabilità esclusivamente con il patrimonio sociale; obbligo di versamento supplementare limitato facoltativo secondo gli statuti; responsabilità soltanto per i versamenti supplementari connessi alle proprie quote	– Impresa principale

Fonte: Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Codice delle obbligazioni (CO)

2.3. Albi, Autorizzazioni e Cauzioni

Negli ultimi anni la Svizzera, il Canton Ticino in particolare, ha introdotto una serie di obblighi di iscrizione ad albi e di autorizzazioni così come obblighi di fornire cauzione per i servizi resi in particolari settori a cui tutte le aziende che operano sul territorio elvetico, ovviamente anche le aziende italiane che prestano servizi transfrontalieri, devono sottostare. Di seguito vengono riportati gli adempimenti previsti.

2.3.1. Albo delle Imprese Artigianali - LIA

Il 1° febbraio 2016 in Canton Ticino aveva emanato la Legge sulle Imprese Artigianali (LIA), che introduceva l'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigianali del Canton Ticino per tutte le imprese (svizzere ed estere) che svolgevano lavori in Canton Ticino nei settori professionali assoggettati alla stessa.

Con la risoluzione del 23 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha impedito di fatto l'operatività della LIA. Il Gran Consiglio ticinese ha votato nella seduta del 6 novembre 2018 l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali. Eventuali e ulteriori novità sono riportate sul sito: www.albolia.ch.

A titolo informativo vengono riportati i settori di attività che erano stati assoggettati alla LIA (non più in vigore):

- costruzioni in legno / carpentiere-copritetto;
- opere da falegname;
- opere da pittore;
- opere da piastrellista;
- opere da gessatore, intonacatore, plafonatore;
- opere da posatore di pavimenti;
- opere da vetraio;
- costruzioni metalliche/carpenteria metallica
- opere da giardiniere;
- opere da impresario forestale;
- opere da spazzacamino;
- opera da lattoniere/impermeabilizzazione tetti;
- tecnica della costruzione/impianti sanitari/impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento;
- posa di ponteggi.

2.3.2. Albo Cantonale - LEPICOSC

La Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) disciplina l'esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato.

E' prevista l'iscrizione all'albo cantonale per:

- le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili siano superiori ai CHF 30.000;

- gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori di valore superiore ai CHF 10.000 nei settori:

  - della posa d'acciaio d'armatura;

  - dell'esecuzione di casserature;

  - dell'esecuzione di murature in cotto e in pietra;

  - dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini);

L'iscrizione è immediatamente obbligatoria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed e subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).

Il testo della legge, i moduli per l'iscrizione e l'elenco delle imprese iscritte all'albo sono disponibili sul sito internet www.ti.ch/albo.

Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza. Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla legge LEPICOSC.

Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti.

Le imprese estere e il loro titolare devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.

Per le operazioni riguardanti l'albo e per le decisioni della commissione sono previsti i seguenti costi:

a) iscrizione: CHF 1.000;

b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali: CHF 300;

c) tenuta a giorno: CHF 150 all'anno.

Per ulteriori informazioni:

Commissione di vigilanza della LEPICOSC- Viale Portone 4 6500 Bellinzona CH

Tel 0041 91 825 42 49 - www.ti.ch/albo

2.3.3. Cauzione

Per tutte le imprese cantonali, extracantonali ed estere che occupano personale e che sono attive nei seguenti settori sussiste l'obbligo di depositare una cauzione.

Ticino:

- CCL posa piastrelle e mosaici
- CCL gesso
- CCL posa pavimenti
- CCL giardinieri

Svizzera:

- CCL pittura
- CCL posa ponteggi
- CCL tecnica della costruzione
- CCL isolazione
- CCL copritetto e costruttori di facciate

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Canton Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

CCL di obbl. generale nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate	Tetti a falde e sottotetti a partire dalla travatura, tetti piani a partire dalle sotto-costruzioni statiche e isolazioni di facciate in relazione al tetto piano, rivestimenti di facciate ventilati e isolazioni. In particolare con ardesia, fibra di cemento, scandole, lamiera, piode in sasso, tegole, lastre di ceramica, lastre di materie sintetiche. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'001-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'001)
CCL ramo dell'involucro	Commissione paritetica nazionale per il ramo Involucro edilizio Svizzera Tel:+41 (0)44 295 17 38 Fax:+41 (0)44 295 15 55 info@plk-gebaeudehuelle.ch www.plk-gebaeudehuelle.ch	5.000 fr (mandati 2'001-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'001)
CCL nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino (CCLPP)	Lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini. Informazioni presso la competente Commissione paritetica cantonale tel 0041 91 8211060 e-mail info@cpcedilizia.ch	10.000 fr (mandati 1'001-20'000) 20.000 fr (mandati > 20'001)
CCL di obbl. generale nel ramo svizzero della tecnica della costruzione	Lattoneria/involucro degli edifici, impianti sanitari incl.tubazioni e condotte d'opera, riscaldamento, climatizzazione/raffreddamento, ventilazione. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'001-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'001)
CCL per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e	Lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati). Informazioni presso la competente Commissione paritetica cantonale tel 0041	10.000 fr (mandati 1'001-20'000) 20.000 fr

intonacatori per il Cantone Ticino	91 8211060 e-mail info@cpcedilizia.ch	(mandati > 20'001)
CCL vetrerie	Informazioni presso: Commissione paritetica vetrerie Viale Portone 4, CH-6500 Bellinzona Tel: +41 (0)91 821 10 60 Fax: +41 (0)91 825 48 45 Mail: cauzioni@cpcedilizia.ch	10.000 fr (mandati 1.001-20.000 fr) 20.000 fr (mandati > 20'001)
CCL nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati	Posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati. Informazioni presso la competente Commissione paritetica cantonale tel 0041 91 8211060 e-mail info@cpcedilizia.ch	10.000 fr (mandati 1'000-20'000) 20.000 fr (mandati > 20'000)
CCL giardinieri	Informazioni presso Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri Tel: +41 91 966 60 86 Fax: +41 91 966 60 85 Mail: info@cpcdiverse-ti.ch	10.000 fr (mandati 1.001-15.000 fr) 20.000 fr (mandati > 15'001)
CCL di obbl. generale per il ramo della pittura del canton Ticino	Applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici; posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere; abbellimento e manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti; protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'000-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'000)
CCL di obbl. generale per il settore svizzero dell'isolazione	Isolazione di tubature, armature, apparecchi e canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell'industria e nella tecnica dell'abitazione (edilizia convenzionale e prefabbricati); costruzione e isolazione di camere frigorifere e di surgelamento; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione; montaggio di equipaggiamenti	5.000 fr (mandati 2'000-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'000)

	antirumore per industria e abitazioni; realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio, montaggio di porte antincendio. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	
CCL artigianato del metallo	Informazioni presso Commissione paritetica nazionale del ramo **svizzero per l'artiginato del metallo** Seestrasse 105, 8002 Zürich Tel:+41 (0)44 285 77 06 Fax:+41 (0)44 295 77 24 Mail:**info@plkm.ch**	5.000 fr (mandati 2'001-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'001)

Nessun obbligo di cauzione, non eseguito da UCSC C Obbligo di cauzione, eseguito da UCSC

	AG	AR	AI	BL	BS	BE	FR	GE	GL	GR	JU	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SZ	SO	TI	TG	UR	VD	VS	ZH	ZG
Edilizia secondaria BL / BS / SO				C																						
Edilizia secondaria Svizzera romanda						C	C	C			C		C										C	C		
Copritetto e costruttori di facciate	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
Sistemi di soffitti e arredamenti interni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C
Installazione elettrica				C																				C		
Giardinieri																				C						
Il ramo involucro	C	C	C			C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
Ramo della tecnica della costruzione	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
Gessatura	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Costruzioni in legno						C	C	C			C		C										C	C		
Settore dell'isolazione	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
Pittura	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Artigianato del metallo	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
Posa pavimenti/parchetto						C	C	C			C		C							C			C	C		
Piastrellisti	C					C	C	C	C		C	C		C	C			C	C	C		C	C		C	C
Falegnameria				C		C	C	C			C		C										C	C		

La cauzione non potrà servire quale garanzia per il pagamento di multe emesse dall'autorità cantonale.

Il deposito della cauzione può essere effettuato anche in euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Canton Ticino.

L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti, costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera), costituita tramite garanzia assicurativa. La titolarità della cauzione è dell'azienda.

La cauzione viene utilizzata ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione; ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Per ulteriori informazioni: www.zkvs.ch

2.3.4. Autorizzazioni particolari (cenni)

Attività di installazioni elettriche

Le imprese elettrotecniche autonome hanno bisogno per la Svizzera di un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Le informazioni sulla procedura di autorizzazione e sui documenti necessari per la domanda sono fornite dall'ente suddetto. Indirizzo:

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI - Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf, Tel. +41 4495612, www.esti.admin.ch / e-mail: info@esti.admin.ch

Ditte di pulizia di camini e canne fumarie

Agli spazzacamini esteri in Svizzera è vietato fornire servizi autonomamente. La ditta di pulizia di camini e di canne fumarie deve richiedere una concessione. Inoltre alle imprese di pulizia di camini dotate di concessione l'Ufficio dei vigili del fuoco assegna le singole zone in cui possono esercitare.

CAPITOLO 3 - Aspetti Fiscali e contributivi

Di seguito vengono illustrati i principali aspetti fiscali d'impresa. Dopo aver preso in considerazione le principali caratteristiche della fiscalità diretta (imposte sul reddito) vengono approfonditi gli aspetti e la tipicità della normativa IVA svizzera.

3.1 Considerazioni generali

In Svizzera prelevano le imposte la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. La portata dell'autonomia dei comuni è determinata dal diritto cantonale.

Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- la Confederazione può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale;

- i Cantoni per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione.

Il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere.

Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i comuni possono prelevare le imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata, la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero. Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano le loro imposte sotto forma di supplementi all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore).

Imposte prelevate dalla Confederazione

Imposte sul reddito nonché altri tributi diretti	*Imposte di consumo*
- *Imposta sul reddito delle persone Fisiche*	- *Imposta sul valore aggiunto (IVA)*
- *Imposta sull'utile delle persone Giuridiche*	- *Imposizione del tabacco*
- *Imposta preventiva (IP)*	- *Imposta sulla birra*
- *Tassa sulle case da gioco*	- *Imposizione sulle bevande distillate*
- *Tassa d'esenzione dall'obbligo militare*	- *Imposizione degli oli minerali*
- *Tasse di bollo*	- *Imposizione degli* autoveicoli
	- *Tributi doganali*
	- *Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)*

Imposte prelevate dal Cantone Ticino

Imposte sul reddito nonché altri tributi diretti	*Imposte sul possesso e sul Dispendio*
- *Imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche*	- *Imposta di circolazione*
- *Imposta sull'utile netto e sul capitale delle persone giuridiche*	- *Imposta sui cani*
- *Imposta immobiliare (persone giuridiche)*	- *Imposta sugli spettacoli cinematografici*
- *Imposta di successione e di donazione*	- *Tassa di soggiorno*
- *Imposta sugli utili immobiliari*	
- *Imposta di bollo*	
- *Imposta dei proventi da lotterie*	

Imposte prelevate dai Comuni ticinesi

Imposte sul reddito nonché altri tributi diretti	*Imposte sul possesso e sul Dispendio*
- *Imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche*	- *Tassa rifiuti*
- *Imposta sull'utile netto e sul capitale delle persone giuridiche*	
- *Imposta immobiliare (persone fisiche e persone giuridiche)*	
- *Imposta di successione e di donazione*	
- *Imposta personale*	

3.2. La fiscalità diretta d'impresa: le imposte sul reddito

L'imposta federale diretta (IFD) è un'imposta prelevata unicamente sul reddito delle persone fisiche e sull'utile delle persone giuridiche. Non esiste dunque IFD sulla sostanza delle persone fisiche e sul capitale delle persone giuridiche.

La tassazione e la riscossione dell'IFD sono eseguite dai Cantoni.

Tanto per l'IFD che per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione o in virtù della loro appartenenza economica.

L'aliquota federale dell'imposta sull'utile - IFD è proporzionale e ammonta all'8,5 per cento.

L'aliquota cantonale varia in funzione del Cantone mentre l'aliquota comunale è espressa come moltiplicatore dell'imposta cantonale (dal 50% al 100%). In Canton Ticino l'Aliquota è pari al 9%,

Secondo la Legge tributaria ticinese le imposte che devono pagare le imprese sono considerate componente negativa di reddito e quindi deducibili come costo, come si può vedere dall'esempio qui di seguito riportato.

A livello cantonale e comunale è prevista anche un'imposta sul capitale pari al 1.5‰ del capitale proprio (capitale sociale + riserve + utili riportati).

L'utile imponibile può essere determinato tenendo conto delle deduzioni fiscalmente ammesse, tra le quali:

- svalutazione fino a 1/3 delle scorte di magazzino;
- creazione di un fondo rischi su debitori (fino al 10% su crediti esteri);
- deducibilità delle imposte (vedi esempio);
- ammortamenti accelerati.

Le società di partecipazione, ossia le società di capitali che detengono almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale oppure dell'utile o delle riserve di altre società oppure una partecipazione a tale capitale il cui valore venale è di almeno 1 milione di franchi – beneficiano di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

Il sistema fiscale svizzero si contraddistingue per la grande autonomia dei Cantoni in ambito tributario (come ad esempio attraverso gli statuti speciali cantonali – che permettono alle società holding, di domicilio e miste di essere tassate con un'aliquota complessiva ridotta tra il 7-12%. Il gettito fiscale derivante da questa tipologia di aziende pesa per il 20% in Canton Ticino fino ad arrivare al 60% per Basilea e Neuchâtel e al 50% per Zugo). Questa competenza deve essere rinnovata da popolo e Cantoni, poiché l'attuale ordinamento finanziario è valido fino al 2020.

La Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), approvata il 28 settembre 2018 dalle Camere federali, salvo referendum abrogativi previsti (se raggiungeranno il numero di firme necessarie in Canton Ticino voteranno il prossimo 19 Maggio 2019), prevede quanto segue:

- riduzione dell'onere fiscale sulla sostanza delle persone fisiche. Scopo principale è quello di prevenire una fuga di contribuenti ad alto reddito, particolarmente interessanti per il Cantone, attraverso la riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza dall'attuale 3,5‰ al 2,5‰.

- riduzione dell'onere fiscale sul capitale delle persone giuridiche. Attualmente tutte le società sono obbligate a corrispondere un'imposta cantonale sul capitale dell'1,5‰. Al fine di mitigare il rischio di delocalizzazione delle società a statuto speciale fortemente capitalizzate si è proposto di introdurre nella Legge tributaria del Cantone Ticino (LT) due specifiche misure volte ad alleggerire l'onere fiscale sul capitale quali:

- introduzione del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale;

- riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile per gli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto.

- incentivi a favore dell'investimento nelle aziende innovative "start-up". Sono state formulate le seguenti tre proposte:

- riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale (dall'1.5‰ allo 0.01‰);

- introduzione dell'esenzione dall'imposta di donazione;

- defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale delle start-up.

Innovazione tecnologica e sistema fiscale

Come sopra evidenziato il legislatore ha deciso di utilizzare la leva fiscale per raggiungere un obiettivo extra-fiscale, ovvero premiare l'innovazione, al fine di agevolare la creazione e la crescita di società di nuova generazione, le cui idee, per poter essere sviluppate e concretizzate, necessitano di capitali. La misura più interessante è senz'altro la defiscalizzazione degli investimenti, poiché è proprio quella che potrebbe, più delle altre, stimolare le persone fisiche a trasformarsi in potenziali investitori.

Altri provvedimenti fiscali rivolti al mondo digitale stanno caratterizzando il 2018. In particolare il Canton Ticino si è dimostrato molto attento e attivo sul fronte del mondo fintech, criptovalute e blockchain. Dal gennaio 2018 il Comune di Chiasso ha attivato la possibilità di pagare le imposte comunali con i bitcoin fino ad un importo massimo di 250 franchi, iniziativa che a livello marketing sta avendo una grande visibilità.

Il 5 marzo 2018 la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, seguendo quanto fatto anche da altre autorità cantonali (di Zurigo, Zugo e Lucerna), ha pubblicato la sua prassi per favorire una corretta dichiarazione fiscale delle criptovalute.

Esempio di calcolo d'imposta

Società di capitali operativa (es. moltiplicatore comunale 75%), con un capitale proprio di CHF 150.000 (capitale azionario di CHF 100.000 e riserve di CHF50.000)

- **Utile prima delle imposte CHF 100.000 100%**
- **Accantonamento imposte CHF 20.004**
- **Utile netto imponibile CHF 79.996**

Imposta sull'utile CHF 19.400

Imposta cantonale CHF 7.200 (9% di CHF 79.996)

Imposta comunale CHF 5.400 (75% di CHF 7.200)

Imposta federale CHF 6.800 (8.5% di CHF 79.996)

La fiscalità dei soci

Per quanto riguarda i soci è entrata in vigore a livello federale l'imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate (partecipazione al capitale di almeno il 10% del capitale proprio) in ragione del 60% della sostanza privata e in ragione del 50% della sostanza commerciale.

Imposizione alla fonte sulla distribuzione dei dividendi ("imposta preventiva")

Al momento della distribuzione degli utili è prelevata l'imposta preventiva (alla fonte) del 35%.

La stessa può essere recuperata dal beneficiario in sede di dichiarazione fiscale oppure, se è un contribuente residente in uno Stato con il quale la Svizzera ha firmato un trattato contro la doppia imposizione, tramite apposite procedure concordate con lo Stato estero.

L'art. 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio siglato tra Svizzera ed Unione Europea (entrato in vigore il 1° luglio 2005), a determinate condizioni, estende alle società residenti in Svizzera le disposizioni della Direttiva comunitaria "Madre-Figlia" consentendo un'esenzione di imposizione alla fonte su pagamenti di dividendi tra società collegate al ricorrere di determinati requisiti. Tali disposizioni sono anche state recepite nella maggior parte dei trattati contro la doppia imposizione conchiusi tra la Svizzera e gli Stati UE.

Da notare come, nel caso di una stabile organizzazione (anche detta succursale o "branch"), l'imposta preventiva non trovi di principio applicazione sugli utili che la stabile organizzazione riversa alla sede principale estera.

Imposta immobiliare

L'imposta immobiliare per le persone giuridiche è calcolata sul valore di stima degli immobili situati nel Cantone e viene percepita sia a livello cantonale (2‰ per immobili appartenenti a società di capitali svizzere o 3‰ per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sedi all'estero) sia a livello comunale (1‰).

Di seguito viene riportata una tabella con l'onere fiscale cantonale e comunale che grava sull'utile delle persone giuridiche (2013).

Il confronto dell'imposta effettiva sull'utile delle persone giuridiche

Imposta cantonale, comunale e di culto massima espressa in percentuale dell'utile imponibile effettivo (dopo la deduzione dell'imposta stessa) nel capoluogo, nel Comune fiscalmente più vantaggioso e svantaggioso di ogni Cantone, per il periodo fiscale 2013

Cantoni	Capoluogo	*Rango*	Comune vantaggioso	*Rango*	Comune svantaggioso	*Rango*
AG-16	12.23	15	12.23	17	12.23	15
AI	7.41	5	7.41	6	7.41	5
AR	5.66	2	5.66	3	5.66	1
BE	16.04	22	14.24	21	18.30	24
BL	14.97	18	14.74	22	14.97	16
BS	16.67	24	16.67	25	16.67	22
FR	13.73	16	10.29	13	15.15	17
GE	18.95	26	18.18	26	19.24	26
GL-14	9.09	9	9.09	11	9.09	8
GR	10.33	13	10.33	14	10.33	11
JU	15.38	19	14.07	20	16.28	21
LU	5.12	1	3.96	1	6.12	4
NE-16	9.09	10	9.09	12	9.09	9
NW	5.66	3	5.66	4	5.66	2
OW	5.66	4	5.66	5	5.66	3
SG	11.16	14	11.16	15	11.16	13
SH	9.50	11	8.13	8	10.35	12
SO	16.42	23	12.23	18	18.04	23
SZ	7.55	6	4.39	2	8.39	6
TG	10.04	12	8.54	10	11.22	14
TI	**14.93**	**17**	**12.10**	**16**	**15.25**	**18**
UR	8.51	8	8.15	9	9.82	10
VD	18.15	25	15.53	23	18.47	25
VS	15.97	21	15.97	24	15.97	20
ZG-14	7.92	7	7.83	7	8.51	7
ZH	15.48	20	12.83	19	15.86	19
Media	**11.60**		**10.54**		**12.11**	
CH	**7.83**					

TI – Ticino



Moltiplicatore cantonale	2013
Persone fisiche e giuridiche	Non previsto

Moltiplicatore comunale persone fisiche e giuridiche		2013
Capoluogo cantonale	Bellinzona	95%
Comune più attrattivo	Cadempino	53%
Comune meno attrattivo	Airolo	100%
Comune medio	Moltiplicatore medio	78%

Imposta sul reddito	Informazioni	Art. LT-TI	Osservazioni
Aliquota cantonale massima	15.076%	35 § 1	Aliquote progressive
Imposizione dei coniugi	Doppia tariffa	35 § 2	
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Bellinzona	29.40%		
Cadempino	23.07%		
Airolo	30.15%		
Comune medio	26.84%		

Imposizione dei dividendi	Informazioni	Art. LT-TI	Osservazioni
Sistema di attenuazione della doppia imposizione economica	Riduzione della base imponibile del 50% risp. del 40%	17*b* 19 § 1bis	Sostanza commerciale Sostanza privata
Aliquota cantonale massima	9.05%		60% x 15.076%
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Bellinzona	17.65%		
Cadempino	13.85%		
Airolo	18.10%		
Comune medio	16.10%		

Imposta sulla sostanza	Informazioni	Art. LT-TI	Osservazioni
Aliquota cantonale massima	3.50‰	49 § 1	Aliquote progressive
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Bellinzona	6.83‰		
Cadempino	5.36‰		
Airolo	7.00‰		
Comune medio	6.23‰		

Imposta sull'utile	Informazioni	Art. LT-TI	Osservazioni
Aliquota cantonale	9.00%	76	Aliquota unica
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Bellinzona	17.55%		
Cadempino	13.77%		
Airolo	18.00%		
Comune medio	16.02%		

GR – Grigioni



Moltiplicatore cantonale	2013
Persone fisiche e giuridiche	100%

Moltiplicatore comunale persone fisiche		2013
Capoluogo cantonale	Coira	90%
Comune più attrattivo	Rongellen	30%
Comune meno attrattivo	Almens	130%

Imposta sul reddito	Informazioni	Art. LT-GR	Osservazioni
Aliquota semplice massima	11.00%	39 § 1	Aliquote progressive
Imposizione dei coniugi	Splitting parziale	39 § 2	Diviso 1.9
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Coira	20.90%		
Rongellen	14.30%		
Almens	25.30%		

Imposizione dei dividendi	Informazioni	Art. LT-GR	Osservazioni
Sistema di attenuazione della doppia imposizione economica	Riduzione della base imponibile del 50% risp. del 40%	18*a* 21*a*	Sostanza commerciale Sostanza privata
Aliquota semplice massima	6.60%		60% x 11.00%
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Coira	12.54%		
Rongellen	8.58%		
Almens	15.18%		

Imposta sulla sostanza	Informazioni	Art. LT-GR	Osservazioni
Aliquota semplice massima	1.70‰	64 § 1	Aliquote progressive
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):			
Coira	3.23‰		
Rongellen	2.21‰		
Almens	3.91‰		

Imposta sull'utile	Informazioni	Art. LT-GR	Osservazioni
Aliquota semplice cantonale	5.50%	87 § 1	Aliquota unica
Aliquota supplementare (Comuni)	5.45%	--	99% x 5.50%
Aliquota sulla cultura	0.57%	97*e*	10.50% x 5.50%
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):	11.52%		

Imposta effettiva sull'utile	Informazioni	Osservazioni
Prelievo fiscale massimo (IC, ICO):	10.33%	Le imposte sono deducibili dall'utile (art. 25 cpv. 1 lett. a LAID)

3.3 La fiscalità indiretta: il sistema IVA svizzero

Benché la Svizzera non sia uno Stato membro dell'UE, il suo sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) è stato concepito in linea con la sesta direttiva UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari («Sesta direttiva IVA») per mettere a punto una tassa modulare non cumulativa che contempli la deduzione dell'imposta precedente.

L'IVA svizzera è pertanto prelevata sotto forma di imposta indiretta solo a livello federale sulla maggior parte di beni e servizi ed è riscossa ad ogni stadio del processo di produzione e distribuzione.

Essa è strutturata come imposta dovuta dal fornitore (l'ammontare dell'imposta dovuta è calcolato sulla controprestazione pagata dal destinatario).

In Svizzera l' Imposta sul Valore Aggiunto - IVA è rappresentata da:

- **Imposta sulle prestazioni** che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero);

- **Imposta sull'acquisto** di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (il cosiddetto «reverse charge»);

- **Imposta sull'importazione di beni** corrisposta all'atto dell'importazione definitiva.

Dal 1 Gennaio 2018 sono state introdotte importanti modifiche che prevedono nuovi obblighi di registrazione (nomina del rappresentante fiscale) per le imprese straniere che operano in Svizzera.

3.3.1. Campo d'applicazione dell'IVA; definizione di territorio svizzero

Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LD (art. 3 lett. a LIVA); queste enclavi sono dei territori esteri inclusi nel territorio doganale svizzero per effetto di accordi internazionali (Principato del Liechtenstein, Comune tedesco di Büsingen).

Le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e per le forniture sono considerate territorio estero. Sono invece considerate territorio svizzero per quanto concerne le prestazioni di servizi (art. 4 cpv. 1 LIVA).

Il Comune di Campione d'Italia è un'exclave italiana circondata dalla Svizzera. Il territorio di Campione è considerato incluso nel territorio doganale svizzero in ragione

del diritto internazionale consuetudinario e pertanto si applicano le norme doganali svizzere (compreso dazi e imposte all'importazione ad eccezione dei beni destinati all'uso da parte del Comune e degli enti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche). Al *road map* del 2015 prevede la definizione e sottoscrizione di un accordo specifico tra l'Italia e la Svizzera per Campione d'Italia - si veda l'apposito capitolo su Campione d'Italia.

3.3.2. Assoggettamento

E' assoggettato all'imposta chiunque svolga attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate (anche senza fine di lucro), nella misura in cui la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi effettuate in tutto il mondo (Svizzera+ resto del mondo) superi complessivamente 100.000 franchi annui.

In particolare tutte le imprese, anche estere come quelle italiane, che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all'estero (principio worldwide) un volume d'affari di almeno 100.000 CHF generato da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, sono obbligate a registrarsi come contribuenti e versare IVA in Svizzera.

Esiste un obbligo di registrazione dal 1 gennaio 2018 se la cifra d'affari mondiale (generata da qualsiasi azienda in Svizzera e all'estero) supera i CHF 100.000 all'anno.

È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:

- **con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o**
- **ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.**

Le imprese con sede all'estero/in Italia, con una cifra d'affari mondiale pari o superiore a CHF 100'000 all'anno, sono assoggettate agli obblighi IVA svizzeri se:

- **eseguono prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni, oppure**
- **forniscono energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento in territorio svizzero a destinatari non contribuenti.**

Per prestazione si intende la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo…… sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità..... ed in particolare le forniture (di beni) e le prestazioni di servizi.

I CONTRATTI DI APPALTO sono considerati FORNITURE su territorio svizzero (si veda capitolo 3.6)

Ai sensi dell'articolo 3 lettera d LIVA, per «fornitura di un bene» non si intende il suo trasporto, bensì le tre operazioni seguenti, sempre che esse siano fornite verso controprestazione:

-il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (p. es. vendita);

- la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funziona-mento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento (p. es. riparazione e perfezionamento);

- la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (p. es. noleggio).

La fornitura non presuppone pertanto alcuno spostamento geografico del bene. Un bene può essere oggetto di diverse forniture, anche se viene spostato geograficamente una volta sola o mai. Ad esempio, se un fabbricante vende un bene a un consumatore tramite un intermediario e non lo fa trasportare presso l'intermediario ma direttamente presso il consumatore, si tratta di un trasporto con due forniture.

I soggetti non residenti che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi soggette all'imposta sull'acquisto (c.d. "reverse charge") in Svizzera, sono esonerati dall'obbligo di registrazione indipendentemente dal volume d'affari ottenuto.

Sono inoltre soggetti ad IVA tutte le importazioni di beni così come le prestazioni di servizi resi da soggetti esteri (italiani per esempio) nei confronti di soggetti committenti svizzeri qualora l'importo superi i 10.000 franchi per anno.

Tutte le succursali svizzere di una casa madre con sede in Svizzera costituiscono un soggetto fiscale unico assieme ad essa. Anche le succursali svizzere di una sede principale estera sono classificate come un unico soggetto fiscale, mentre invece le succursali svizzere e la casa madre estera sono considerate soggetti fiscali a sé stanti.

Se le entrate di un soggetto fiscale (cifra d'affari da fornitura di beni e da prestazione di servizi imponibili) sono inferiori a CHF 100.000 l'anno (o a CHF 150'000 per le associazioni sportive e le istituzioni di pubblica utilità), tale soggetto è esentato dall'assoggettamento all'IVA. Esiste tuttavia la possibilità di rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento. All'atto della registrazione l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) rilascia ancora al contribuente un numero di registrazione IVA che si basa essenzialmente sul numero identificativo della società (CHE-123.456.789 IVA). Dal 31 gennaio 2014 è valido soltanto il numero di IVA che si basa sul numero identificativo della società e sostituisce il precedente numero di riferimento a sei cifre.

È in vigore una normativa speciale per le società finanziarie. In generale, l'acquisizione, la detenzione e la vendita di azioni costituisce un'attività imprenditoriale ai sensi della legge svizzera sull'imposta sul valore aggiunto. Le partecipazioni in società di capitali per un ammontare superiore o uguale al 10 % è classificata come possesso di azioni allo scopo di investimento sul lungo termine e ha un'influenza considerevole. La classificazione dell'attività come imprenditoriale comporta che la società finanziaria può essere registrata volontariamente rinunciando così all'esclusione dall'esenzione dalle imposte.

Dal 1 Gennaio 2019 dovranno registrarsi come contribuenti IVA chiunque fornisca dall'estero in territorio svizzero beni di modico valore, la cui importazione è esente IVA (IVA sull'importazione risulta inferiore a 5 CHF), per almeno 100.000 CHF. Nell'ambito delle vendite per corrispondenza la revisione parziale della Legge IVA intende parificare le imprese estere con quelle con sede in territorio svizzero.

Attualmente le forniture di beni effettuate da venditori per corrispondenza verso il territorio svizzero soggiacciono di principio all'imposta sull'importazione.

L'Amministrazione federale delle dogane rinuncia alla riscossione dell'imposta sull'importazione su forniture di beni il cui ammontare d'imposta non supera 5 franchi (denominati in seguito forniture di beni in piccole quantità). L'ammontare d'imposta di 5 franchi corrisponde al valore merce (comprese le spese di spedizione) di 62.50 franchi per beni imponibili all'aliquota normale e a 200 franchi per beni imponibili all'aliquota ridotta del 2,5% (p. es. libri, riviste o generi alimentari).

3.3.3. Operazioni imponibili

Soggiacciono all'IVA le seguenti operazioni:

1) la fornitura di beni in Svizzera (compreso il Liechtenstein);

2) la prestazione di servizi in Svizzera (compreso il Liechtenstein);

3) l'acquisto di servizi (e determinate forniture sul territorio svizzero) da aziende con sede all'estero per un ammontare superiore a CHF 10'000 l'anno;

4) l'importazione di beni.

Determinate prestazioni di servizi ad un destinatario all'estero (nonché l'esportazione e la fornitura di beni all'estero) sono considerate come operazioni esenti IVA con diritto di rimborso totale dell'imposta precedente. Ai fini dell'IVA, il termine di fornitura di beni è più ampio di quello previsto dalla normativa commerciale svizzera: la legge sull'IVA, infatti, contempla una serie di transazioni commerciali ritenute fornitura di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto come la manutenzione di macchinari, l'affitto o la locazione di beni, il commercio di elettricità ecc.

3.3.4. Base imponibile

La base di calcolo dell'ammontare imponibile per la fornitura di beni e la prestazione di servizi è rappresentata dalla controprestazione lorda (in denaro o in natura) convenuta o ricevuta. L'imposta precedente, ovvero l'imposta pagata sull'acquisto di beni e servizi, è deducibile; pertanto viene tassato solo il valore aggiunto (principio onnifase al netto).

3.3.5. Aliquote

Dal 1° gennaio 2018, l'aliquota ordinaria per ogni fornitura di beni o prestazione di servizi imponibile è pari all'7,7 %.

Le prestazioni del settore alberghiero soggiacciono ad un'aliquota speciale pari al 3,7 %.

Per determinate categorie di beni e di prestazioni di servizi di prima necessità, come ad esempio erogazione di acqua, beni alimentari, bevande non alcoliche, bestiame, pollame e pesci, cereali, libri e giornali, prestazioni di servizi di società di radio e

televisione non aventi carattere commerciale ecc., si applica un'aliquota ridotta del 2,5 %.

L'AFC accorda inoltre alle piccole imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5,05 milioni (IVA inclusa) ed un debito fiscale annuo non superiore a CHF 103'000 (calcolato secondo l'aliquota netta applicabile) la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato ALIQUOTA SALDO). Le piccole imprese possono scegliere di conteggiare l'imposta sul valore aggiunto in base ad un'aliquota forfettaria inferiore a quella dell'7,7 %, a condizione che rinuncino alla procedura ordinaria di deduzione dell'imposta precedente in quanto l'aliquota forfettaria considera già la quota di imposta precedente deducibile.

Questo procedimento d'imposizione semplificato dev'essere mantenuto per almeno un anno e le dichiarazioni IVA devono essere presentate solo due volte l'anno (contrariamente alla presentazione trimestrale dei rendiconti).

3.3.6. Regimi semplificati

Aliquote saldo (settoriali – con volume d'affari, IVA inclusa, non superiore a CHF 5,05 milioni e l'imposta dovuta non superiore a CHF 103.000 annui)

Aliquote forfetarie (collettività pubbliche e istituzioni affini come scuole private, ospedali privati, imprese di trasporto pubblico ecc.)

Le aliquote saldo e le aliquote forfetarie sono aliquote settoriali che consentono di semplificare notevolmente il conteggio dell'imposta, poiché non considerano l'IVA sugli acquisti (credito - imposta precedente).

L'IVA da versare si ottiene moltiplicando il totale vendite compresa IVA per l'aliquota saldo o l'aliquota forfetaria accordata dall'Autorità finanziaria. Esempio:

Un architetto cui l'AFC ha autorizzato l'aliquota saldo del 5,9 % realizza durante un semestre una cifra d'affari pari a CHF 400.000 (IVA inclusa). Nella dichiarazione IVA viene indicato la cifra d'affari di CHF 400.000 e la moltiplica per l'aliquota saldo del 5,9 %. L'IVA dovuta che ne risulta è di CHF 23.600.

Sulle fatture ai clienti deve essere esposta IVA 7,7%.

Sono applicabili 10 aliquote saldo:

Aliquota saldo 0.1%

- Commercio di foraggi;
- Editori di riviste;
- Mulini.

Aliquota saldo 0.6%

- Commercio di coloniali;
- Fioristi;
- Librerie.

Aliquota saldo 1.2%

- Drogherie;
- Consegna pizze a domicilio;
- Officina Macchine agricole.

Aliquota saldo 2%

- Alberghi, pernottamento e prima colazione;
- Negozi di calzature;
- Commercio di tappeti.

Aliquota saldo 2.8%

- Commercio souvenir e regali;
- Officine riparazioni automobili;
- Commercio legname.

Aliquota saldo 3.5%

- Calzolai, riparazioni, copia di chiavi;
- Fabbri ferrai;
- Falegnami.

Aliquota saldo 4.3%

- Commercio merci usate;
- Muratori;
- Trasporto di beni, nella misura in cui non menzionato altrove.

Aliquota saldo 5.1%

- Bar, ristoranti;
- Grafici;
- Pittori.

Aliquota saldo 5.9%

- Web designer;
- Architetti, comprese la direzione della costruzione;
- Imprese di pulizia.

Aliquota saldo 6.5%

- Traduttori;
- Agenzie di collocamento temporaneo;
- Cottimisti nel settore edilizio.

3.3.7. Esenzioni

La legge IVA differenzia tra operazioni esenti dall'imposta ed operazioni escluse dall'imposta. Sebbene per ambedue le categorie di operazioni non sia dovuta l'IVA, esiste una differenza riguardo alla deduzione dell'imposta precedente.

Nel caso di operazioni escluse non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente pagata sulla cifra d'affari esclusa dall'IVA. Tra le attività escluse figurano le prestazioni del settore sanitario, quelle dell'istruzione, della cultura e dello sport, le attività legate alla previdenza e sicurezza sociale, la maggior parte delle operazioni bancarie ed assicurative, la locazione e la vendita di immobili nonché i fatturati derivanti da scommesse e lotterie.

Per la maggior parte di queste operazioni escluse esiste tuttavia la possibilità di optare per la rispettiva imposizione facoltativa. Tale opzione non è però possibile per le operazioni bancarie ed assicurative e per l'affitto di proprietà esclusivamente per uso abitativo.

A differenza delle attività escluse dall'IVA, quelle esenti prevedono il diritto alla deduzione dell'imposta precedente per tutte le imposte pagate in relazione ai beni ed alle prestazioni di servizi che generano la cifra d'affari (esenzione effettiva). L'esportazione di beni è un esempio di cifra d'affari esente.

Le prestazioni effettuate all'estero non sono soggette all'IVA svizzera. Questo tipo di fatturato è generalmente il risultato di un'attività commerciale internazionale. Un esempio tipico è quello di una società commerciale svizzera che acquista merci da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice a quest'ultimi. Le prestazioni di fornitura di beni o di servizi all'estero prevedono il diritto alla deduzione dell'imposta precedente se la cifra d'affari generata, per la quale l'opzione è esclusa, non è considerata essere esclusa dall'IVA.

3.3.8. Deduzione dell'imposta precedente

Un'impresa assoggettata all'IVA risponde dell'IVA (imposta sulla cifra d'affari) dovuta su tutti i servizi imponibili e paga a sua volta l'IVA sui servizi che acquista (imposta precedente). Generalmente l'imposta precedente può essere dedotta dall'IVA dovuta. In tal caso l'IVA non costituisce un onere addizionale per l'impresa.

Pertanto, l'IVA rappresenta un costo effettivo solo per il consumatore finale o per un'impresa che svolge transazioni per le quali l'imposta precedente non può essere recuperata (imprese con cifre d'affari escluse dall'IVA, ad es. banche ed assicurazioni).

3.3.9. Esportazioni

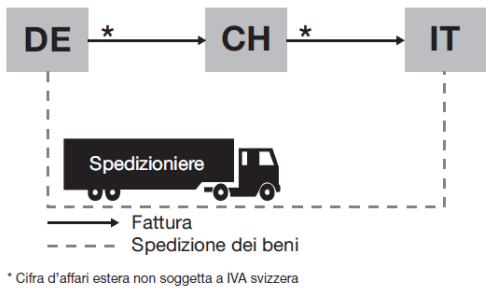
Oltre ai beni esportati all'estero anche certi servizi – se prestati a destinatari con sede all'estero – sono esenti dall'IVA svizzera (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente).

La legge sull'IVA svizzera contiene tuttavia un elenco di servizi che sono tassabili nello Stato di domicilio del prestatore oppure sono soggetti a regole speciali conformemente a tale elenco (ad es. servizi relativi al settore immobiliare, alberghiero, della ristorazione, dell'istruzione, dello sport e della cultura, servizi per il trasporto di persone ecc.). I servizi non inclusi in questa lista che vengono prestati ad un destinatario con sede all'estero non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (regola di base – trova applicazione il cosiddetto principio del luogo del destinatario).

Tuttavia, il diritto all'esenzione dall'IVA (o la non imponibilità) per questi servizi deve essere comprovato dalla relativa documentazione, tra cui fatture, contratti ecc. In ogni caso, è estremamente importante che la documentazione venga preparata rispettando i requisiti della legge sull'IVA svizzera. Lo stesso vale per le esportazioni che beneficiano dell'esenzione dall'IVA per le quali è necessario un certificato doganale di importazione o esportazione.

3.3.10. Attività internazionale

Nel caso di una società commerciale svizzera che acquista merci da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice a quest'ultimi, le regole di base concernenti l'IVA di cui sopra hanno il seguente effetto:



3.4. Imprese con sede all'estero

Le imprese con sede all'estero che forniscono beni o determinate prestazioni di servizi in Svizzera e che rinunciano all'esenzione da pagamento delle imposte o che superano la soglia di CHF 100.000 cove volume d'affari mondiale devono generalmente nominare un rappresentante fiscale ai fini dell'IVA con sede in Svizzera.

Queste imprese possono richiedere direttamente la deduzione dell'imposta precedente.

Le imprese estere che forniscono a persone soggette a imposta dei servizi sui cui si applica unicamente l'imposta sull'acquisto sono esenti dall'IVA; si tratta di forniture in Svizzera non soggette alla tassa sulle importazioni, ovvero di prestazioni di servizi basate sul principio del luogo del destinatario (fanno eccezione le prestazioni di servizi di telecomunicazione o elettronici erogate a destinatari non soggetti a imposta).

Le imprese con sede all'estero che non esercitano attività imponibili in Svizzera hanno invece diritto al rimborso dell'IVA svizzera se le loro attività all'estero risultano generare un fatturato imponibile ai sensi della legge sull'IVA svizzera e se il Paese in cui hanno sede accorda reciprocamente la parità di trattamento alle imprese svizzere per quanto riguarda la procedura di rimborso dell'IVA.

3.4.1. Rappresentante fiscale

Le imprese estere (italiane) devono o possono (a seconda del volume d'affari o per opzione - vedi sopra) diventare soggetti d'imposta (Iva) in Svizzera, mediante la nomina di un rappresentante fiscale svizzero, nella misura in cui effettuano operazioni imponibili sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA) .

Il rappresentante fiscale in Svizzera può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera appositamente nominato mediante procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria o deposito di importo pari al 3% ad almeno 2.000 franchi a cui viene attribuito partita IVA svizzera.

Il rappresentante fiscale effettua la liquidazione IVA normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture. I versamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre. A partire dal 61° giorno si applicano gli

interessi di mora. L'AFC rimborsa un'eventuale credito IVA entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione trimestrale. A partire dal 61° giorno vengono riconosciuti interessi attivi.

Nel conteggio IVA vengono dichiarati i fatturati realizzati in Svizzera. Il contribuente ha inoltre il diritto di far valere l'IVA o l'imposta all'importazione svizzera versata nel quadro della sua attività commerciale.

Il rappresentante conserva, al suo domicilio, tutti i documenti necessari per le dichiarazioni. Il periodo di conservazione è di 10 anni. I documenti commerciali in relazione con dei beni immobili devono essere conservati durante 20 anni

3.4.2. Rimborso IVA

I destinatari di prestazioni con domicilio, sede sociale o stabilimento d'impresa all'estero, che sostengono in territorio svizzero spese per attività imprenditoriali, possono ottenere il rimborso dell'IVA pagata.

Affinché il diritto al rimborso sia dato, gli aventi diritto devono adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:

- domicilio, sede sociale o stabilimento d'impresa è all'estero;
- non sono dotati di partita IVA in Svizzera;
- non eseguono prestazioni sul territorio svizzero;
- comprovano all'AFC la loro qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, di sede sociale o dello stabilimento d'impresa;
- le fatture presentate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 LIVA e concernono l'attuale periodo di rimborso;
- il loro Paese di domicilio o di sede soddisfa le disposizioni di reciprocità (Italia);
- presentano un'unica richiesta per anno civile;
- l'importo minimo per anno civile ammonta a 500 franchi (imposta rimborsabile).

La richiesta di rimborso dell'IVA va presentata tramite gli appositi moduli ufficiali n. 1222 e n. 1223 pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Non sono ammessi altri moduli per richiedere il rimborso.

Il richiedente designa per legge un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera. Il rappresentante giustifica i suoi poteri con una procura riportata sul modulo

di richiesta (modulo n. 1222). Per ogni richiesta di rimborso va rilasciata una nuova procura.

La richiesta va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno che segue il periodo di rimborso. Il termine legale di presentazione non è prorogabile. Determinante è la data del timbro postale.

Di seguito vengono riportati i quesiti posti dalle aziende a Unioncamere Lombardia e le risposte dell'Autorità Federale delle Contribuzioni (AFC).

Quesiti IVA Svizzera sottoposti da Unioncamere Lombardia (1)

Quesito
1. *Azienda effettua prestazioni di servizio* **(AI FINI IVA SVIZZERA TRATTASI DI FORNITURA)** *(lavorazioni effettuate sul territorio italiano) che però fatturano anche prestazioni per disegni inviati al cliente on line, vorremmo avere una precisazione per quest'ultima tipologia di fattura.* **ASSOGGETTAMENTO OBBLIGATORIO!**
2. *La vendita di prodotto xy a cliente Svizzero è considerata esportazione quindi non necessita di rappresentanza fiscale ma se la materia prima è fornita dalla Svizzera, stampato in Italia, di nuovo esportato in Svizzera ma fatturata solo la parte di lavorazione come si configura?* **TRAFFICO DI PERFEZZIONAMENTO A COTTIMO = NESSUN ASSOGGETTAMENTO** *è un contratto di appalto?* **SI, TRATTASI DI UNA FORNITURA.**
3. *Assistenza tecnica, per utilizzo macchinari, ubicati in Svizzera senza fisicamente operare sul macchinario stesso è soggetto sia al distacco del dipendente che alla rappresentanza fiscale?* **NO, SE LA PRESTAZIONE VIENE EFFETTUATA TRAMITE LA RETE (ONLINE).** **SE LA MANUTENZIONE DI PROGRAMMI E APPARECCHIATURE VIENE ESEGUITA IN LOCO =FORNITURE (CONS. 1)**

4. *Vendo macchinario in svizzera e distacco tecnici per messa in funzione e/o riparazione - collaudo come mi comporto? Devo aprire rappresentanza fiscale?* **SI, TRATTASI DI UNA FORNITURA ESEGUITA SUL TERRITORIO SVIZZERO.**
5. *Vendo software che verrà utilizzato da azienda Svizzera come viene considerato?* **PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA D'INFORMATICA** *Vendita e nulla più?* **NO** *Devo aprire la rappresentanza fiscale visto che ho un volume globale d'affari sopra i 100.000 franchi?* **SÌ, SE IL DESTINATARIO NON È CONTRIBUENTE IVA! NO, SE IL DESTINATARIO È CONTRIBUENTE IVA. MANUTENZIONE DI PROGRAMMI E APPARECCHIATURE IN LOCO =FORNITURE (CONS. 1)**
6. *Mi occupo del montaggio di stand fieristici e palchi per eventi musicali in Svizzera devo aprire la rappresentanza fiscale?* **SI**

7. *Devo realizzare/risistemare un sito web di un cliente svizzero devo aprire la rappresentanza fiscale?* **MANUTENZIONE DI PROGRAMMI E APPARECCHIATURE IN LOCO =FORNITURE (CONS. 1)**
8. *Devo installare* **(IN LOCO)** *software a un privato cittadino elvetico e sistemare la sua pagina web devo aprire la rappresentanza fiscale?* **SÌ SE RAGGIUNGE I 100'000 FRANCHI DI CIFRA D'AFFARI MONDIALE.**
9. *L'azienda organizzerà a Basilea l'8 ottobre 2018 un convegno internazionale di epidemiologia. Al momento non hanno nessun rappresentante fiscale in Svizzera. I partecipanti al Convegno sono per lo più di altri paesi europei e di fatto acquisteremo i servizi alberghieri per questo evento e fattureremo qualche quota di partecipazione ad aziende Svizzere (al massimo 10.000 euro). Come dovremo comportarci con il fisco svizzero?* **BISOGNA PRIMA SAPERE SE È ORGANIZZATORE OPPURE PROMOTORE.**

10. *La mia azienda vende arredamento e si occupa del montaggio. Devo nominare un rappresentante fiscale?* **NO** *Se si mi è stato detto di fare la fattura di sola merce, intestata al rappresentante fiscale svizzero e su questa fattura si paga l'iva del 7,7% al momento dello sdoganamento, poi la dogana deve rilasciare una bolletta di importazione* **NO.** *La società italiana deve fare una fattura presso il rappresentante fiscale svizzero di merce + manodopera al cliente svizzero indicando in fattura anche l'iva del 7,7%, dopo di che la società italiana deve fare la fattura intestata al cliente svizzero merce + manodopera + IVA, questa fattura non deve passare alla dogana ma diretta verso il cliente svizzero. Sentendo lo spedizioniere devo fare una sola fattura merce + posa + iva pagando l'iva subito a loro inviando poi la stessa fattura per la registrazione al rappresentante fiscale svizzero* **SI.**

11. *Buongiorno, dovremmo lavorare in svizzera precisamente a Ruschlikon costruiremo una piscina, siamo a chiedere se c'è qualche obbligo particolare per lavorare su quel territorio. Faremo sia opere edili che installazione piscina. Siamo iscritti alla Lia (per il canton ticino) e abbiamo versato la cauzione per lavorare in svizzera di 10.000 euro. Vi sono altri obblighi fiscali IVA?* **SÌ, OBBLIGO ASSOGGETTAMENTO IVA.**

12. *In base alla nuova normativa iva Svizzera, il valore di 200chf* **(PICCOLI INVII)** *deve intendersi come valore del singolo bene o di una fornitura.* **PER FORNITURA**. *Nello specifico la nostra azienda vende all'ingrosso libri a clienti CH è obbligata ad avere un rappresentante fiscale dall'01.01.18 considerando che il suo volume d'affari globale è superiore a 100.000chf* **NO, PER LE VENDITE ALL'INGROSSO** *o dovrà averlo dall'01.01.19* **SÌ, SE CON LA VENDITA PER CORRISPONDENZA REALIZZA UNA CIFRA D'AFFARI DI ALMENO CHF 100'000 CON PICCOLI INVII.**

13. *Buongiorno dobbiamo esportare in Svizzera una pesa camion; il montaggio della pesa verrà effettuato da un nostro dipendente presso il cliente svizzero. Abbiamo già richiesto la partita Iva svizzera e nominato il rappresentante fiscale. Abbiamo capito che dobbiamo fare una fattura di vendita dall'Italia per il solo importo della pesa al rappresentante fiscale"* **NO** *(fattura che verrà utilizzata in dogana per l'esportazione) e successivamente verrà emessa la fattura rappresentante fiscale Svizzera " al cliente svizzero* **NO** *per la pesa + montaggio + Iva 7,7%. La procedura appare confusa e non corretta in base anche alla normativa italiana. Cosa devo fare?* **FATTURA DIRETTA AL CLIENTE (COMMITTENTE) E FATTURA PRO FORMA PER LO SDOGANAMENTO DELLA MERCE.**

14. *Mi richiedono di emettere una fattura al mio rappresentante fiscale svizzero* **NO** *per poter effettuare lo sdoganamento. Tale procedura non mi sembra corretta io devo e voglio farla al mio cliente Svizzero direttamente assolvendo sia gli obblighi IVA italiani e Svizzeri. Cosa richiedono le autorità Svizzere?* **FATTURARE DIRETTAMENTE AL CLIENTE (COMMITTENTE)** *Le dogane Svizzero danno risposte confuse su come adempiere all'IVA in Svizzera con la fattura italiana. Attendo chiarimenti grazie*

15. *Siamo una società informatica che vende hardware e software e assistenza informatica in Svizzera mediante anche invio tecnici italiani. E' necessario nominare un rappresentante fiscale?* **SÌ**

16. *Siamo un'azienda di mobili che vende ed installa i mobili in Svizzera (clienti privati e aziende) inviando propri dipendenti in Svizzera. Dobbiamo nominare un rappresentante fiscale?* **NO, SE IL MONTAGGIO O L'INSTALLAZIONE NON SONO RILEVANTI DA UN PUNTO DI VISTA TECNICO ED ECONOMICO.**

17. *In Svizzera è assoggettato all'imposta chiunque svolga attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate (anche senza fine di lucro), nella misura in cui la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi effettuate sul territorio svizzero raggiunge* **ALMENO** *complessivamente 100.000 franchi annui. Quindi un'azienda italiana che stipula un contratto di fornitura e posa (operazione di fornitura ovvero esportazione di beni con installazione accessoria) di un impianto presso una ditta in Svizzera per un valore totale di € 200.000 (valore della fornitura dell'impianto pari a € 180.000, valore dell'installazione pari a € 20.000) deve aprire una posizione fiscale in Svizzera, giusto?* **SÌ**

18. *Un'azienda italiana produttrice di mobili provvede alla fornitura di mobili/arredamento a soggetto passivo svizzero, il montaggio dei mobili sarà effettuato da altro soggetto passivo italiano identificato IVA in Svizzera. Al termine dei lavori al committente svizzero verrà fatturata tutta la fornitura di beni, comprensiva del montaggio, dal produttore. L'azienda che ha provveduto al montaggio dei mobili in Svizzera farà una fattura per il montaggio al produttore di mobili.*
    Si vorrebbe sapere:
    - *Ai sensi della nuova normativa Iva Svizzera questa procedura è corretta?* **SÌ** *Nel caso fosse corretta, come dovrà essere la fattura del montatore, identificato IVA in Svizzera, al produttore ? Con Iva (svizzera) oppure Non imponibile perché si tratta di servizi reso su territorio estero a Committente italiano?* **CON IVA = FORNITURA IMPONIBILE SUL TERRITORIO SVIZZERO.**
    - *Qualora dovesse emettere fattura con IVA Svizzera l'azienda italiana produttrice potrà recuperarla?* **SÌ, RECUPERO IVA MEDIANTE PROCEDURA DI RIMBORSO.**

19. *Vorremmo partecipare ad una fiera a Chiasso (stand preallestito). Essendo una casa editrice (vendiamo libri), quali documenti servono per entrare e quali per uscire?*. **RICHIEDERE INFORMAZIONI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE.** *Quale tassazioni siamo soggetti? Alla fiera venderemmo solamente libri a privati.*

20. *Siamo un'impresa edile, nel 2017 abbiamo distaccato operai per dei lavori in Svizzera, fatturando le prestazioni come da contratti di appalto, art. 7 quater. Abbiamo anche noleggiato delle attrezzature alla ditta svizzera (Miniescavatore), sempre fatturandoli art. 7 quater. Come fatturato siamo oltre i 100.000 CHF. Vorrei sapere dal 2018 cosa cambia per noi. Per quanto riguarda l'appalto sono consapevole che rientriamo nella nuova norma (contratto di appalto, distaccamento operai, e fatturato > 100.000), ma per eventuali noleggi senza lavori edili? Come ci comportiamo per i soli noleggi?* **IMPORTAZIONE IN AMMISSIONE TEMPORANEA. MAGGIORI INFORMAZIONI AFD.**

21. *Buongiorno. Nella stesura di una bozza di contratto per un lavoro edile in Svizzera (importo circa 30.000 CHFR) avremmo bisogno di sapere come applicare l'IVA. Sia per quanto concerna la fattura della prestazione di lavoro sia per quelle sui materiali di esportazione da presentare in dogana se dovessimo entrare con merce acquistata in Italia.* **ASSOGGETTAMENTO OBLIGATORIO IN CASO DI CIFRA D'AFFARI MONDIALE PARI O SUPERIORE A CHF 100'000.**

22. *Vendiamo i nostri mobili in Svizzera: abbiamo trovato dei montatori svizzeri che lavorano già per alcune aziende italiane. I montatori però fatturano il lavoro direttamente alla nostra azienda e non al privato svizzero; in questo caso noi dovremmo aggiungere al costo dei mobili il costo del montaggio, è corretto per noi procedere in questo modo alla fatturazione?* **SÌ**

23. *Siamo una ditta italiana che effettua prestazioni di manodopera in svizzera per un importo di CHF 15.000,00 circa, comprando lì il materiale. Mi serve sapere come effettuare la fatturazione al cliente privato svizzero e come registrare le fatture di acquisto della merce comprata in loco.* **ASSOGGETTAMENTO OBBLIGATORIO IN CASO DI CIFRA D'AFFARI MONDIALE PARI O SUPERIORE A CHF 100'000. IN CASO DI ASSOGGETTAMENTO EMISSIONE FATTURA CON IVA (MERCE + LAVORO). POSSIBILE DEDUZIONE DELL'IMPOSTA PRECEDENTE SUI COSTI GRAVATI D'IVA SVIZZERA.**

3.5. LA PARTITA IVA SVIZZERA – NUMERO REGISTRO DI COMMERCIO

Ad ogni impresa che opera in Svizzera è attribuito un numero unico d'identificazione delle imprese (IDI).

L'IDI, costituito da nove cifre, è generato casualmente e non contiene alcuna informazione significativa (codice numerico non parlante). L'origine svizzera del numero è indicata dal prefisso «CHE», corrispondente al codice alpha-3 della norma ISO 3166-1. L'ultimo carattere corrisponde alla cifra di controllo (C) secondo il modello di calcolo standard Modulo 11.

La struttura del numero (partita) IVA è la seguente: **CHE-123.456.789 IVA**.

L'estensione può essere fatta anche in lingua francese (TVA) o in lingua tedesca (MWST). Per contro l'abbreviazione inglese (VAT) non è autorizzata.

Se un'unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia nel registro IVA, i due complementi posposti all'IDI sono separati da una barra. Se viene meno una condizione per il complemento IDI, questo non è più utilizzato.

Se ad esempio un'impresa individuale è iscritta nel registro di commercio, al suo IDI è aggiunto il complemento IDI «RC»:

CHE-999.999.996 RC

Se è anche soggetta all'IVA, al suo IDI è aggiunto anche il complemento IDI «IVA»: **CHE-999.999.996 RC/IVA.**

E' possibile consultare il registro al seguente indirizzo: https://www.uid.admin.ch

3.6. Imposta sull'Importazione Forniture e consegna di beni in Svizzera – Contratto d'appalto

Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'importazione si fonda su un contratto d'appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un **contratto d'appalto**.

Esempi :

- consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;
- consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate;
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;
- consegna, dopo l'esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati;
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio.

Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Per "fornitura di un bene" non si intende il suo trasporto, bensì le tre operazioni seguenti, sempre che esse siano fornite verso controprestazione:

- il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (ad esempio a seguito di cessione);

- la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento (ad esempio riparazione e perfezionamento);

- la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (noleggio).

E' considerato "**luogo della fornitura**" quello in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento.

Ne consegue che se un fornitore estero conclude con un acquirente svizzero un **contratto d'appalto che prevede il montaggio o l'installazione** di un bene importato nonché la sua consegna sul territorio svizzero, il fornitore esegue con il bene importato una fornitura in virtù di un contratto d'appalto sul territorio svizzero (ad esempio la consegna di una cucina installata).

È irrilevante se il fornitore fornisce tali prestazioni presso l'acquirente svizzero o per conto di quest'ultimo presso un terzo. Il bene può essere consegnato all'acquirente o, su incarico di quest'ultimo, a un terzo. In entrambi i casi, il fornitore estero esegue una fornitura sul territorio svizzero.

L'opera è infatti considerata fornita solo dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio, poiché è solamente in tale momento che essa viene consegnata all'acquirente. Il luogo della fornitura si trova dove l'opera viene consegnata, vale a dire sul territorio svizzero.

Importatore

Se il fornitore estero provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene presso l'acquirente o in un luogo sul territorio svizzero indicato da quest'ultimo oppure egli incarica un terzo dei lavori, esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto sul territorio svizzero.

L'opera è considerata fornita solo dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio. Dato che al momento dell'importazione solamente il fornitore estero dispone economicamente del bene, egli risulta come importatore.

Lo stesso vale se il fornitore estero introduce il bene in territorio svizzero e lo consegna all'acquirente dopo la lavorazione sul territorio svizzero senza che alla base dell'operazione vi sia un contratto d'appalto.

IVA – Imposta sull'Importazione

Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima **l'IVA-imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione.**

Al contrario, essa viene calcolata sul **valore di mercato del bene importato se il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera (dotato di partita IVA svizzera).**

Nella controprestazione o nel valore di mercato vanno integrate le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (spese accessorie), sempre che non siano già comprese (art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA).

Base imponibile

In caso di fornitura in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero, in linea di massima l'imposta sull'importazione è calcolata su:

- **Controprestazione** al luogo di destinazione in Svizzera che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece ha versato o deve versare al fornitore estero. La controprestazione comprende le spese per il bene importato (incluse quelle accessorie) e per i lavori eseguiti sul territorio svizzero utilizzando il bene importato (spese di montaggio, installazione o lavorazione); oppure
- **valore di mercato**, al luogo di destinazione in territorio svizzero, del bene importato se:
    1) il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera, o

2) il fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera, ma al termine dei lavori sul territorio svizzero consegna all'acquirente svizzero un bene mobile e l'acquirente può detrarre l'IVA (imposta precedente)

Il valore di mercato corrisponde al prezzo di vendita che il fornitore estero fattura all'acquirente per il bene importato.

Se al momento dell'importazione del bene le spese di montaggio, installazione o lavorazione non sono note e tali costi devono essere imposti dall'AFD, è opportuno procedere a un'imposizione provvisoria. Lo stesso vale se la quota del bene o della prestazione di servizi da acquisire sul territorio svizzero non è ancora determinata o se il bene da consegnare in Svizzera viene importato in diversi invii parziali.

Controprestazione

La controprestazione comprende tutto ciò che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece versa o deve versare per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna del bene importato dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Essa include anche il rimborso di tutte le spese, anche di quelle fatturate separatamente.

La controprestazione deve essere comprovata mediante la fattura del fornitore, il contratto d'appalto o il mandato nonché i giustificativi relativi alle spese per sbloccare l'intervento, il vitto, il viaggio e il pernottamento. Nella controprestazione imponibile vanno integrate, sempre che non siano già comprese:

- le spese di trasporto o di spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero;
- le spese di montaggio e installazione;
- le spese di riparazione e manutenzione;
- le spese per il noleggio o l'ammortamento di macchine e altre installazioni utilizzate per la realizzazione dei lavori;
- le spese di viaggio della manodopera e tutte le altre indennità versate, anche in caso di pagamento diretto da parte del committente;
- gli onorari versati a terzi (architetti, ingegneri, grafici, consulenti pubblicitari ecc.) per progetti, piani, schizzi, calcoli, lavori di sviluppo e via di seguito, sempre che siano stati versati nell'ambito originario della fornitura in virtù di

un contratto d'appalto o della consegna del bene dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

IVA sugli acquisti in Svizzera

Il fornitore italiano può acquistare in Svizzera beni e servizi attinenti al contratto d'appalto.

Esempi:

- acquisti in Svizzera di materiali da montare (materie prime);
- prestazioni di architetti e ingegneri;
- spese per l'alloggio del personale;
- spese per il vitto del personale.

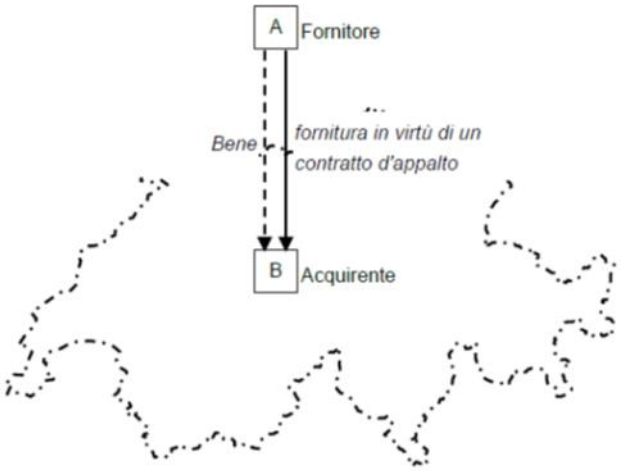
Tali beni e servizi sono assoggettati ad IVA svizzera al momento dell'acquisto. L'IVA già versata ai fornitori verrà considerata dall'Agenzia delle dogane svizzera al fine della determinazione dell'imposta dovuta a condizione che sia comprovata dalle fatture di acquisto.

Nel caso di importi fino a CHF 400, gli acquisti in Svizzera possono essere documentati con uno scontrino di cassa. I mezzi di prova devono tuttavia contenere un riferimento all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero addebitata. Deve inoltre essere chiaro che gli acquisti in territorio svizzero hanno costituito un fattore di costo della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o dei lavori sul bene importato che il fornitore estero ha fornito o eseguito in Svizzera.

I fornitori esteri che non sono registrati come contribuenti in Svizzera non possono chiedere il rimborso IVA poiché questa procedura non è applicabile nei casi in cui il richiedente effettui operazioni attive (perfezioni la vendita dei beni) in Svizzera.

Il fornitore italiano A invia direttamente il bene (o incarica un terzo) al Cliente svizzero B e provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene.

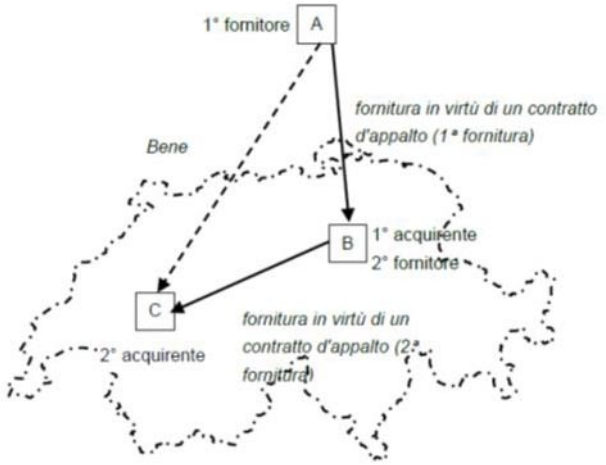
Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero.



Il fornitore italiano A (1° fornitore) vende al cliente svizzero B (1° acquirente).

Quest'ultimo a sua volta stipula in Svizzera un ulteriore contratto d'appalto con l'acquirente C (2° acquirente). Il fornitore italiano A è incaricato di consegnare direttamente a C e di provvedere direttamente al montaggio o all'installazione del bene, per conto dell'acquirente B, presso C.

L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene. Lo stesso vale se B è domiciliato all'estero.



Conseguenze IVA

Fornitore estero registrato come contribuente in Svizzera

L'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (escluse le spese di montaggio o installazione) che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A.

Il fornitore italiano A, all'indirizzo del suo rappresentante fiscale (RF) in Svizzera risulta come importatore del bene (Export Srl, Como, all'indirizzo della Mantegazza AG di Lugano suo RF). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schema 1) o l'acquirente B all'indirizzo C (schema 2).

Fornitore estero non registrato come contribuente in Svizzera; fornitura di beni mobili

- L'acquirente B è dotato di partita IVA in Svizzera in regime ordinario (detrae IVA) e l'importo delle spese di montaggio o installazione non è noto al momento dell'importazione del bene.

L'IVA/imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (escluse le spese di montaggio o installazione);

- Come sopra l'importo delle spese di montaggio o installazione è noto al momento dell'importazione del bene

L'IVA/imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione (costo del bene + servizi di montaggio, installazione) al luogo di destinazione sul territorio svizzero (se unico invio con unico importo in fattura). Negli altri casi come sopra (prezzo vendita).

- L'acquirente B è un privato o non ha diritto alla detrazione dell'IVA (ad esempio aderisce al metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfetaria) o ha diritto solo in parte a tale deduzione

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura del bene mobile in virtù di un contratto d'appalto (spese per il materiale e il montaggio o l'installazione).

Se al momento dell'importazione del bene alcuni elementi della controprestazione non sono ancora noti (spese di montaggio) o se i beni necessari all'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, si applica imposta provvisoria (vedi di seguito).

In tutti casi sopra indicati il fornitore italiano A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene risulta come importatore del bene (fornitore A all'indirizzo di B o fornitore A all'indirizzo di C). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schema 1) o l'acquirente B all'indirizzo C (schema 2).

Fornitore estero non registrato come contribuente in Svizzera; fornitura in ambito edilizio

Sono considerate forniture in ambito edilizio le prestazioni che hanno come oggetto un bene registrato presso il catasto o registro fondiario (art. 216-221 CO). Le parti costitutive di una cosa devono essere trattate come l'insieme cui appartengono.

Ad esempio i lavori eseguiti su strade, ponti, condotte ed edifici (lavori da stuccatore, falegname, pittore, carrozziere, fabbro, elettricista e idraulico, montaggio di cucine e impianti di ventilazione, allestimento di scene ecc.). In caso di fornitura in ambito edilizio, al termine del montaggio o dell'installazione il bene importato diventa parte costitutiva di un fondo o di un'opera edilizia o di parte di essi.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura in ambito edilizio (spese per il bene importato e il montaggio o l'installazione).

Se al momento dell'importazione del bene alcuni elementi della controprestazione non sono ancora noti (spese di montaggio) o se i beni necessari all'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, si deve applicare imposta provvisoria (vedi di seguito).

Motivi per l'imposizione provvisoria

In caso di fornitura in virtù di un contratto d'appalto o di consegna di beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero al momento dell'importazione può rendersi necessaria un'imposizione provvisoria nei casi seguenti:

- le spese di montaggio, installazione e messa in esercizio non sono note o non sono state determinate definitivamente al momento dell'importazione del bene;

- il fornitore estero acquisisce in territorio svizzero beni o prestazioni di servizi da contribuenti svizzeri nell'ambito della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o dell'esecuzione di lavori a un bene importato. La parte di questi acquisti in Svizzera non è nota o non è stata determinata definitivamente al momento dell'importazione del bene;
- i beni impiegati per l'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per i lavori sul territorio svizzero sono importati in diversi invii parziali.

Per quanto concerne i grandi progetti spesso si superano le spese preventivate. Anche per tale motivo è riscossa un'imposizione provvisoria.

Se il bene viene importato attraverso diversi uffici doganali, è considerato ufficio di controllo quello che effettua la prima imposizione. Le copie delle imposizioni successive vanno consegnate a questo ufficio. L'imposizione definitiva avviene da parte dell'ufficio di controllo.

La richiesta di imposizione provvisoria deve essere presentata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (dichiarante, spedizioniere, acquirente, vettore, operaio di montaggio ecc.). Essa deve contenere il motivo dell'imposizione provvisoria. Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede l'imposizione definitiva e l'ufficio doganale d'entrata ritiene opportuno procedere a un'imposizione provvisoria, detto ufficio può anche ordinare l'imposizione provvisoria.

Garanzia dell'imposta sull'importazione

In caso di imposizione provvisoria, l'imposta sull'importazione viene garantita dagli importi indicati di seguito.

- **Fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto o consegna di un bene mobile dopo la lavorazione sul territorio svizzero; per quanto riguarda il bene mobile consegnato, l'acquirente svizzero non ha diritto o ha diritto solo in parte alla deduzione dell'imposta precedente**

L'imposta sull'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero deve in definitiva versare per la fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna di un bene mobile dopo la lavorazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare tale importo mediante contratti, conferme dei mandati e via di seguito nonché indicarlo nella dichiarazione doganale. La garanzia viene fornita almeno sull'importo corrispondente al prezzo di

vendita del bene importato, al luogo di destinazione sul territorio svizzero, maggiorato del 20 per cento.

- Altre fattispecie

L'imposta sull'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero deve in definitiva versare al fornitore estero per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna di un bene dopo la lavorazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare tale importo mediante contratti, conferme dei mandati e via di seguito, nonché indicarlo nella dichiarazione doganale.

In caso di imposizione provvisoria, l'imposta sull'importazione viene garantita dall'ufficio doganale d'entrata mediante fideiussione o deposito in contanti.

Imposizione definitiva dopo il termine dei lavori

Per l'imposizione definitiva dell'imposta sull'importazione, l'acquirente o la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo 52.61 e consegnarlo all'ufficio doganale d'entrata o di controllo unitamente alla rispettiva documentazione (fatture). In caso di invii singoli è sufficiente la fattura finale.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

Domanda di determinazione dell'imposta sull'importazione (IVA); fornitura su contratto d'appalto

Nome e indirizzo del richiedente

Data:
Vostro riferimento:
Nostro riferimento:
Interlocutore:
Telefono:

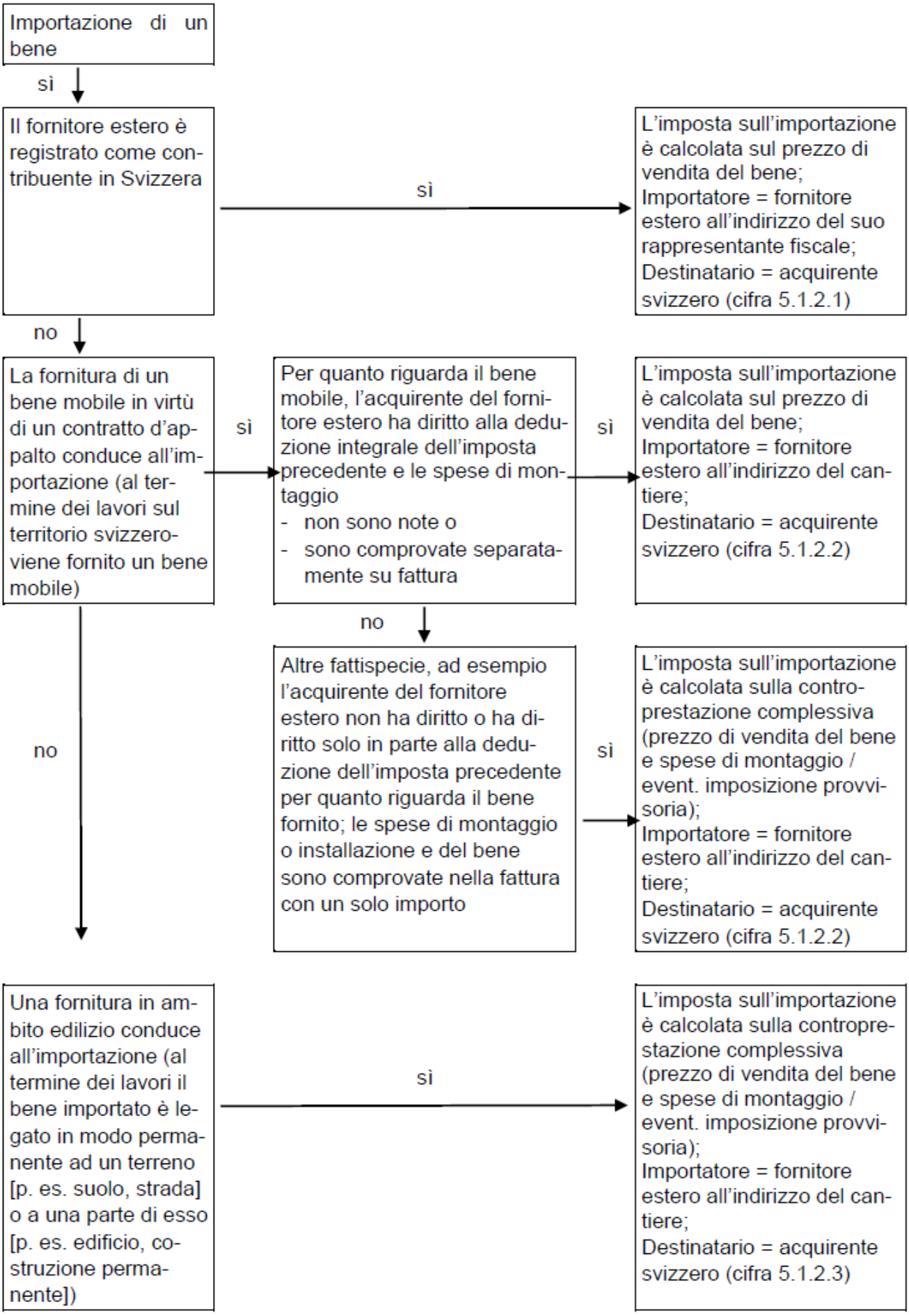
Ufficio doganale svizzero

Vi preghiamo di provvedere alla determinazione definitiva dell'imposta all'importazione secondo la ricapitolazione qui appresso.

Bollo e firma della ditta

Allegati (contrassegnare con una crocetta):

- ☐ Originali (nessuna fotocopia) dei certificati di garanzia dei tributi mediante fideiussione (mod. 11.30) oppure delle quietanze per depositi in contanti (mod. 11.31) in caso di dichiarazione doganale in forma cartacea (mod. 11.010)
- ☐ Originali (nessuna fotocopia) dell'imposizione provvisoria IVA e dogana in caso di dichiarazione doganale elettronica (e-dec)
- ☐ Decisione d'imposizione IVA e dogana secondo distinta separata
- ☐ Copia del contratto d'appalto o dell'offerta
- ☐ Copie delle fatture parziali e della fattura finale del fornitore
- ☐ Giustificativi concernenti le spese accessorie sino al luogo di destinazione (trasporto, assicurazione, imposizione)
- ☐ Giustificativi concernenti il montaggio
- ☐ Giustificativi concernenti le altre spese
- ☐ Fatture, cedolini di cassa di subappaltatori svizzeri
- ☐ Documenti di trasporto
- ☐


Importazione di un bene
sì
Il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera
sì
L'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene;
Importatore = fornitore estero all'indirizzo del suo rappresentante fiscale;
Destinatario = acquirente svizzero (cifra 5.1.2.1)
no
La fornitura di un bene mobile in virtù di un contratto d'appalto conduce all'importazione (al termine dei lavori sul territorio svizzero viene fornito un bene mobile)
sì
Per quanto riguarda il bene mobile, l'acquirente del fornitore estero ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente e le spese di montaggio
- non sono note o
- sono comprovate separatamente su fattura
sì
L'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene;
Importatore = fornitore estero all'indirizzo del cantiere;
Destinatario = acquirente svizzero (cifra 5.1.2.2)
no
Altre fattispecie, ad esempio l'acquirente del fornitore estero non ha diritto o ha diritto solo in parte alla deduzione dell'imposta precedente per quanto riguarda il bene fornito; le spese di montaggio o installazione e del bene sono comprovate nella fattura con un solo importo
sì
L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione complessiva (prezzo di vendita del bene e spese di montaggio / event. imposizione provvisoria);
Importatore = fornitore estero all'indirizzo del cantiere;
Destinatario = acquirente svizzero (cifra 5.1.2.2)
no
Una fornitura in ambito edilizio conduce all'importazione (al termine dei lavori il bene importato è legato in modo permanente ad un terreno [p. es. suolo, strada] o a una parte di esso [p. es. edificio, costruzione permanente])
sì
L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione complessiva (prezzo di vendita del bene e spese di montaggio / event. imposizione provvisoria);
Importatore = fornitore estero all'indirizzo del cantiere;
Destinatario = acquirente svizzero (cifra 5.1.2.3)

3.9. Oneri sociali (cenni)

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, che determinano il costo complessivo aziendale del dipendente, ammontano circa al 17% dello stipendio lordo (si veda qui di seguito una tabella riassuntiva).

	A carico del datore di lavoro	A carico del dipendente
Assicurazione vecchiaia e invalidità (AVS/AI)	5.05%	5.05%
Cassa pensione (LPP)	6.50% *	6.50% *
Assegni familiari (AF)	1.50%	
Assicurazione contro infortuni prof.(LAINF)	1.50% *	
Assicurazione contro infortuni non prof(AINP)	1.50% *	
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)	1.00%	1.00%
TOTALE	**17.05% ***	**15.55% ***
Assicurazione per perdita di salario (APSM)	**1.50% ****	**1.50% ****

* Le percentuali si riferiscono ad una media e possono variare in funzione dell'età del lavoratore, dei rischi d'infortunio professionale che presenta l'attività, nonché degli accordi sottoscritti con le compagnie di assicurazione.

** Non è obbligatoria.

Nota: le aliquote indicate senza asterisco sono stabilite dalla Confederazione.

3.9. Permessi di soggiorno

Il diritto di soggiorno è effettivo mediante il rilascio di un permesso di lavoro. I permessi di soggiorno accordati alle persone che esercitano un'attività lucrativa sono rilasciati dietro presentazione di un contratto di lavoro e sono validi su tutto il territorio svizzero. La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del contratto di lavoro.

Sono previste le seguenti categorie di permessi:

- permesso di dimora (B-UE/AELS);
- permesso di domicilio (C-UE/AELS);
- permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS);
- permesso per frontalieri (G-UE/AELS).

Permesso di dimora (B-UE/AELS)

La persona straniera deve essere in possesso di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno o a tempo indeterminato;

- durata del permesso: cinque anni;

- diritto al ricongiungimento familiare;

- diritto alla mobilità professionale (cambiamento di professione, datore di lavoro, ecc.) su tutto il territorio nazionale;

- diritto all'esercizio di un'attività indipendente.

Permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS)

- Contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno;

-durata del permesso equivalente alla durata del contratto di lavoro (rinnovabile);

- diritto al ricongiungimento familiare;

- diritto alla mobilità geografica e professionale su tutto il territorio nazionale.

Permesso per frontalieri (G-UE/AELS)

La persona straniera deve essere in possesso di un contratto di lavoro. Lla durata dell'autorizzazione del soggiorno è subordinata al contratto di lavoro: se la durata contrattuale è pari o superiore a 12 mesi sarà concessa un'autorizzazione di soggiorno di cinque anni; se la durata contrattuale è inferiore a 12 mesi sarà invece concessa un'autorizzazione per la durata del contratto.

- obbligo di rientro settimanale (almeno una volta la settimana) al proprio domicilio all'estero;

- diritto alla mobilità geografica;

- diritto a cambiare posto di lavoro e/o professione;

- diritto all'esercizio di un'attività indipendente.

Permessi di lavoro e di soggiorno: regolamenti e procedure

(FIG. 23)

REGIME PER I CITTADINI UE/AELS		REGIME VALIDO PER I CITTADINI DI STATI NON UE/AELS
EUROPA DEI VENTICINQUE	**EUROPA DEI DUE: ROMANIA E BULGARIA**	
Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L CE/AELS) – Diritto al rilascio purché si possa dimostrare in Svizzera un rapporto di lavoro compreso fra tre mesi e un anno (per rapporti di lavoro inferiori ai tre mesi nell'anno civile: solo procedura di comunicazione) – Ricongiungimento familiare possibile	**Permesso di soggiorno di breve durata** (Permesso L CE/AELS) – Diritto al rilascio nella misura in cui si riesca a dimostrare un rapporto di lavoro che duri fino a un massimo di un anno. Rinnovo dopo un anno in caso di occupazione sicura, fatto salvo il contingente – Contingente di permessi annuo: 9'090 (2014/2015) e 11'664 (2015/2016) – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Ricongiungimento familiare possibile	**Permesso di soggiorno di breve durata** (Permesso L) – Per le posizioni chiave (costituzione di una ditta, inserimento di nuovo personale, specialisti di aziende internazionali): 12 mesi, prorogabile a 24 mesi – Ricongiungimento familiare possibile – Contingente annuo di 5'000 permessi – Tirocinanti (in formazione): validità 12-18 mesi, non è previsto il ricongiungimento familiare
Permesso per frontalieri (Permesso G-UE/AELS) – Mobilità geografica senza limiti – Obbligo settimanale di ritorno presso il domicilio principale nello Stato UE/AELS – Possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma – Durata di validità conforme al contratto di lavoro, ma al massimo cinque anni, prorogabile in seguito	**Permesso per frontalieri** (Permesso G-UE/AELS) – Mobilità geografica all'interno di tutte le zone di confine della Svizzera – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Per il resto come l'Europa dei Venticinque	**Permesso per frontalieri** (Permesso G) – Valido dodici mesi per la zona frontaliera del cantone che ha rilasciato il permesso e da rinnovare ogni anno. Domicilio con permesso di soggiorno permanente da almeno sei mesi nella zona di confine di un Paese confinante con la Svizzera – Rientro settimanale a questo domicilio – Possibilità di cambiare posto di lavoro o mestiere con permesso
Permesso di dimora (Permesso B-CE/AELS) – Validità cinque anni dietro presentazione di un attestato di lavoro con durata di un anno o più o a tempo indeterminato – Soggiorno annuale legato a uno scopo con centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera – Ricongiungimento familiare possibile – Autorizzazione a perseguire un'attività lucrativa autonoma	**Permesso di dimora** (Permesso B-CE/AELS) – Contingente di permessi annuo: 1'046 (2014/2015) e 1'207 (2015/2016) – Per il passaggio a un'attività non autonoma occorre il permesso – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Ricongiungimento familiare possibile – Per il resto come l'Europa dei Venticinque	**Permesso di dimora** (Permesso B) – Soggiorno annuo con attività lucrativa in Svizzera, centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Ricongiungimento familiare possibile – Il rinnovo annuo del permesso è una formalità – Contingente annuo di 3'500 permessi
Permesso di domicilio (Permesso C-CE/AELS) – Viene rilasciato in Svizzera sulla base di accordi relativi alla dimora o per motivi di reciprocità dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera – Titolari sostanzialmente equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro	**Permesso di domicilio** (Permesso C-CE/AELS) – Come l'Europa dei Venticinque	**Permesso di domicilio** (Permesso C) – Può essere richiesto di norma dopo 10 anni (cittadini USA: 5 anni) di soggiorno ininterrotto in Svizzera – Il titolare non è più soggetto ad alcuna limitazione legata al diritto del mercato del lavoro. Autorizzazione a perseguire un'attività autonoma

Fonte: Ufficio federale della migrazione (UFM), 2015

Istanza di massima

L'imprenditore straniero che intende avviare un'attività economica nel Cantone Ticino ha la facoltà di presentare alle Autorità cantonali competenti una "istanza di massima". Si tratta di uno strumento che permette al promotore dell'iniziativa di conoscere preventivamente il parere della sezione dei permessi e dell'immigrazione sul rilascio del/i permesso/i di lavoro.

L'istanza di massima deve contenere le seguenti informazioni:

• presentazione del/i richiedente/i (curriculum vitae);

• funzione e remunerazione del/i richiedente/i;

• descrizione dell'attività che s'intende svolgere nel Cantone Ticino;

• motivazioni strategiche ed informazioni in merito a mercati di riferimento (fornitori, clienti);

• dati economici previsionali della costituenda società (fatturato, utili, occupazione, investimenti, ecc.).

Prestazione transfrontaliera di servizi (lavoratori autonomi o distaccati)

La prestazione di servizi riguarda i lavori nel contesto di mandati o contratti d'appalto a favore di destinatari senza trasferimento del domicilio o della sede della società.

Beneficiano di tale diritto i cittadini della UE/AELS che effettuano una prestazione di servizio in Svizzera.

Prestazione di servizio nel contesto di speciali accordi sulla prestazione di servizio

Le persone che effettuano una prestazione di servizio nei settori per i quali esiste o è previsto uno speciale accordo tra la Svizzera e la UE/AELS (come ad esempio sugli appalti pubblici, il traffico aereo e terrestre), hanno diritto di ottenere un permesso per la durata della prestazione, nel rispetto delle condizioni usuali di lavoro e di salario in Svizzera.

Prestazioni di servizio all'infuori di speciali accordi sulla prestazione di servizio

A) fino a 90 giorni lavorativi per anno civile

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizio, l'ALC prevede un diritto alla prestazione transfrontaliera di servizi in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi per anno civile al massimo. L'attività svolta durante un periodo non superiore a 8 giorni sull'arco di 3 mesi è autorizzata senza obbligo di alcun permesso o di notifica.

Questa norma non si applica alle attività nel settore dell'edilizia e del genio civile e affini per i quali il permesso è necessario dall'inizio dell'attività lucrativa.

B) oltre 90 giorni per anno civile

Se la prestazione di servizio oltrepassa i 90 giorni lavorativi per anno civile, non sussiste alcun diritto all'ottenimento di un permesso. Le Autorità competenti possono quindi decidere liberamente di rilasciare ai cittadini della UE/AELS un permesso per dimoranti temporanei o di dimora UE/AELS per la durata della prestazione.

3.10. Gli incentivi cantonali alle imprese (cenni)

Nel 1997 il Cantone Ticino ha lanciato l'iniziativa di promozione economica denominata "Copernico", volta a migliorare la visibilità del Cantone all'estero e favorire l'insediamento di nuove aziende sul territorio cantonale.

Lo strumento legislativo alla base di questa iniziativa è rappresentato dalla Legge per l'innovazione economica, con la quale è possibile sostenere le aziende industriali e del terziario avanzato (operanti a stretto contatto con l'industria) che investono in progetti ad alto contenuto tecnologico. L'innovazione è considerata a livello di prodotto o di processo produttivo e gli incentivi previsti sono di tre tipi:

1. agevolazioni fiscali sull'imposta cantonale sull'utile e sul capitale per un periodo di 5 anni che, in caso di progetti di particolare rilevanza, possono estendersi fino a 10 anni. Di questa misura possono beneficiare unicamente le aziende di nuova costituzione. Inoltre, qualora l'autorità cantonale abbia concesso un'agevolazione fiscale, anche i comuni hanno la facoltà di accordare un'uguale agevolazione fiscale.

2. contributi a fondo perduto che variano dal 10% al 25% sugli investimenti innovativi materiali (ad eccezione di immobili e terreni) ed immateriali (costi di ricerca e sviluppo, prototipazione e industrializzazione di un nuovo prodotto).

3. contributi alla formazione del personale, fino ad un massimo del 40% dei costi sostenuti. Ovviamente la formazione deve essere correlata ad un progetto riconosciuto come innovativo.

I contributi sugli investimenti ed i bonus alla formazione possono essere richiesti in occasione di ogni investimento innovativo che contribuisca ad elevare il livello tecnologico dell'azienda. La domanda di applicazione della Legge per l'innovazione economica va formalizzata con la presentazione di un business plan redatto secondo lo schema previsto dall'Ufficio per lo sviluppo economico.

Completano le misure di sostegno alle imprese industriali ed artigianali previste dalla Legge per l'innovazione economica i contributi alle spese per la partecipazione a fiere specialistiche di importanza nazionale o internazionale. Anche in questo caso si tratta di contributi a fondo perduto che coprono fino al 50% dei costi computabili quali: l'iscrizione alla fiera, l'affitto dell'area espositiva, la realizzazione o l'affitto dello stand.

Vi sono infine incentivi a favore delle aziende che creano nuovi posti di lavoro, assumendo manodopera residente nel Cantone. Per ogni nuova assunzione la Legge sul rilancio dell'occupazione prevede infatti il rimborso degli oneri sociali obbligatori a carico del datore di lavoro, che corrispondono al 17% circa dello stipendio lordo, per una durata di 24 mesi. Le domande per l'ottenimento del contributo devono essere inoltrate all'Ufficio delle misure attive, al più tardi 30 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro.

Indirizzi utili:

Ufficio per lo sviluppo economico

Viale Stefano Franscini 17 – 6501 Bellinzona

tel. 0041 91 814 35 41

dfe-use@ti.ch

Ufficio delle misure attive Residenza governativa - 6501 Bellinzona

tel. 0041 91 814 48 10 / 1 dfe-uma@ti.ch

CAPITOLO 4 - Regole per il frontaliere

4.1. Definizione di frontaliere

Si definisce frontaliere chi abita in una località vicina al confine con uno Stato straniero e si reca quotidianamente per lavoro in questo Stato, facendo rientro alla sera nel proprio.

Tale soggetto si differenzia nettamente dalla tradizionale figura del migrante che in quanto tale abbandona definitivamente lo Stato di nascita per risiedere e lavorare presso un Paese di destinazione diverso da quello originario. Risulta poco agevole, tuttavia, definire una immagine univoca, comprensiva di un criterio oggettivo idoneo a delineare la fattispecie del frontalierato.

D'altro canto, tale fenomeno riguarda differenti realtà a seconda che si prenda in considerazione la normativa comunitaria (e, a tal proposito, ci si riferisce alla materia della sicurezza sociale) ovvero quella fiscale (e, in tal caso, si prendono in considerazione le convenzioni bilaterali).

Tre criteri a confronto

Il concetto di frontaliere, come visto, definisce la figura del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Stato ma residente presso un diverso Paese (cosiddetto criterio politico) dove, teoricamente e praticamente, si reca quotidianamente o settimanalmente (criterio temporale).

Sotto un profilo fiscale, invece, le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e quelle specifiche, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, delineano una nozione più rigida che impone un principio aggiuntivo (criterio spaziale).

Secondo quest'ultimo criterio la condizione di residenza e di lavoro all'estero presso una zona di frontiera e/o in Paesi limitrofi, definita secondo regole simili ma non univoche in ciascuna convenzione fiscale, sono ritenute come elementi costitutivi della nozione di lavoro frontaliero.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone sancisce il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera. Dal 2007 è stato abolito l'obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere ha l'obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno.

4.2. Convenzione e accordo tra Italia e Svizzera

Secondo l'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Svizzera, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione stessa. L'Accordo del 3 ottobre 1974, ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 386, all'articolo 1 prevede che i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. Ciò significa che un italiano residente nella zona di frontiera (raggio di 20 Km dal confine italo-svizzero) che consegue un reddito da attività lucrativa dipendente in Svizzera, non è tenuto a dichiarare tale reddito in Italia poiché lo stesso è imponibile soltanto in Ticino. Negli altri casi (non residente nella zona di frontiera) è invece tenuto a dichiarare tale reddito in Italia ai sensi della Convenzione italo-svizzera. L'Italia a sua volta concede un credito d'imposta per le imposte pagate in Svizzera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 della medesima Convenzione.

In attuazione di tale accordo, il ministero dell'Economia e delle Finanze determina, con apposito decreto, i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie a favore dei comuni italiani di confine. Tale decreto emanato con cadenza biennale stabilisce il criterio di ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria a favore dei comuni, formalmente individuati come di confine, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Di seguito viene riportato l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 in vigore

Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine

Sottoscritto in data 3 ottobre 1974, ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 38 (Italia)
Approvato dall'Assemblea federale svizzera il 24 ottobre 19781 (Svizzera)
Entrato in vigore con scambio di note il 27 marzo 1979

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito;
considerando che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera;
tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli all'economia dei Cantoni nei quali essi lavorano;
considerando l'opportunità che la Confederazione Svizzera ed i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai Comuni italiani in questione;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.

Articolo 2
Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle rimunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.
La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari, rispettivamente, al 20% per il 1974, al 30% per il 1975 ed al 40% per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle rimunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.

Articolo 3
La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2.

Articolo 4
La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria Centrale italiana, intestato al Ministero del Tesoro e denominato: «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operate in Svizzera sulle rimunerazioni dei frontalieri italiani».
Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai Comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

Articolo 5
Almeno una volta l'anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle Regioni di cui all'articolo 4, nonché esponenti designati dai Comuni di cui allo stesso articolo 4, da parte svizzera, i rappresentanti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente Accordo.
In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti Comuni.

Articolo 6
Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.
Esso entrerà in vigore non appena avrà luogo lo scambio delle notificazioni constatanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il presente Accordo farà parte integrante della Convenzione da stipularsi2 tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Fatto a Roma il 3 ottobre 1974, in due esemplari originali, in lingua italiana.

4.3. Futuri nuovi accordi sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri

Italia e Svizzera hanno convenuto di rivedere l'accordo vigente sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri sopra riportato. Sulle questioni fondamentali, di principio, è già stato trovato un accordo, sancito dalla roadmap sottoscritta il 23 febbraio 2015.

Ad oggi si sta lavorando su un testo giuridico che recepisca e concretizzi i principi dell'accordo.

In sintesi, questi i principi di fondo sanciti nella roadmap:

- L'accordo vigente è "unilaterale", nel senso che regola solo il trattamento dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera; il nuovo accordo si baserà sul principio

della reciprocità, cioè regolerà anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

- Oggi la tassazione è esclusiva nel paese dove il lavoratore presta la sua opera, cioè in Svizzera; sarà invece concorrente, sia nel paese dove viene prestato il lavoro, sia nel paese di residenza. Il paese dove è esercitata l'attività lavorativa preleverà una ritenuta alla fonte, fino a un massimo del 70 per cento di quanto dovuto in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali: regionali e comunali in Italia, cantonali e municipali in Svizzera), in coerenza con le rispettive legislazioni domestiche e con i principi costituzionali dei due Stati (in particolare, i principi di non-discriminazione e di capacità contributiva). Lo Stato di residenza applicherà poi le proprie imposte sui redditi al netto dei contributi obbligatori e di quelli per secondo pilastro (vedi paragrafo successivo), di 7.500 euro di franchigia (riconosciuta a tutti i frontalieri), delle detrazioni per carichi familiari, delle spese mediche, mutui e delle ristrutturazioni immobili ed infine si toglierà le imposte versate alla fonte in Svizzera.

La tassazione definitiva (sommando, cioè, le imposte assolte nei due stati) sarà quella del paese di residenza. Dato che il livello di tassazione personale in Italia è molto superiore a quello vigente in Svizzera, è previsto un processo graduale di aggiustamento (10 anni): al momento della entrata in vigore dell'accordo, la tassazione complessiva (in Svizzera e Italia) sulla retribuzione del frontaliere sarà pari a quella prelevata esclusivamente in Svizzera sotto il vecchio accordo (né inferiore, né superiore);

- Oggi la Svizzera versa all'Italia una quota (40 per cento) dell'imposta prelevata sui frontalieri, che è destinata ai Comuni di residenza degli stessi frontalieri a titolo di ristorno per i servizi sociali a loro carico. In seguito all'adozione del principio della tassazione concorrente, non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due stati. L'Italia provvederà unilateralmente con il proprio bilancio a ristorare i comuni frontalieri, recependo nella legge di ratifica del nuovo trattato la normativa che oggi regola la distribuzione dei trasferimenti ai comuni, per un ammontare totale equivalente a quanto ricevuto dalla Svizzera. Per la Svizzera il gettito fiscale, al netto dei ristorni, aumenterà: tratterrà infatti il 70 per cento dell'imposta dovuta sui frontalieri, senza ristorni, anziché l'attuale 60 per cento (100 per cento di imposta dovuta, cui va sottratto il ristorno del 40 per cento).

La roadmap (solo tassazione svizzera) è consultabile al link:

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38401.pdf

Sulla base del nuovo accordo tra Italia e Svizzera, gli elementi chiave della definizione di lavoratore frontaliere saranno i seguenti: i) i lavoratori frontalieri saranno lavoratori salariati che lavorano in Regioni e Cantoni posti alla frontiera tra Italia e Svizzera; ii) i lavoratori frontalieri saranno quelli residenti in Comuni posti in una fascia di venti chilometri dalla frontiera italo-svizzera; iii) in via di principio, i lavoratori frontalieri saranno coloro che fanno ritorno ogni giorno nel domicilio di residenza.

I costi per le Amministrazioni fiscali non aumenteranno in misura significativa. Per quanto riguarda i frontalieri italiani, l'assolvimento degli obblighi fiscali sarà notevolmente facilitato dalla dichiarazione dei redditi precompilata che sarà loro inviata dall'Agenzia delle Entrate, analogamente agli altri contribuenti. Infatti, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, i due Paesi si scambieranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. L'Italia riceverà tutte le informazioni relative ai dati dei salari, delle ritenute operate, nonché anagrafici e familiari trasmessi dai datori di lavoro svizzeri e potrà incrociarli con i dati degli stessi soggetti presenti in Anagrafe tributaria in modo da determinare analiticamente il carico fiscale complessivo di ogni singolo lavoratore e predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

La roadmap definisce anche il percorso che le due parti intendono seguire in caso di cancellazione dell'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (ALCP).

A questo accordo le due parti sono giunte a conclusione di un'attenta disamina tecnica di tutte le possibili soluzioni. Sono state esaminate, tra le altre: la tassazione esclusiva in Italia con ristorni alla Svizzera; la tassazione alla fonte su una quota del salario e poi tassazione concorrente nel paese di residenza con credito dell'imposta prelevata alla fonte; la tassazione alla fonte su una quota del salario e poi tassazione nel paese di residenza solo sulla quota di salario non tassato alla fonte; la tassazione alla fonte con aliquota proporzionale, ma soggetta a un limite massimo (come nell'Accordo tra Svizzera e Germania) e poi tassazione concorrente nel paese di residenza con credito dell'imposta prelevata alla fonte. La soluzione prescelta e adottata nella roadmap è stata costruita sulla base di un insieme di criteri: compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività e con quello di non discriminazione, con i principi OCSE, con la legislazione domestica; livello dei costi amministrativi, per le amministrazioni fiscali e per i lavoratori e i datori di lavoro; gli effetti redistributivi sui lavoratori.

Tavola A1 - Frontalieri Italia-Svizzera e Svizzera - Italia[30]

Paese di residenza	Regione di residenza (NUTS2)	Provincia di residenza (NUTS3)	Paese di lavoro	Regione di lavoro (NUTS2)	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Fonte
Italia			Svizzera		52.207	56.847	61.262	64.732	Ust (Staf)
Italia			Svizzera	Grigioni	3.633	3.973	4.259	4.566	Ust (Staf)
Italia			Svizzera	Ticino	47.357	51.513	55.484	58.465	Ust (Staf)
Italia			Svizzera	Vallese	842	967	1.084	1.183	Ust (Staf)
Italia			Svizzera	Altro Cantone	375	394	434	518	Ust (Staf)
Svizzera			Italia		1.455 (IC[31] 21.8 per cento)	1.904 (IC 20.1 per cento)	n.d.	n.d.	Ust(RS)
Italia	Lombardia [32]	Como	Svizzera	Ticino	19.032	20.475	21.836	n.d.	Ustat su elaborazioni Ust-STAF
		Lecco	Svizzera	Ticino	234	278	314	n.d.	Ustat su elaborazioni Ust-STAF
		Sondrio	Svizzera	Ticino	265	321	377	n.d.	Ustat su elaborazioni Ust-STAF
		Varese	Svizzera	Ticino	20.570	21.900	23.042	n.d.	Ustat su elaborazioni Ust-STAF

Fonte: USTAT e UST

[30] Va ribadito che il dato riportato dall'Ust fa riferimento ai frontalieri con permesso G.
[31] IC: intervallo di confidenza.
[32] Il dato sulla provincia italiana di provenienza per il Cantone Ticino è disponibile fino al 2012, in quanto il 2013 è in corso di elaborazione.

Tavola A5 - Frontalieri e relativi ristorni per provincia – Lombardia - Anno 2010

Province	N° frontalieri	Ristorni (euro)
Como	6.760	7.131.111,2
Lecco	27	28.482,2
Sondrio	49	51.690,0
Varese	4.222	4.453.779,8
Totale	**11.058**	**11.665.063,2**

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – Serie Ordinaria n.24 (13 giugno 2013)

COMUNI DI FRONTIERA

Provincia di Como

Albavilla
Albese
Albiolo
Alserio
Alzate Brianza
Anzano del Parco
Appiano Gentile
Argegno
Arosio
Asso
Barni
Bellagio
Bene Lario
Beregazzo con Figliaro
Binago
Bizzarone
Blessagno
Blevio
Bregnano
Brenna
Brienno
Brunate
Bulgarograsso

Cabiate
Cadorago
Caglio
Cagno
Campione d'Italia
Cantù
Canzo
Capiago Intimiano
Carate Urio
Carbonate
Carimate
Carlazzo
Carugo
Casasco d'Intelvi
Caslino d'Erba
Casnate con Bernate
Cassina Rizzardi
Castelmarte
Castelnuovo Bozzente
Castiglione d'Intelvi
Cavallasca
Cavargna
Cerano d'Intelvi
Cermenate
Cernobbio
Cirimido
Civenna
Claino con Osteno
Colonno
Como
Consiglio di Rumo

Corrido
Cremia
Cucciago
Cusino

Dizzasco
Domaso
Dongo
Dosso del Liro
Drezzo

Erba
Eupilio
Faggeto Lario
Faloppio
Fenegrò
Figino Serenza
Fino Mornasco
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Gironico
Grandate
Grandola ed Uniti
Gravedona
Griante
Guanzate

Inverigo
Laglio
Laino
Lambrugo
Lanzo d'Intelvi
Lasnigo
Lenno
Lezzeno
Limido Comasco
Lipomo
Livo
Locate Varesino
Lomazzo
Longono al Segrino
Luisago
Lurago d'Erba
Lurago Marinone
Lurate Caccivio

Magreglio
Mariano Comense
Maslianico
Menaggio
Merone
Mezzegra
Moltrasio
Monguzzo
Montano Lucino
Montemezzo
Montorfano
Mozzate
Musso

Nesso
Novedrate

Olgiate Comasco
Oltrona S. Mamette
Orsenigo
Ossuccio

Parè
Peglio
Pellio Intelvi
Pianello del Lario
Pigra
Plesio
Pognana Lario
Ponna
Ponte Lambro
Porlezza
Proserpio
Pusiano

Ramponio Verna
Rezzago
Rodero
Ronago
Rovellasca
Rovello Porro

S. Bartolomeo V. Cavargna
S. Fedele Intelvi
S. Fermo d. Battaglia
S. Nazzaro V. Cavargna
Sala Comacina
San Siro
Schignano
Senna Comasco
Solbiate Comasco
Sorico
Sormano
Stazzona
Tavernerio
Torno
Tremezzo
Trezzone
Turate

Uggiate Trevano

Val Rezzo
Valbrona
Valmorea
Valsolda
Veleso
Veniano
Vercana
Vertemate c. Minoprio
Villa Guardia
Zelbio

Provincia di Varese

Agra
Albizzate
Arcisate
Arsago Serpio
Azzate
Azzio

Barasso
Bardello
Bedero Valcuvia
Besano
Besnate
Besozzo
Biandronno
Bisuschio
Bodio Lomnago
Bregano
Brenta
Brezzo di Bedero
Brinzio
Brissago Valtravaglia
Brunello
Brusimpiano
Buguggiate

Cadegliano
Cairate
Cantello
Caravate
Carnago
Caronno Varesino
Casale Litta
Casalzuigno
Casciago
Cassano Magnago
Cassano Valcuvia
Castello Cabiaglio
Castelserpio
Castelveccana
Castiglione Olona
Castronno
Cavaria con Premezzo
Cazzago Brabbia
Cislago
Cittiglio
Clivio
Cocquio
Comabbio
Comerio
Cremenaga
Crosio della Valle
Cuasso al Monte
Cugliate Fabiasco
Cunardo
Curiglia c. Montev.
Cuveglio
Cuvio

Daverio
Dumenza
Duno

Fagnano Olona
Ferrera di Varese

Gallarate
Galliate Lombardo
Gavirate
Gazzada
Gemonio
Germignaga
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Gornate Olona
Grantola
Inarzo
Induno Olona
Jerago con Orago

Lavena Ponte Tresa
Laveno Mombello
Leggiuno
Lonate Ceppino
Lozza
Luino
Luvinate

Maccagno
Malgesso
Malnate
Marchirolo
Marzio
Masciago Primo
Mercallo
Mesenzana
Montegrino Valtravaglia
Monvalle
Morazzone
Mornago

Oggiona S. Stefano
Orino
Osmate Lentate
Pino Lago Maggiore
Porto Ceresio
Porto Valtravaglia

Rancio Valcuvia

Saltrio
Sangiano
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Sumirago

Ternate
Tradate
Travedona Monate
Tronzano L. Maggiore
Valganna

Varano Borghi
Varese
Vedano Olona
Veddasca
Venegono Inferiore
Venegono Superiore
Viggiù

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana
Bellano
Bosisio Parini

Casargo
Cesana Brianza
Civate
Colico
Costa Masnaga

Dervio
Dorio

Esino Lario

Introzzo

Lierna

Mandello del Lario

Nibionno

Oliveto Lario

Pagnona
Perledo

Rogeno

Sueglio
Suello

Tremenico

Valmadrera
Varenna
Vendrogno
Vestreno

Provincia Verbano Cusio Ossola

Antrona Schieranco
Arizzano
Aurano

Baceno
Bannio Anzino
Bee
Beura Cardezza
Bognanco
Calasca
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno

Falmenta
Formazza

Ghiffa
Gurro

Intra
Intragna

Macugnaga
Malesco
Masera
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno

Oggebbio

Pallanza
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda

Re

S. Bernardino Verbano
S. Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano

Valstrona
Vanzone S. Carlo
Varzo
Verbania
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna

4.2. Contratto di lavoro e normativa svizzera

I rapporti di lavoro in Svizzera sono regolati di solito da un contratto individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro.

Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono numerosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio il lavoratore.

LE VOCI DELLA BUSTA PAGA

In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.

Le trattenute per la pensione (primo pilastro)

La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS (4,2%) quella per l'invalidità (0,70%) e quella per l'IPG (maternità...) pari allo 0,25%.

Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio del lavoratore.

La trattenuta LPP o cassa pensione (secondo pilastro)

Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è una previdenza complementare, ed è composto da una parte cosiddetta "a risparmio" (per la vecchiaia), obbligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, detta "a rischio" (per l'invalidità), obbligatoria dai 18 anni di età. Le i versamenti variano variano a seconda dell'età anagrafica e degli stipendi (se superiori alla cifra di coordinamento, attualmente stabilita in circa CHF 24.000 l'anno). Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L'importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l'altro 50% dal datore di lavoro.

Il secondo pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L'intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato dal lavoratore in un'unica soluzione, all'atto del pensionamento (con un preavviso di almeno 3 anni prima del pensionamento).

Non può essere ritirato da chi lascia il lavoro in Svizzera prima della pensione, salvo casi particolari. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (anche in Italia) o di ristrutturazione della stessa.

L'assicurazione infortuni

È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro.

Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.

La trattenuta per la disoccupazione

Viene trattenuto un importo pari all'1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.

LA MALATTIA

Chi lavora in Svizzera ha diritto all'indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un'indennità per perdita di salario pari all'80% del suo stipendio.

La durata dell'indennità è differenziata in rapporto all'anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.

Le prestazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia hanno un limite temporale ben definito, al di là del quale nessuna prestazione per perdita di guadagno in caso di malattia sarà più corrisposta dall'assicuratore.

In casi similari si applica la giurisprudenza legata al Codice delle obbligazioni, (CO), che prevede la compensazione del mancato guadagno a seguito di malattia a partire da determinati criteri.

Uno di questi - il più applicato e quello maggiormente riconosciuto da giurisprudenza e dottrina - è noto come " Scala bernese ". Ai sensi " Scale bernese " gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente impedito al lavoro a seguito di malattia si configurano come segue:

Durata del rapporto di lavoro	Durata del diritto al salario
Fino a 3 mesi	Nessun salario. Se tuttavia il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi, l'indennità deve essere corrisposta durante 3 settimane.
Da 3 a 12 mesi	3 settimane
Durante il 2° anno di servizio	1 mese
Dal 3° al 4° anno	2 mesi
Dal 5° al 9° anno	3 mesi
Dal 10° al 14° anno	4 mesi
Dal 15° al 19° anno	5 mesi
Dal 20° al 25° anno	6 mesi

Dopo, ogni 5 anni, un mese in più.

Esauriti gli obblighi legati alla " Scala bernese ", al datore di lavoro non incombe alcun obbligo contributivo ulteriore.

L'INFORTUNIO

In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:

– infortunio professionale;

– infortunio non professionale.

Il primo si ha quando l'evento accidentale avviene nell'ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all'esterno dell'ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).

I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un'assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un'indennità pari all'80% del salario assicurato, fino alla guarigione.

Oltre all'indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi).

LA DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 settimana.

Superato il periodo di prova, il preavviso è di:

– 1 mese entro il 1° anno di lavoro;

– 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;

– 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.

In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito.

Disoccupazione totale

È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell'indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha diritto ad un'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS della provincia di residenza (Naspi).

La NASPI viene riconosciuta ai lavoratori caduti in disoccupazione per causa involontaria (licenziamento con disdetta regolare) o per dimissioni per giusta causa (mancato pagamento del salario, mobbing, vertenze sindacali). La NASPI non spetta nei casi di risoluzione consensuale del contratto o per le dimissioni ordinarie.

Sarà necessario far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e bisognerà aver lavorato almeno 30 giorni nell'anno precedente all'inizio della disoccupazione.

Calcolo e misura

la NASPI sarà rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni. Sarà pari al 75% della retribuzione se questa non supera i 1.195 euro lordi mensili, mentre se superiore si aggiungerà il 25% del differenziale fino ad un massimo di 1.300 euro lordi mensili. Dal quinto mese di fruizione, la NASPI subirà una riduzione del 3% al mese.

Durata:

la NASPI sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (dunque al massimo per 24 mesi); dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (ovvero 18 mesi).

Presentazione della domanda e decorrenza

la NASPI dovrà essere presentata all'INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Condizionalità

l'erogazione della NASPI è condizionata allo stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale.

Incentivo all'imprenditorialità

si potrà richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un'attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.

Compatibilità e cumulabilità

la NASPI si sospenderà per rapporti di lavoro fino a 6 mesi. Se il nuovo rapporto di lavoro durerà oltre i 6 mesi, al termine del medesimo bisognerà necessariamente fare una nuova richiesta della NASPI-

La NASPI è compatibile con rapporti di lavoro con reddito inferiori ai limiti utili ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (questi lavori non devono durare più di cinque giorni continuativi e nel complesso non bisogna superare la cifra di 5'000 € lordi annuali). In tal caso non è necessario procedere alla sospensione dell'indennità.

Disoccupazione parziale

Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale.

In questo caso l'assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri.

Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione parziale.

In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un'indennità sostitutiva pari all'80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità pari a 2 giorni.

LA PENSIONE

Pensione svizzera

É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l'età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne.

Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno.

Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.

L'A.V.S. svizzera bonificherà l'importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro.

La pensione verrà tassata con un'aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.

Pensione INPS italiana

Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana (vecchiaia, anticipata, invalidità).

GLI ASSEGNI FAMILIARI

L'importo dell'assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili.

Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per figlio.

Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del figlio e termina al compimento dei 16 anni di età.

Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili.

Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora in Italia viene detratta la parte eventualmente percepita dal coniuge (con compilazione di mod. E411).

IL PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di almeno 7 giorni.

LA MATERNITA'

La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane. L'assenza è retribuita con un'indennità pari all'80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità.

La donna in gravidanza:

– non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto;

– non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno;

– non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;

– La lavoratrice incinta può assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante semplice preavviso (art. 35a cpv. 2 LL);

Essa è però tenuta ad informare tempestivamente il datore di lavoro (art. 31 cifra 1CCNL);

Se la lavoratrice non porta alcun certificato medico per giustificare la sua assenza, il datore di lavoro non è tenuto a pagare alcuna retribuzione per il periodo di lavoro non svolto.

Si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.

L'indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lavorativa.

La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro prima che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.

Ha diritto all'indennità la donna che era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi precedenti al parto.

LE FERIE (VACANZE)

La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l'anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.

LE FESTIVITA' IN SVIZZERA

In Ticino i 9 giorni considerati di festa parificati alla domenica e retribuiti sono:

– Capodanno; – Assunzione; – Epifania; – Festa del 1° agosto; – lunedì di Pasqua; – Ascensione; – Natale e Santo Stefano. (Ognissanti, 1° novembre; non retribuito)

Nel Canton Grigioni i seguenti sette giorni festivi sono parificati alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro:

– Capodanno, – Venerdì Santo, – Lunedì di Pasqua, – Ascensione, – Lunedì di Pentecoste, – Natale e – Santo Stefano, 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo disposto dalla Confederazione.

4.3. Le Imposte sul reddito in Svizzera

Il sistema fiscale svizzero è a progressività d'imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. Ma, a differenza dell'Italia, a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti.

La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è:

– single;

– coniugato con coniuge a carico con o senza figli;

– coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;

– coniugato con coniuge che lavora in Italia.

Il sindacato verifica la correttezza dell'aliquota fiscale applicata in base alla condizione familiare del frontaliere e alle relative tabelle.

Eventuali errori di applicazione dell'aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell'anno successivo e le relative somme recuperate.

Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte viene successivamente retrocesso all'Italia (Ministero) ed è destinato ai comuni, alle comunità montane e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.

Il ristorno annuale viene calcolato dalla Confederazione Svizzera sulla base del numero di lavoratori italiani frontalieri e sulla base della quota pro-capite definita.

Enti beneficiari del ristorno sono quei Comuni Italiani che si trovano entro una fascia di 20 km. dalla linea di confine dell'Italia con i 3 Cantoni Svizzeri, Ticino, Grigioni e Vallese e che hanno un certo numero di propri cittadini che lavorano in territorio Svizzero.

Sono annualmente beneficiari diretti quei Comuni che abbiano avuto un numero di lavoratori frontalieri pari o superiore al 4% della popolazione residente. Per i Comuni

con una percentuale inferiore al 4% il ristorno verrà corrisposto alla Comunità Montana di appartenenza.

Per i Comuni che non fanno parte di Comunità Montana il ristorno viene assegnato Regione. Le (ex) Province lombarde interessate sono Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un sistema ad aliquote progressive, simile a quello italiano, ma molto diverso per quantità di aliquote e progressività fiscale.

4.4. Le imposte sul reddito in Italia

Lavoratore che risiede nella fascia di confine (20 km)

Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato "imposte alla fonte", sulla busta-paga. Il frontaliere, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine (20 Km dal confine italo-svizzero) , ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito di fonte svizzera al fisco italiano.

Lavoratore che risiede fuori fascia di confine

Il frontaliere, che risiede invece in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l'anno successivo, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera.

La Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha elevato il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente conseguito da lavoratori "frontalieri" concorre a formare l'imponibile IRPEF, portandolo, con decorrenza 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro.

Si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, ivi recandosi quotidianamente per svolgere la propria prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda i dati presenti nella Certificazione Unica 2016 (punti 1 o 2), tali redditi vengono indicati già al netto della quota di esenzione IRPEF, mentre nella sezione "altri dati" (punti 455-456) viene data indicazione del reddito al lordo della

suddetta franchigia, distinguendo tra redditi scaturenti da contratti a tempo indeterminato o determinato.

Da ultimo, si rammenta che i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi risultano esentati dalle segnalazioni in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW), con riferimento a investimenti e attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa: è comunque previsto che, qualora il contribuente sia esonerato dagli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, egli debba in ogni caso compilare il quadro RW per il calcolo di IVIE e IVAFE, vanificando di fatto qualsiasi velleità di semplificazione.

4.5. Tipicità varie

Conto corrente: imposta di bollo fissa

Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all'estero è tenuto a pagare l'imposta di bollo fissa di 34,20 euro per i conti correnti se la giacenza media annua supera i 5.000 euro.

Al calcolo della giacenza media fino a 5.000 euro concorrono tutte le somme depositate sul conto corrente e non vincolate.

Disponibilità finanziarie

Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all'estero sul quale sono depositati esclusivamente proventi di lavoro, è esente dalla compilazione del modello RW dell'Unico a condizione che abbia lavorato più di 183 gg nel corso dell'anno solare e che sia nelle condizioni di lavoratore frontaliere dal 31/12 dell'anno di riferimento (vedasi risoluzione Agenzia delle entrate 128E 10.12.2010 e circolare 38E 2013).

Redditometro

In caso di accertamento è previsto che le indicazioni del redditometro vengano ponderate dagli Uffici regionali dell'Agenzia delle entrate, che dovrebbero essere al corrente della peculiare situazione dei frontalieri residenti nei comuni fino a 20 km da confine, che sono esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi in Italia.

Infatti la circolare sul redditometro dell'Agenzia delle Entrate lascia una speranza ai frontalieri: «Il redditometro avrà cura di evitare situazioni di marginalità economica e

categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti».

Non si può escludere però che qualche frontaliero venga chiamato a spiegare come si è procurato i mezzi per coprire le proprie spese.

Meglio dunque prepararsi a fornire spiegazioni sulle proprie fonti di sostentamento. Quale prova della legittimità del reddito conseguito in Svizzera, si potranno presentare, oltre al permesso di lavoro frontaliere, i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro e/o eventuali estratti bancari.

Permessi per frontalieri G-UE/AELS)

I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa tra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato);

I frontalieri con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni;

In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all'Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto;

Nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione;

Nel caso di cessazione dell'attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;

In caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;

Per il rilascio dei permessi vengono richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d'identità e il documento relativo alla residenza;

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all'Ufficio cantonale degli stranieri competente. L'attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri "G" CE/AELS.

CAPITOLO 5 - Campione d’Italia

Campione d'Italia, riprendendo quanto esposto nel capitolo 1, è un comune italiano di circa 2000 abitanti della provincia di Como e costituisce un'exclave italiana nel territorio del Canton Ticino (Svizzera); si trova sul lago di Lugano ed è divisa dall'Italia dalle Alpi svizzere.

Il comune è fortemente integrato dal punto di vista economico con la Svizzera: si utilizza sia l'Euro che il Franco Svizzero, fa parte della rete telefonica svizzera, appartiene ai sistemi postali elvetico (CH-6911) ed italiano (I-22060). Le targhe automobilistiche sono svizzere (TI) e non italiane. La sicurezza a Campione d'Italia è garantita dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale. È presente anche la Protezione Civile Italiana.

Campione d'Italia ha la particolarità di essere un'exclave separata dal territorio italiano da un lago: non è possibile raggiungere l'Italia da Campione attraversando il lago di Lugano senza passare nelle acque territoriali svizzere, infatti l'Italia con il decreto del presidente della Repubblica numero 633/72 regola il proprio settore lacustre e lo definisce come acque italiane del lago di Lugano in regime di zona extradoganale. Le patenti nautiche ottenute a Campione hanno valore in Italia e in tutto il Canton Ticino.

Questa specificità geo-economica di exclave italiana in territorio svizzero aveva indotto il Governo, con regio decreto-legge n. 201/1933 ad autorizzare l’apertura di una casa da gioco per consentire il finanziamento del bilancio comunale. Da metà 2018 il Comune è in attesa di chiarimenti e novità in merito.





5.1. Il regime fiscale e doganale

Campione d'Italia di fatto rappresenta una "zona extradoganale" comportando quindi la non applicazione della normativa italiana ed europea in materia doganale, IVA ed accise. AI fine del calcolo delle imposte sul reddito delle persone fisiche si applicano norme particolari come di seguito riportate.

Secondo la legislazione doganale elvetica, il territorio di Campione è considerato incluso nel territorio doganale svizzero in ragione del diritto internazionale consuetudinario e pertanto si applicano le norme doganali svizzere (compreso dazi e imposte all'importazione ad eccezione dei beni destinati all'uso da parte del Comune e degli enti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche). Per contro, le imprese con sede a Campione e che sarebbero assoggettate all'IVA secondo il diritto fiscale svizzero in base all'importo della loro cifra d'affari, non possono essere tassate a causa della mancanza di una base giuridica. Ai sensi della legge IVA svizzera, Campione è quindi un territorio estero, il quale, conformemente alla prassi, è considerato territorio svizzero.

Su richiesta dell'Italia il parlamento europeo ha approvato il 2 ottobre 2018 la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

La proposta prevede che dal 2019 il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione e nel territorio dell'Unione cui si applica la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise ("la direttiva sulle accise"). L'ubicazione geografica dei due territori, exclave italiane in territorio elvetico, ne ha giustificato sotto il profilo storico l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione, l'Italia considera tuttavia che tale esclusione non sia più necessaria, in particolare per il motivo che la Svizzera desidera ora includerle nel proprio territorio doganale. L'Italia ha chiesto pertanto che i due territori siano inseriti nell'ambito d'applicazione del territorio doganale dell'Unione e nel territorio dell'Unione cui si applica la direttiva sulle accise.

È importante rilevare, tuttavia, che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell'IVA, in quanto ritiene che ciò sia essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia, attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera. Tale proposta richiede pertanto solo una modifica formale della direttiva IVA, che consiste

nel trasferire la denominazione dei due territori dall'articolo 6, paragrafo 2 (territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA) all'articolo 6, paragrafo 1 (territori che fanno parte del territorio doganale dell'Unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA).

5.2. Imposta sul Valore Aggiunto

Le norme IVA italiane:

Ai sensi dell'art. 7 DPR 633/72 (normativa IVA italiana) il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano non sono parte del territorio italiano. Pertanto non si applica IVA italiana sulle operazioni perfezionate sul territorio comunale (compra-vendita di beni mobili ed immobili così come sulle prestazioni di servizio).

Tutte le operazioni che coinvolgono operatori localizzati nel Comune di Campione d'Italia sono equiparate alle operazione con soggetti Extra-UE. Le cessione di beni con trasporto dall'Italia a Campione d'Italia sono a tutti gli effetti delle cessioni all'esportazione "non imponibili articolo 8 DPR 6333/72" soggette pertanto al controllo doganale (italiano e svizzero). La merce in entrate dovrà sottostare alle norme doganali svizzere con l'applicazione delle relative norme svizzere in tema di IVA/Imposta all'importazione.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dovranno rispettare tutti i requisiti territoriali definiti dagli articoli da 7 a 7septies del DPR 633/72 sancendone il regime di esclusione "fuori campo IVA" conformemente alle caratteristiche dell'operazione e dei servizi (generici o specifici).

Le imprese e i professionisti con sede in Campione d'Italia, non dotati di partita IVA in quanto non soggetti agli obblighi sanciti dal DPR 633/72, non sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica in vigore dal 2019 su tutto il territorio italiano.

Le norme IVA svizzere:

In considerazione del fatto che non esiste ancora una convenzione internazionale con l'Italia concernente Campione, la normativa svizzera prevede che le forniture di beni mobili dal territorio svizzero a destinazione di Campione o le forniture effettuate sul posto a Campione da contribuenti assoggettati all'IVA svizzera sono considerate forniture sul territorio svizzero che soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Per contro, in caso di lavori su beni (p. es. in esecuzione di un contratto d'appalto) con o senza apporto di materiale (forniture nell'ambito di un contratto d'appalto) occorre effettuare le seguenti distinzioni:

- Se il contratto d'appalto ha per oggetto lavori su beni immobili, l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è dovuta solo sul prezzo di vendita del materiale. Il valore della manodopera non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

- Se il contratto d'appalto ha per oggetto lavori su beni mobili, l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è dovuta sulla controprestazione totale e quindi anche sul valore della manodopera.

Le prestazioni di servizi considerate effettuate a Campione in virtù dell'articolo 8 LIVA non soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

La normativa prevede un'apposita modulistica per le operazioni effettuate con soggetti residenti a campione d'Italia.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

concernente le prestazioni di servizi considerate effettuate a Campione d'Italia secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIVA

(vedi parte I cifra 2 dell'info IVA "Luogo della prestazione")

01.	**PRESTATORE DI SERVIZI:** (denominazione e indirizzo) **N. IVA:** ..... **IDI:** ..... **Contribuente dal:** .....
02.	**FATTURA:** **Data:**..... **Numero:**..... **Importo della fattura: CHF** .....
03.	**DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:** .... **Destinatario della prestazione:** (nome e cognome o denominazione dell'impresa) ..... **Indirizzo di domicilio o sede:** ..... **CAP, Località:** .....
04.	**ATTESTAZIONE:** **Il Comando di polizia locale di Campione d'Italia attesta che il destinatario della prestazione indicato al punto 03 ha il suo domicilio o la sua sede sede sociale nel Comune:** **Data:** ..... **Bollo e firma**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

concernente
i lavori in esecuzione di un contratto d'appalto su immobili ricadenti a Campione d'Italia

(vedi parte I cifra 2 dell'info IVA "Luogo della prestazione")

01.	**IMPRESA ESECUTRICE:** (denominazione e indirizzo) **N. IVA:** ..... **IDI:** ..... **Contribuente dal:** .....
02.	**FATTURA:** **Data:**..... **Numero:**..... **Committente** (nome e cognome o denominazione dell'impresa nonché indirizzo) **Importo della fattura: CHF** ..... di cui:**- materiale, macchinari ecc. CHF** ..... (IVA compresa) **- valore della manodopera: CHF** ..... (senza IVA)
03.	**DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:** .... **Immobile (fondo):** ..... **Via, CAP, Località:** ..... **Intestatario:** .....
04.	**ATTESTAZIONE:** **L'Ufficio tecnico comunale di Campione d'Italia attesta che l'immobile (il fondo) descritto al punto 03 è distinto al catasto della Provincia di Como, Comune di Campione d'Italia:** **Numero di foglio catastale:** ..... **Numero di mappa:** ..... **Numero di subalterno (per i fabbricati):** ..... **Data:** ..... **Bollo e firma**

5.3. Imposte dirette

L'art. 188 bis del Tuir, introdotto dal D.L. n. 223/2006 e modificato dalla legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, contiene una disciplina specifica per la determinazione del reddito dei soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia.

In particolare al comma 1 si prevede che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno anteriore più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (art. 9, comma 2 del Tuir), ridotto forfetariamente del 30%. Tale norma è stata inserita nel sistema con l'intento di attenuare il trattamento fiscale delle persone fisiche residenti nel Comune di Campione d'Italia, che operano in un contesto socio-economico praticamente equipollente a quello elvetico contrassegnato dall'uso della moneta elvetica (il franco) e da un costo della vita più alto rispetto a quello italiano.

Tale riduzione forfetaria deve essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 20%.

Con il provvedimento prot. n. 2016/21924 del 9 febbraio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha determinato, per l'anno 2015, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, pari al 42,08%.

La Legge di Stabilità 2015, con il comma 691, modificando l'art. 188 bis del Tuir, ha introdotto il comma 3-bis che prevede un'agevolazione anche per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, i quali concorrono, a decorrere dal 1 gennaio 2015, a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. Per i suddetti redditi, la Certificazione Unica (CU) 2016 (punti 1 o 2) espone l'importo tassabile IRPEF, e quindi nella misura eccedente l'importo di 6.700 euro: l'importo lordo dei suddetti redditi, distinti a seconda che derivino da contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, o da pensione, è infine riportato nella sezione "altri dati", punti 457-459.

Le novità fiscali attese per il 2019

Le modifiche all' articolo 188-bis

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed Enti iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la Sede Sociale operativa, o una Unità Locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

CAPITOLO 6 - LA COLLABORAZIONE TRASFRONTALIERA

La cooperazione transfrontaliera può essere definita come la cooperazione bilaterale, trilaterale o multilaterale, tra autorità regionali e locali di territori limitrofi appartenenti a Stati diversi.

In particolare tra Lombardia e Ticino opera la **Comunità di lavoro Regio Insubrica**, costituita il 19 gennaio 1995, sull'esempio di analoghe positive esperienze sulla frontiera tra Svizzera e Francia e tra Svizzera e Germania, con lo scopo di promuovere una politica di incremento della cooperazione transfrontaliera al fine di:

- individuare, approfondire e discutere temi e problemi di natura e di interesse transfrontaliero;

- promuovere studi, progetti e soluzioni intesi a favorire la cooperazione transfrontaliera negli ambiti dell'economia, della mobilità, della cultura, del turismo, dello sport e tempo libero, della formazione e ricerca socio-sanitaria, che concernono l'area dei tre laghi (Ceresio, Lario e Verbano);

- segnalare, sensibilizzare e sottoporre agli ambiti istituzionali competenti nel rispettivo territorio progetti e proposte di soluzione condivise;

- favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che presenta una stessa identità socio-culturale.

La Comunità di lavoro riunisce Repubblica e Cantone Ticino e, per l'Italia, le Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano-Cusio-Ossola ora rappresentate dalla Regione Lombardia e Piemonte e come osservatore l'Autorità federale svizzera.

Dal punto di vista giuridico la Regio Insubrica è una associazione di diritto privato svizzero, istituita conformemente alla Convenzione di Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

Inoltre la cooperazione transfrontaliera tra la Lombardia e i Cantoni di confine svizzero ha trovato terreno d'azione grazie al **Programma di Cooperazione Italia-Svizzera - INTERREG**, che copre oltre 38.800 kmq e comprende il territorio di dieci (ex)province italiane (Vercelli, Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Aosta, Varese, Como, Sondrio, Lecco e Bolzano) e di tre Cantoni svizzeri (Grigioni, Ticino e Vallese), in cui vivono complessivamente oltre quattro milioni di abitanti.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 il Programma Italia-Svizzera era articolato su tre assi di intervento: 1) Territorio e ambiente, 2) Competitività e 3)

Qualità della vita, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Sono stati complessivamente realizzati 143 progetti, in particolare negli ambiti:

- integrazione dell'area turistica transfrontaliera,

- valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale,

- rafforzamento dei processi di cooperazione in ambito sociale e tra le PMI.

Per il periodo di **programmazione 2014-2020** sono stati individuati cinque Obiettivi Tematici (OT) prioritari, tra gli 11 previsti dai Regolamenti comunitari, sui quali concentrare le risorse in accordo con tutte le amministrazioni partner, al fine di sostenere e accrescere lo sviluppo e la coesione dell'area transfrontaliera valorizzando le risorse endogene in una logica di rete.

Obiettivi Tematici (OT)	Articolazione del Programma (Assi)[16]	Finalità
OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)	Asse 1 - Competitività delle imprese	Accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, loro rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici.
OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	Asse 2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	- Migliorare la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica. - Incrementare l'attrattività dell'area promuovendo l'uso sostenibile delle risorse naturali e culturali.
OT 7 - Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	Asse 3 - Mobilità integrata e sostenibile	Accrescere la qualità della mobilità transfrontaliera attraverso soluzioni di trasporto più efficienti e più rispettose dell'ambiente.
OT 9 - Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e ogni discriminazione	Asse 4 - Servizi per l'integrazione delle comunità	Migliorare la fruizione e la qualità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi.
OT 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	Asse 5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera	- Accrescere la capacità di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni. - Migliorare i processi di partecipazione degli stakeholder e della società civile.

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia da Regione Lombardia (2014c)

Prendendo spunto dalla recente letteratura sul tema, per l'area transfrontaliera lombardo svizzera è possibile prevedere quattro scenari, sintetizzati nella Figura sotto, entro i quali qualificare le possibilità e le probabilità di una politica di sviluppo economico, sociale e territoriale dell'area.

Scenario 1	Scenario 2
Un'area transfrontaliera "apatica" e "afasica" **ZONA DI CONFINE IN BALIA DEGLI EVENTI**	Un'area transfrontaliera "reattiva" e "chiusa" **ZONA DI CONFINE IN POSIZIONE DI ARROCCAMENTO**
Scenario 3	**Scenario 4**
Un'area transfrontaliera "opportunistica", ma miope guidata da una logica esclusivamente di breve periodo **SPAZIO DI TRANSIZIONE**	Un'area transfrontaliera "integrata", capace di vision, di progettualità di medio/lungo periodo e di negoziare a più livelli **AREA INTEGRATA E SISTEMICA**

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia da Ratti (2014) e Bramanti e Ratti (2014a)

Lo scenario 4 "Area integrata e sistemica", propone un'area transfrontaliera integrata capace di vision e di progettualità di medio/lungo periodo, in grado di interagire e negoziare a più livelli, secondo i modelli della multilevel governance, al fine di generare un surplus di valore aggiunto in termini di conoscenza, reti, incremento di competitività, remunerazione di risorse pubbliche e private, fiscalità dedicata e reinvestimenti mirati sul territorio.

Un'area che nei prossimi anni potrà essere anche favorita, da questo punto di vista, dal completamento dello sviluppo del sistema infrastrutturale che, superate le criticità e i ritardi attuali, permetterà lo sviluppo di significativi asset connessi alla mobilità e da una maggiore cooperazione e integrazione nell'ambito della conoscenza, dell'educazione e della formazione, creando cooperazioni in rete tra università e istituti di formazione italiani e svizzeri

Possibili forme di cooperazione transfrontaliera tra imprese ed istituzioni

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è un modello di relazione internazionale tra territori di confine già attuato in altre aree europee e regolato a livello normativo dall'Unione europea.

Possono diventare membri di un GECT: a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale; b) le autorità regionali; c) le autorità locali; d) le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico; e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche di Paesi terzi.

L'aspetto positivo del GECT è che è dotato di personalità giuridica in ambito europeo, che gli consente di agire in nome e per conto dei propri membri sulla base di competenze assegnategli nell'ambito di una convenzione (e di un relativo statuto) sottoscritta dai soggetti che lo compongono.

Da dicembre 2013 è possibile la costituzione di un GECT anche con uno Stato non membro dell'Unione europea (Svizzera).

Una soluzione di questo tipo è potenzialmente interessante anche per l'area tra Lombardia e Ticino e Grigioni, anche se vi sono nodi giuridici significativi da affrontare. Le regole comunitarie sul funzionamento di questi organismi prevedono, infatti, la necessità che la sede del GECT sia ubicata in un Paese dell'Unione europea e la sua regolamentazione segua quella di uno Stato comunitario – condizioni che potrebbero essere di ostacolo per la Svizzera – oltre ad una certa rigidità nei meccanismi di costituzione e funzionamento che non ha agevolato, come originariamente previsto, la diffusione dei GECT in Europa.

Zone Economiche Speciali (ZES)

La ZES è concepita come una area territoriale in cui le nuove aziende che si insediano e le aziende già presenti possono beneficiare di regimi particolari, sintetizzati nella Tabella successiva, anche in relazione a quanto previsto in tema di zone a burocrazia zero.

Nell'ambito territoriale della ZES dovrebbero essere inclusi esclusivamente i comuni nei quali opera la "carta sconto benzina"; le imprese potenzialmente interessate delle province di Como, Sondrio e Varese sono complessivamente circa 76.000.

La proposta precisa anche le limitazioni connesse al godimento di tali agevolazioni, la cui applicazione è prevista sino al 31 dicembre 2022:

- le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

- almeno il 90% del personale deve essere reclutato nell'ambito della Lombardia;

- il beneficio fiscale complessivo (Irap, Ires e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40% del fatturato di ciascun esercizio.

L'efficacia delle disposizioni previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

Regime fiscale per le nuove imprese che si insediano nella ZES
Esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 8 periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione viene estesa anche per i 3 anni successivi, nella misura del 50%.
Esenzione dall'IRAP per i primi 5 periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione viene estesa anche per i 3 anni successivi, nella misura del 50%.
Esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 5 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività.
Riduzione del 50% dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 5 anni. Per i 3 anni successivi la riduzione è del 30%.
Esenzione completa da imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, esportazione, consumo e circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *free zone*.
Regime fiscale per le imprese già presenti nella ZES
Riduzione dell'IRAP (al 50%).
Riduzione dei contributi.
Esenzione dall'Iva e dai dazi.

Fonte: Regione Lombardia (2014a)

Aree di Aggregazione e di Armonizzazione Transfrontaliera (AAA-T)

E' stata proposta la costituzione di zone a tripla A, le "Aree di Aggregazione e di Armonizzazione Transfrontaliera" (AAA-T), aree speciali rispetto alle quali un accordo internazionale e transfrontaliero individua: delimitazione territoriale, ambiti tematici di intervento e procedure quadro da applicare (Bramanti e Ratti, 2014a).

L'accordo quadro dovrebbe essere sottoscritto dagli Stati nazionali «quale implementazione intelligente dei principi di libertà europei e degli accordi bilaterali Italia-Svizzera» e all'interno di questo, sulla base di regole semplificate e predefinite, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni locali, le organizzazioni territoriali e i singoli attori economici possono firmare accordi, promuovere progetti, implementare azioni di sostegno.

Le Aree di Aggregazione e di Armonizzazione Transfrontaliera (AAA-T) rappresentano una versione "ridotta" o semplificata delle Zone Economiche Speciali e potrebbero essere inquadrate nell'ambito di un GECT.

Formule di aggregazione macroregionale

Da valutare con attenzione anche i possibili spazi di innovazione nella gestione dell'area transfrontaliera nata a inizio 2016 nel quadro della Strategia dell'Unione europea per la Politiche transfrontaliere e problematiche di confine regione alpina (EUSALP - EU Strategy for the Alpine Region), in corso di definizione, cui partecipano sia Regione Lombardia che tutti i Cantoni svizzeri.

Nell'individuazione degli strumenti e delle modalità di cooperazione tra Lombardia e Svizzera, sarà opportuno valutare con attenzione anche l'attuazione della cosiddetta "Legge Delrio", laddove prevede (art. 86) che alla (ex)Provincia di Sondrio e alla (ex)Provincia di Belluno, in quanto province interamene montane, siano attribuite, oltre alle funzioni fondamentali comuni a tutte le Province, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

- e, soprattutto, cura delle relazioni istituzionali con Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane.

Contratto di rete e strumenti simili

In Italia sono partiti progetti pilota che prevedono la sottoscrizione di contratti di rete tra imprese italiane e imprese svizzere (prive di sede secondaria in Italia e come tali non iscritte al relativo Registro Imprese). In un primo momento il contratto di rete è stato sottoscritto dalle imprese italiane. In un secondo momento vi hanno aderito le imprese elvetiche, e ciò al fine di superare l'ostacolo che deriva dalla previsione normativa che fa decorrere l'efficacia del contratto da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

In Svizzera non esiste una figura giuridica di contratto di rete analoga a quella disciplinata in Italia, descritta in precedenza, che possa beneficiare dell'iscrizione nel Registro di commercio svizzero. Una collaborazione tra imprese svizzere ed estere analoga a quella risolta dal contratto di rete italiano si potrebbe formalizzare in Svizzera essenzialmente per due vie: tramite

i) un contratto di società semplice oppure, solo in alcuni casi, tramite
ii) la creazione di un'associazione.

Una volta consolidato il rapporto tra i partner e constatato il successo della collaborazione, si potrà considerare, in alcuni casi, di proseguire l'attività comune mediante creazione di una nuova persona giuridica, in particolare nella forma della società a garanzia limitata o della società anonima, mediante detenzione di partecipazioni da parte dei partner di rete.

La società semplice di diritto svizzero è un contratto con il quale due o più persone, fisiche e/o giuridiche, si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. Un'unione di persone costituisce una società semplice quando non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.

Gli articoli 530 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), che regolano la società semplice, si applicano dunque all'unione di persone che non si configura in una delle forme societarie disciplinate in modo esaustivo dalla legge (numerus clausus delle società svizzere). Il contratto di società semplice non necessita di una forma specifica: può essere scritto, orale o anche nascere da atti concludenti, per il solo fatto di trovarsi in circostanze tali da rientrare nella definizione data dalla legge.

La società semplice non ha personalità giuridica né può essere iscritta a Registro di commercio; non ha una ragione sociale (ditta) protetta né una sede legale.

L'associazione di diritto svizzero – regolata dagli art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero (CC) – potrebbe adattarsi al caso della collaborazione tra imprese che vogliono mantenere rapporti commerciali autonomi con i clienti (contratti bilaterali impresa-cliente), ma aumentare la propria visibilità e forza commerciale sul mercato quale membro di una rete estesa sul territorio, che permette loro di offrire maggiori o migliori prestazioni e di accrescere la clientela.

L'associazione non ha uno scopo commerciale; la tutela e la promozione degli interessi dei suoi soci è il suo fine, dal quale deriva un effetto economico benefico di crescita. Per sua natura e struttura non si adatta ad una rete di pochi partner, che non necessita di disporre di una struttura operativa e decisionale tramite organi (direzione, comitato, assemblea dei soci) e che non vuole aprirsi a un numero indeterminato di soci; nemmeno si adatta a reti con scopo essenzialmente commerciale (finalizzate alla produzione o commercio di un prodotto).

Gli accordi in definizione

L'Italia e la Svizzera, come già riportato, hanno parafato oggi un accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, unitamente ad un protocollo che modifica le relative disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni. Il testo relativo ai lavoratori frontalieri concretizza uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella "roadmap" firmata nel febbraio 2015. Il nuovo accordo, che sostituirà quello del 1974, non è stato ancora firmato da parte di entrambi i governi né approvato dai rispettivi parlamenti. L'accordo è stato parafato dai negoziatori di entrambi gli Stati a Berna e a Roma. Il testo sarà reso pubblico al momento della firma.

Il presente accordo rappresenta uno sviluppo positivo e costruttivo, poiché concretizza uno degli impegni più importanti assunti da Italia e Svizzera il 23 febbraio 2015, quando entrambi i Paesi hanno firmato una "roadmap" per la cooperazione ed il proseguimento del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. L'accordo si basa sui punti chiave di tale roadmap e consentirà ad entrambi i Paesi di migliorare l'attuale regime di imposizione dei lavoratori frontalieri.

L'accordo è fondato sul principio di reciprocità e fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, individua i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Fornirà una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell'applicazione dell'accordo in questione e comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano quotidianamente nel proprio Stato di residenza;

L'accordo, che sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni, dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri;

Con riferimento a Campione d'Italia, l'Italia e la Svizzera hanno convenuto di istituire un Comitato Congiunto al fine di negoziare una soluzione complessiva sulle questioni fiscali e non fiscali. Le due parti hanno inoltre esaminato una serie di possibili soluzioni pragmatiche sulle questioni di fiscalità indiretta. Nei prossimi mesi, con l'obiettivo di trovare una soluzione entro l'estate 2016, i negoziati proseguiranno su due possibili soluzioni: un rimborso forfetario e un contingente limitato ad valorem di merci tracciabile non assoggettato ad imposizione indiretta (IVA, accise e diritti doganali prelevati dalla dogana).

L'Italia ha formulato le seguenti due dichiarazioni unilaterali delle quali la Svizzera ha preso atto:

Clausola di salvaguardia

La firma e il processo di ratifica dell'Accordo sui lavoratori frontalieri sono subordinati all'assenza di ogni forma di discriminazione e alla individuazione di una soluzione "euro-compatibile" nell'adeguare la legislazione svizzera al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio 2014.

Dichiarazione sui trasporti

L'Italia e la Svizzera sono fortemente impegnate a sviluppare le infrastrutture di trasporto per adeguare le linee di collegamento fra i due Paesi. In questo quadro generale, l'apertura delle gallerie di base di Alptransit (Lotschberg, San Gottardo e Monte Ceneri) e l'ammodernamento delle linee ferroviarie di accesso, concordato dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Memorandum of Understanding del 17 dicembre 2012 e nell'Accordo bilaterale del 28 gennaio 2014, costituiscono un progresso importante.

L'Italia è impegnata, nel quadro dei progressi sulle questioni fiscali relative ai lavoratori frontalieri e allo status di Campione d'Italia, a potenziare - in stretta collaborazione con la Svizzera - i collegamenti e le infrastrutture di trasporto che servono le zone di confine, per ridurre le congestioni nel traffico locale e per migliorare le condizioni complessive dei frontalieri e delle comunità locali.

INTERREG - Il PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA-SVIZZERA 2014-2020

Il Programma di Cooperazione Italia Svizzera 2014 – 2020 è stato presentato alla Commissione europea lo scorso 10 Aprile 2015. Ad oggi sono stati approvati numerosi progetti.

Nel periodo di programmazione 2014-2020 tutti i Fondi strutturali e di investimento devono contribuire a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) promuove la competitività e la creazione di posti di lavoro investendo in settori che stimolano la crescita dei territori di riferimento e finanzia anche la cooperazione territoriale europea (CTE) (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) nell'ambito della quale si inserisce il Programma Operativo Italia-Svizzera.

Le risorse complessive di cui dispone il PO ammontano a 158,4 milioni di euro, di cui 100,22 di contributo dell'Unione europea (a valere sul FESR), 17,7 (come contropartita nazionale italiana pubblica e privata) e ulteriori 40,5 milioni (pari a 42,960 mln di franchi svizzeri) di parte elvetica (confederale, cantonale e privata).

<u>Che cos'è?</u>

Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 contribuisce a conseguire gli obiettivi della Strategia Europa 2020 individuando, in linea con i Regolamenti comunitari, la Nuova Politica regionale svizzera (NPR) e i bisogni comuni ai due versanti della frontiera.

Si propone di generare un significativo cambiamento nell'area di cooperazione tanto in termini di crescita della competitività in rapporto agli scenari internazionali, quanto di rafforzamento della coesione all'interno dello spazio di riferimento e mira a valorizzare le risorse di cui dispongono le aree di frontiera in una logica di rete che consenta di:

valorizzare sinergie e complementarietà derivanti dalle peculiarità dei due versanti;

"fare massa critica" per facilitare l'introduzione di innovazioni e dare più visibilità al territorio;

godere di economie di scala nella gestione dei servizi e nella promozione delle risorse del territorio, anche rafforzando la qualità dei dati e l'attendibilità delle informazioni;

rafforzare e consolidare i sistemi di competenze e le capacità degli attori locali di realizzare interventi a beneficio di tutta l'area di cooperazione, facilitando così la soluzione di problemi comuni.

Cosa fa?

La strategia del PO Italia-Svizzera si declina in 5 Assi (più uno trasversale dedicato all'Assistenza tecnica) che rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli attori dei due versanti della frontiera può apportare un significativo valore aggiunto rispetto a iniziative sviluppate parallelamente nei due Paesi:

Asse 1 Competività delle imprese - Vuole stimolare l'apertura e l'integrazione tra gli imprenditori e gli attori locali dei due versanti per sviluppare un'economia dell'area transfrontaliera basata sull'identità di sistema che si traduca in nuove opportunità di crescita.

Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale - Mira a favorire un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio attraverso la messa in rete di servizi, dati e informazioni, promuovendo, così, anche a fini turistici, la creazione di un'identità paesaggistica, culturale e sociale dell'area di cooperazione.

Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile - Intende promuovere un sistema di trasporto sostenibile e integrato per assicurare una gestione più efficiente e meno costosa (in termini economici e ambientali) dei volumi di traffico che interessano l'area di cooperazione. Il tema dei trasporti interessa in maniera trasversale anche tutti gli altri Assi del PO Italia-Svizzera e tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile (economia, ambiente, società e cultura).

Asse 4 Servizi per l'integrazione delle comunità - Incoraggia l'inclusione sociale quale fattore trainante della crescita e della competitività dell'area di cooperazione, contribuendo così a fornire risposte integrate e di prossimità a favore dei territori più marginali. La dimensione transfrontaliera e l'adozione di un approccio integrato allo sviluppo territoriale possono produrre effetti positivi sia sulla modernizzazione dei sistemi di welfare sia sulla sostenibilità economica di nuovi servizi.

Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera - Vuole stimolare l'adozione di modalità e strumenti che migliorino la capacità delle istituzioni e dei molteplici portatori di interesse di accompagnare la crescente "apertura delle frontiere". Il PO

Italia-Svizzera richiede l'impegno congiunto di tutti i livelli di governo del territorio, assieme ad una particolare attenzione alla sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione.

Quali territori interessa?

L'area interessata dal PO Italia-Svizzera rappresenta una delle frontiere esterne dell'Unione Europea ed è situata in posizione strategica sia rispetto al continente europeo nel suo insieme sia alle aree di cooperazione transnazionale del Mediterraneo, del Centro Europa e dello Spazio Alpino.

Nel dettaglio, al PO Italia-Svizzera, partecipano:

i Cantoni Vallese, Ticino, dei Grigioni;

le Regioni Lombardia (Province di Como, Sondrio, Lecco, Varese), Piemonte (Province di Biella, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli), Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Da chi è gestito?

Per assicurare un'efficace e completa attuazione del PO Italia-Svizzera, i partner interessati hanno definito (anche in base all'esperienza della precedente programmazione) un modello organizzativo che prevede la creazione e il coinvolgimento diretto di più strutture congiunte ciascuna delle quali ha un ruolo specifico, cui corrispondono precise responsabilità.

Le principali strutture coinvolte nell'attuazione, gestione e controllo del PO Italia-Svizzera sono:

Autorità di Gestione (AdG)

Autorità di Certificazione (AdC)

Autorità di Audit (AdA)

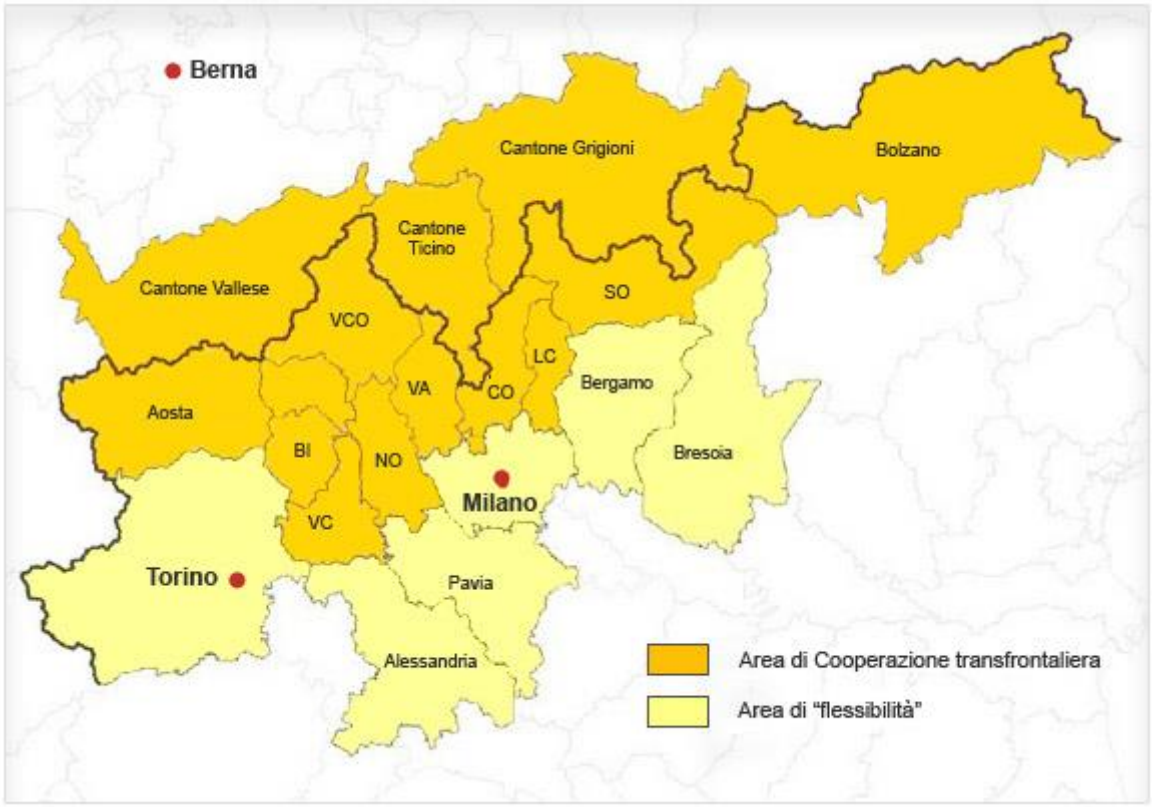
Comitato di Sorveglianza (CdS)

Comitato Direttivo (CD)

Segretariato Congiunto (SC)

Autorità Ambientali (AA)

Tutte le Amministrazioni partner sono corresponsabili nell'attuazione del Programma di Cooperazione



Organismi transfrontalieri ed euroregioni

Lungo le frontiere italo-svizzere sono sorti vari organismi di cooperazione transfrontaliera. In essi i cantoni e le autorità regionali italiane perseguono progetti comuni e intrattengono un dialogo regolare.

- **Comunità di lavoro Regio Insubrica - www.regioinsubrica.org**
  La Regio Insubrica è un'euroregione e una comunità di lavoro transfrontaliera, creata nell'Insubria settentrionale a cavallo del confine di stato tra Italia e Svizzera. È costituita dai seguenti enti: Canton Ticino, Regione Lombardia e Regione Piemonte.

- **Comunità di lavoro della Regio Sempione** (Comunità Montane Valle Ossola, Valle Anzasca, Valle Antrona, Antigorio-Formazza; Regioni di Montagna di Conches, Brigue-Aletsch, Viège-Ouest Rarogne; Comuni di Brigue-Glis, Naters e Domodossola; province di Verbano-Cusio-Ossola e la regione di Sierre

- **Consiglio Vallese-Valla d'Aosta (Conseil Valais-Vallée d'Aoste du Grand St Bernard)**

Altre collaborazioni con l'Italia

- **EUSALP - strategia macroregionale per la regione alpina**
- **EURES TransTirolia**: Iniziativa dell'Unione Europea per promuovere l'occupazione al di là dei confini nazionali nelle regioni del Tirolo, dell'Alto Adige e del Cantone dei Grigioni.
- **Conferenza del Monte Bianco (EMB)** - www.espace-mont-blanc.com
- **Comunità di lavoro delle Alpi occidentali:** (in Svizzera: i Cantoni di Ginevra, del Vallese e di Vaud; in Francia: le regioni di Rodano-Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra; in Italia: le regioni della Valle d'Aosta, del Piemonte e della Liguria).
- **Comunità di Lavoro Regioni Alpine – ARGE ALP** (I membri dell'ARGE ALP sono: Germania: Libero Stato di Baviera; Austria: Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo; Italia: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia; Svizzera: Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino).

<u>Le collaborazioni con altri paesi:</u>

Frontiera franco-svizzera

- Consiglio del Lemanol
- Comitato regionale franco-ginevrino (CRFG)
- Conferenza transgiurassiana (CTJ)
- Arc jurassien
- Associazione AGEDRI
- Gruppo Transfrontaliero Svizzero Francese - www.frontalier.org

Frontiera franco-germano-svizzera

- Conferenza franco-germano-svizzera del Reno superiore
- Consiglio della RegioTriRhena

Frontiera germano-svizzera

- Commissione del Reno superiore (HRK)

Frontiera austro-germano-svizzera

- Conferenza internazionale del Lago Bodanico (IBK)

unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

LombardiaPoint
Rete per l'internazionalizzazione delle imprese

Camera di Commercio Bergamo

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Camera di Commercio Como

Camera di Commercio Cremona

Camera di Commercio Lecco

Camera di Commercio Mantova

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Camera di Commercio Pavia

Camera di Commercio Sondrio

cciaa varese
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

Nel contesto di un'auspicata crescita dell'integrazione "transfrontaliera" la presente Guida è stata concepita con il preciso intento di offrire agli operatori economici un utile strumento di orientamento verso scelte operative che tengano conto delle opportunità offerte dalla collaborazione Italo – Svizzera, specialmente all'interno delle aree di confine.

Nasce dall'esperienza acquisita attraverso l'assistenza prestata agli operatori economici e dalla constatazione delle loro esigenze rispetto ad un mercato in fase evolutiva in un'ottica di medio termine. Infatti, se si guardasse soltanto al breve periodo, si rischierebbe di rimanere in balia degli eventi, subendo la vicinanza piuttosto che cogliendone le opportunità. Soltanto con un reale impegno e una collaborazione aperta a più livelli e settori che guardi al medio e lungo periodo, si può arrivare a una cooperazione intensa e strutturata.

La Guida, che fornisce dati informativi di base destinati ad ogni operatore interessato al Paese e al mercato Svizzero, è articolata in sei capitoli:

1) Il territorio e i rapporti commerciali: si è voluto fare una sintesi delle informazioni geografiche e commerciali utili a chiarire le caratteristiche e opportunità offerte dal mercato svizzero ed in particolare da quello di lingua italiana.

2) Le regole per operare in Svizzera: si sono richiamate tutte quelle norme e quegli adempimenti, introdotti da parte delle autorità cantonali, che tutte le aziende devono rispettare sobbarcandosi costi ed oneri connessi.

3) Aspetti fiscali e contributivi: si sono volute riportare le principali caratteristiche del sistema fiscale svizzero, soffermandosi in particolare sulla normativa IVA.

4) Le regole per il frontaliere: sono state riportate le principali "tipicità" associate alla figura del frontaliere.

5) Campione d'Italia: ci si è limitati ad una sintesi delle caratteristiche del sistema fiscale ad esso associato.

6) La collaborazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera: sono stati riportati solo spunti di analisi e riflessioni utili, si spera, per favorire e potenziare la collaborazione transfrontaliera tra imprese ed istituzioni svizzere e italiane.